



Prot. n.

Aosta,

L'ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE, CULTURA E POLITICHE IDENTITARIE

VISTO il D.P.R. 31.10.1975, n. 861;

VISTO il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 30 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e Ricerca – Periodo 2019-2021, sottoscritto in data 18 gennaio 2024, concernente i livelli, soggetti e materie di relazioni sindacali per la Sezione scuola;

VISTA la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 481 in data 8 maggio 2023, concernente la revisione della Struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il testo concordato il 23 marzo 2026 del Contratto Collettivo Regionale Integrativo, concernente la mobilità del personale docente ed educativo nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Valle d'Aosta e nel Convitto Regionale "F. Chabod" di Aosta, per il triennio scolastico 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028, dalla delegazione di parte pubblica costituita presso la Sovrintendenza agli Studi della Valle d'Aosta e dalle organizzazioni sindacali F.L.C. C.G.I.L., C.I.S.L. – Scuola, S.A.V.T.- École e S.N.A.L.S.;

DECRETA

È autorizzata la sottoscrizione del Contratto Collettivo Regionale Integrativo, concernente la mobilità del personale docente ed educativo nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Valle d'Aosta e nel Convitto Regionale "F. Chabod" di Aosta per il triennio scolastico 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028, nel testo concordato in data 23 marzo 2025 allegato al presente decreto.

L'ASSESSORE

Erik Lavevaz

(documento firmato digitalmente)

ERIK
LAVEVAZ
23.03.2026
11:39:12
GMT+01:00



L'Assesseur
L'Assessore

11100 Aoste
1, place A. Deffeyes
téléphone +39 0165273241
télécopie +39 0165273372

11100 Aosta
Piazza A. Deffeyes, 1
telefono +39 0165273241
telefax +39 0165273372

istruzione@regione.vda.it
www.regione.vda.it
C.F. 80002270074

SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI DELLA VALLE D'AOSTA

**CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE LA MOBILITA'
DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA VALLE D'AOSTA
E NEL CONVITTO REGIONALE "F. CHABOD" DI AOSTA
TRIENNIO SCOLASTICO 2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028**

A seguito dell'emanazione del decreto dell'Assessore Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali prot. n. 4967/SS in data 23 marzo 2025, recante autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto Collettivo Regionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente ed educativo nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Valle d'Aosta e nel Convitto Regionale "F. Chabod" di Aosta per il triennio scolastico 2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028, il giorno 23 marzo 2026 la Dirigente della Struttura personale scolastico e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali appresso indicate stipulano, con il presente atto, il contratto integrativo nel testo concordato in data 23 marzo 2026.

La Dirigente della Struttura personale scolastico: FURFARO LISA

Le Organizzazioni Sindacali:

F.L.C. C.G.I.L.

DAVIDE Vinci

C.I.S.L. – Scuola

DÉMÉ Alessia

S.N.A.L.S.

CELI Alessandro

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 42 (comma 11) e 43 (comma 13) D. Lgs. 165/2001 e dall'art. 6 del D. Lgs. 430/1989 (nonché successiva Delibera del Consiglio Regionale n. 1719 del 20/12/1990), ha partecipato alla contrattazione e sottoscrive il predetto contratto anche il rappresentante della sigla sindacale

S.A.V.T. – École

BOLICI Luigi

Il presente atto è parte integrante del contratto stesso.

**CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE LA MOBILITA'
DEL PERSONALE DOCENTE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E
GRADO DELLA VALLE D'AOSTA E DEL PERSONALE EDUCATIVO NEL CONVITTO
REGIONALE "F. CHABOD" DI AOSTA. TRIENNIO SCOLASTICO 2025/2026 - 2026/2027 -
2027/2028 3**

ART. 1 – CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA	4
PERSONALE DOCENTE.....	5
TITOLO I	5
TRASFERIMENTI E PASSAGGI.....	5
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI.....	5
ART. 2 – DESTINATARI.....	5
ART. 3 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	8
ART. 4 - INDICAZIONE DELLE PREFERENZE	9
ART. 5 – MOBILITÀ VERSO L'ISTITUZIONE SCOLASTICA CENTRO REGIONALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI (CRIA).....	10
ART. 6 - RINUNZIE, REVOCHE E RETTIFICHE ALLE DOMANDE	10
ART. 7 - INDIVIDUAZIONE E TRATTAMENTO DEI DOCENTI IN SOPRANNUMERO	11
ART. 8 – PRECEDENZE	14
ART. 9 - DOCUMENTAZIONE DELLE DOMANDE	19
ART. 10 - VALUTAZIONE ANZIANITÀ DI SERVIZIO	21
ART. 11 - VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE DI FAMIGLIA.....	25
ART. 12 - VALUTAZIONE DEI TITOLI GENERALI.....	26
ART. 13 - ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DELLA SOVRINTENDENZA AGLI STUDI.....	27
ART. 14 – CONTENZIOSO	27
ART. 15 – CONTROLLI E SANZIONI	28
CAPO II - TRASFERIMENTI E PASSAGGI.....	28
ART. 16 - POSTI DISPONIBILI	28
ART. 17 - ASSEGNAZIONE DELLA SEDE AGLI INSEGNANTI CHE RIENTRANO NEI RUOLI	30
ART. 18 – POSTI DI SOSTEGNO.....	31
ART. 19 - SEDI E SEZIONI ASSOCIATE, SUCCURSALI E CATTEDRE ARTICOLATE SU PIÙ SCUOLE	33
ART. 20 - PASSAGGI DI CATTEDRA DELLA SCUOLA SECONDARIA.....	33
ART. 21 - PASSAGGI DI RUOLO	34
ART. 22 - MOBILITÀ TERRITORIALE E PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE PER L'INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE MOTORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA	35
ART. 23 – DISPOSIZIONI PER LA MOBILITÀ PROFESSIONALE SUGLI INSEGNAMENTI SPECIFICI DEL LICEO MUSICALE	36
ART. 24 - EFFETTUAZIONE DEI MOVIMENTI	36
ART. 25 – PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO FINALIZZATO ALL'IMMISSIONE IN RUOLO	39
CAPO III - RESTITUZIONI AL RUOLO DI PROVENIENZA E RIAMMISSIONI IN SERVIZIO	41
ART. 26 - POSTI DISPONIBILI	41
ART. 27 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	41
PERSONALE EDUCATIVO	42
TITOLO II.....	42

ART. 28 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	42
ART. 29 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	42
ART. 30 - EFFETTUAZIONE DEI MOVIMENTI E CONTENZIOSO	42
INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA.....	42
TITOLO III	42
ART. 31 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	42
ART. 32 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	42
ART. 33 - EFFETTUAZIONE DEI MOVIMENTI E CONTENZIOSO	43
TITOLO IV	43
ART. 34 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	43

ALLEGATI

ALLEGATO A: TABELLE DI VALUTAZIONE

TABELLA A: TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E DELLA MOBILITA' PROFESSIONALE

TABELLA B: TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI D'UFFICIO PER SOPPRESSIONE DI POSTO O DI CATTEDRA

ALLEGATO B: MODELLO DA UTILIZZARE PER LA DOCUMENTAZIONE DELLA DOMANDA DI MOBILITA' - DICHIARAZIONE DELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO

ALLEGATO B1: MODELLO DA UTILIZZARE PER LA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA AI FINI DELLA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI SOPRANNUMERARI - DICHIARAZIONE DELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO

ALLEGATO C1: MODELLO DA UTILIZZARE PER LA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA AI FINI DELLA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI SOPRANNUMERARI - DICHIARAZIONE DI SERVIZIO CONTINUATIVO

ALLEGATO D: DICHIARAZIONE PUNTEGGIO "UNA TANTUM"

ALLEGATO E: ELENCO UFFICIALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE REGIONALI DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE:

I. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ART. 46 D.P.R. 28.12.2000, N. 445 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI)

II. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (ART. 47 D.P.R. 28.12.2000, N. 445 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI)

III. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (ARTT. 19 E 47 D.P.R. 28.12.2000 N. 445 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI)

AA

esuei
Adewé

lll *Dr*²

**CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE LA MOBILITA'
DEL PERSONALE DOCENTE NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E
GRADO DELLA VALLE D'AOSTA E DEL PERSONALE EDUCATIVO NEL CONVITTO
REGIONALE "F. CHABOD" DI AOSTA. TRIENNIO SCOLASTICO
2025/2026 – 2026/2027 – 2027/2028**

L'anno 2026, il giorno 23, il mese di marzo, in Aosta, presso la Sovrintendenza agli studi della Valle d'Aosta, in sede di negoziazione integrativa a livello regionale,

TRA

la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale, composte ai sensi dell'art. 30 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca, sottoscritto il 18.1.2024

VISTA la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 481 in data 8 maggio 2023, concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale e successive modificazioni e integrazioni;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 30 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e Ricerca – Periodo 2019-2021, sottoscritto in data 18 gennaio 2024, la contrattazione integrativa per il settore scuola avente ad oggetto le procedure e i criteri generali per la mobilità professionale e territoriale del personale docente ed educativo si svolge tra la rappresentanza dell'Amministrazione scolastica e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del medesimo C.C.N.L.;

VISTO il D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 861, con il quale sono stati istituiti, tra l'altro, i ruoli regionali del personale docente delle scuole elementari, secondarie e di istruzione artistica della Valle d'Aosta, ed in particolare:

- l'articolo 1, che determina la consistenza dei ruoli del suddetto personale e stabilisce che le variazioni saranno disposte annualmente dalla Regione;
- l'articolo 2, ai sensi del quale al personale docente appartenente ai suddetti ruoli regionali si applicano, per quanto concerne lo stato giuridico, nonché per il trattamento economico e di carriera, le norme vigenti per il corrispondente personale dello Stato, salvo quanto previsto dai successivi articoli del medesimo D.P.R. n. 861/1975;
- l'articolo 6, in combinato disposto con l'articolo 9, ai sensi dei quali il trasferimento del personale docente dai ruoli statali a quelli regionali è disposto previo apposito accertamento della piena conoscenza della lingua francese, le cui modalità sono stabilite dalla Regione;

ATTESO che le norme del suddetto D.P.R. 31.10.1975, n. 861 si applicano anche al personale educativo del Convitto regionale "Federico Chabod" di Aosta e al personale docente delle scuole materne della Valle d'Aosta ai sensi, rispettivamente, degli articoli 31 e 32 della legge 16.5.1978, n. 196;

VISTA la legge regionale 8.3.1993, n. 12, concernente l'accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione;

VISTA la legge regionale 3 agosto 2016, n. 18, recante disposizioni per l'armonizzazione della legge 13.7.2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 751 del 12.6.2017, avente ad oggetto "Modalità di assegnazione della titolarità e di utilizzazione del personale docente da assumere per la copertura dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa della scuola secondaria di secondo grado di cui all'articolo 10 della



legge regionale 3.8.2016, n. 18", ed in particolare il punto 4) recante disposizioni in ordine alle procedure di copertura, a regime, dei posti che risulteranno eventualmente vacanti rispetto alla dotazione organica determinata per l'anno scolastico di riferimento;

VISTO il Contratto Collettivo Regionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028, sottoscritto in data 17.03.2025;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028, sottoscritto in data 10.03.2026;

RITENUTO, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 77, della legge n. 107/2015 in merito alla salvaguardia delle competenze della Regione Valle d'Aosta in materia di assunzioni correlate alle specifiche esigenze di organico e in considerazione della consistenza delle dotazioni organiche delle istituzioni scolastiche ed educative regionali, di non applicare, nella ripartizione dei posti destinati alla mobilità della terza fase e alle immissioni in ruolo, quanto previsto dalle disposizioni contrattuali integrative nazionali in ordine all'attribuzione, a favore delle predette operazioni del posto dispari ad anni alterni;

RITENUTO, inoltre, in relazione a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 44/2016 in materia di organici dei ruoli regionali del personale docente, di non recepire le aliquote previste dal C.C.N.I. per i trasferimenti da posto di sostegno a posto comune e di mantenere l'aliquota già prevista dai C.C.R.I. precedenti (art. 16 comma 8 C.C.R.I. del 17.03.2025), al fine di salvaguardare, stante la fluttuazione della consistenza delle predette dotazioni organiche determinate annualmente, il numero di posti assegnato alle procedure concorsuali per le assunzioni a tempo indeterminato;

ATTESA la necessità di integrare ed adattare le disposizioni nazionali in materia di mobilità in relazione al particolare ordinamento scolastico della Regione e con riferimento alle esigenze organizzative derivanti dall'inquadramento del personale in ruoli regionali;

RAVVISATA l'esigenza di disciplinare con il Contratto Collettivo Regionale Integrativo concernente la mobilità anche le procedure di restituzione ai ruoli di provenienza (art. 515 D.Lgs. n. 297/1994) e di riammissione in servizio (art. 516 D.Lgs. n. 297/1994 del personale docente ed educativo dei ruoli regionali istituiti con D.P.R. 31.10.1975, n. 861;

LE PARTI CONCORDANO

di stipulare il seguente Contratto Collettivo Regionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato dal 1° settembre 2017 a copertura dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa della scuola secondaria di secondo grado e gli insegnanti di religione cattolica, e del personale educativo nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Valle d'Aosta e nel Convitto Regionale "F. Chabod" di Aosta.

Art. 1 – campo di applicazione e durata

1. Il presente contratto disciplina la mobilità del personale docente ed educativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Valle d'Aosta e nel Convitto Regionale "F. Chabod" di Aosta, in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto in data 10.03.26 e dalle Ordinanze Ministeriali n. 43 e n. 44 del 12.03.2026, concernenti la mobilità del corrispondente personale appartenente ai ruoli statali, fatti salvi gli interventi volti ad armonizzare, sulla base delle norme richiamate in premessa e delle motivazioni illustrate, le disposizioni statali all'ordinamento scolastico regionale e all'appartenenza del suddetto personale ruoli regionali di cui al D.P.R. 31.10.1975, n. 861.

2. La valutazione dei titoli è effettuata sulla base dell'integrale applicazione delle tabelle di valutazione allegate alla sopracitata Ipotesi di C.C.N.I. (allegato 2 – tabella A e B) che si riportano nell'allegato A (tabelle A e B) del presente contratto.

3. Il presente contratto disciplina, inoltre, le restituzioni al ruolo di provenienza, le riammissioni in servizio e le assegnazioni definitive di sede del personale docente ed educativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Valle d'Aosta e nel Convitto Regionale "F. Chabod" di Aosta.

4. Le disposizioni del presente contratto hanno validità per il triennio scolastico 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028, fatta salva la riapertura della trattativa negoziale qualora intervenissero nuove disposizioni contrattuali nazionali sulla mobilità per l'anno scolastico 2027/2028; resta fermo il carattere annuale di svolgimento delle operazioni disciplinate con il presente atto.

5. Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni derivanti dalla stipulazione del Contratto Collettivo Nazionale di comparto.

6. Gli allegati A, B, B1, C1, D, E costituiscono parte integrante del presente contratto.

PERSONALE DOCENTE

TITOLO I

TRASFERIMENTI E PASSAGGI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI

Art. 2 – destinatari

1. Le disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi contenute nel presente titolo si applicano ai docenti assunti a tempo indeterminato, anche con rapporto di lavoro a tempo parziale, con sede definitiva o senza sede di titolarità.

2. I docenti privi di sede in quanto soprannumerari sull'organico regionale, nonché i docenti che hanno perso la titolarità della sede ai sensi dell'articolo 47 del C.C.N.L. del comparto Istruzione e ricerca sottoscritto il 18.01.2024 avendo compiuto tre anni di servizio in qualità di supplente, devono, al fine di ottenere la sede di titolarità nell'ambito delle operazioni di mobilità, presentare domanda di trasferimento richiedendo, in stretto ordine di preferenza, tutte le sedi della Regione, l'indicazione della preferenza relativa all'Istituzione scolastica Centro Regionale per l'Istruzione degli Adulti (CRIA) non è obbligatoria, ma può essere espressa, in aggiunta alla richiesta di tutte le sedi della Regione, qualora il docente sia interessato a richiedere la sede di titolarità presso il CRIA. Nel caso in cui l'interessato non abbia presentato la domanda di trasferimento ovvero, pur avendola presentata non sia possibile disporre il trasferimento richiesto, il medesimo verrà trasferito d'ufficio con punti zero.

3. Ai fini dei trasferimenti i docenti di cui al comma 2 sono considerati, rispetto a qualunque sede richiesta, come provenienti da fuori sede. Allo stesso modo gli insegnanti richiedenti il trasferimento per una tipologia di posto (comune o sostegno) diversa da quella di titolarità sono considerati, rispetto a qualunque sede richiesta, come provenienti da fuori sede.

4. I trasferimenti e i passaggi del personale docente a tempo indeterminato non appartenente ai ruoli regionali, istituiti con D.P.R. 31.10.1975, n. 861, potranno essere disposti solamente nei confronti del personale che, alla scadenza del termine di presentazione delle domande di mobilità, abbia già sostenuto con esito positivo la prova di accertamento della piena conoscenza della lingua francese prevista dall'art. 6 del citato D.P.R. n. 861/75. Il possesso del prescritto requisito della piena conoscenza della lingua francese deve essere dichiarato dall'interessato nella domanda di mobilità verso i ruoli regionali, con l'indicazione degli elementi identificativi dell'esame sostenuto.



5. Il personale docente a tempo indeterminato non appartenente ai suddetti ruoli regionali dovrà, inoltre, dichiarare nella suddetta domanda di mobilità la posizione stipendiale in godimento alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di mobilità e il regime previdenziale (TFR o TFS) al fine di consentire ai competenti uffici della Struttura Personale scolastico, nel caso ottenimento della mobilità nei ruoli regionali, l'elaborazione dello stipendio del mese di settembre.

6. Il personale docente a tempo indeterminato non appartenente ai suddetti ruoli regionali dovrà, inoltre, dichiarare nella medesima domanda di mobilità se il regime del rapporto di lavoro nei ruoli statali è a tempo pieno o a tempo parziale e, qualora sia in regime di part time, dovrà specificarne la decorrenza.

Il docente che ha assolto il prescritto biennio di permanenza in regime di part time nei ruoli statali dovrà specificare se, in caso di ottenimento della mobilità nei ruoli regionali, comunque disposta su posto a tempo pieno, intende proseguire il regime di lavoro a tempo parziale anche nei ruoli regionali; tale prosecuzione è subordinata alla disponibilità del contingente regionale destinato alla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per la tipologia di posto o classe di concorso di titolarità.

Il docente che non ha assolto il prescritto biennio di permanenza in regime di part time nei ruoli statali dovrà concludere detto biennio nei ruoli regionali, anche in esubero rispetto al contingente regionale destinato alla trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per la tipologia di posto o classe di concorso di titolarità.

7. Il personale docente a tempo indeterminato non appartenente ai suddetti ruoli regionali, in caso di ottenimento della mobilità territoriale o professionale sia nell'ambito dei ruoli statali, sia dai ruoli statali a quelli regionali, non è prevista la possibilità di optare per il movimento di maggior gradimento da parte del docente interessato: in tale ipotesi prevale, comunque, rispetto alla mobilità ottenuta in ambito statale, la mobilità nei ruoli regionali, in quanto essa configura anche il passaggio dai ruoli del personale docente statale a quelli del personale docente della Regione autonoma Valle d'Aosta, istituiti con il D.P.R. 31.10.1975, n. 861.

8. Al fine di tutelare l'interesse degli studenti alla continuità didattica, il docente che ottiene, a seguito di domanda volontaria, il trasferimento o il passaggio di cattedra o di ruolo in ambito regionale, avendo espresso una richiesta puntuale di sede, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Si precisa che per richiesta puntuale di sede, di cui al precedente periodo, si intende la richiesta puntuale di istituzione scolastica, come da articolo 4 del presente contratto. L'indicazione della preferenza sintetica riferita al comune ove esiste un'unica istituzione scolastica dipendente dalla Regione corrisponde all'aver espresso una richiesta puntuale di sede.

Il vincolo opera per i movimenti di ciascuna delle tre fasi della mobilità di cui all'articolo 24 del presente contratto.

Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenza di cui all'articolo 8 del presente contratto e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in un'istituzione scolastica fuori dal comune dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

9. Per effetto di quanto disposto dall'articolo 58, comma 2, lettera f), secondo periodo, del decreto-legge 25.5.2021, n. 73, convertito con legge 23.7.2021, n. 106, i docenti che ottengono, a seguito di mobilità da fuori Regione, la titolarità in una qualunque sede della Regione, possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni da tale domanda.

La disposizione di cui al precedente periodo si applica a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2022/2023.

Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenza di cui all'articolo 8 del presente contratto, comma 1, punti I, III, IV, VI e VIII, alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in un'istituzione scolastica fuori dal comune dove si applica la precedenza.

Si precisa che per sede della Regione, di cui al primo periodo del presente comma, si intende la richiesta puntuale di istituzione scolastica, come da articolo 4 del presente contratto. L'indicazione della preferenza sintetica riferita al comune ove esiste un'unica istituzione scolastica dipendente dalla Regione corrisponde all'aver espresso una richiesta puntuale di sede.

10. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13.4.2017, n. 59, sostituito dall'articolo 44, comma 1, lettera g), del decreto legge 30.4.2022, n. 36, convertito con modificazioni

dalla legge 29.6.2022, n. 79, e dell'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16.4.1994, n. 297, come da ultimo sostituito dall'articolo 5, comma 20, del decreto legge 22.4.2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21.6.2023, n. 74, i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2023/2024, permangono presso l'istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova.

11. Ai fini del calcolo del triennio di permanenza previsto dal predetto art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono validi:

- gli anni di servizio svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria ai sensi della normativa legislativa e contrattuale di riferimento;
- gli anni di supplenza conferita ai sensi dell'articolo 47 del C.C.N.L. 18 gennaio 2024 successivamente al superamento del periodo di formazione e prova;
- l'anno di servizio svolto, per disposizione di legge, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai docenti assunti a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di formazione e prova;
- gli anni in cui il periodo di formazione e prova è stato differito;
- l'anno di servizio in cui il periodo di formazione e prova è stato svolto con esito negativo.

Il vincolo triennale di cui al presente comma non si applica nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso o all'anno di iscrizione nelle GAE.

12. Ai sensi dell'art. 5, comma 10, del decreto-legge 23 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e dell'articolo 14, comma 1, lettera c)-bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 5 e 6 del citato articolo 5 possono presentare domanda di mobilità soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o sovrannumero.

Ai fini del calcolo del triennio di permanenza previsto dal predetto art. 5, comma 10, sono validi:

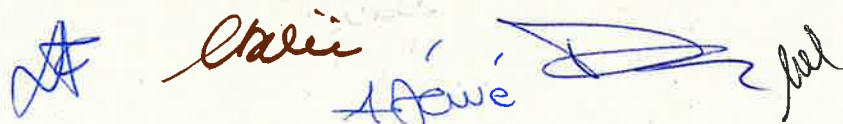
- gli anni di servizio svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria dai docenti beneficiari delle deroghe ai vincoli di permanenza previste contrattualmente o normativamente;
- l'anno di servizio svolto, per disposizione di legge, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai docenti assunti a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di formazione e prova;
- gli anni in cui il periodo di formazione e prova è stato differito;
- l'anno di servizio in cui il periodo di formazione e prova è stato svolto con esito negativo.

13. I docenti assunti a tempo determinato finalizzato al ruolo, non partecipano alle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2026/2027.

14. Ai sensi dell'articolo 34, comma 8, del C.C.N.L. del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 18.1.2024, in deroga a quanto previsto nei commi 8, 9, 10 e 13 del presente articolo, è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità, solo per i trasferimenti anche durante lo svolgimento del periodo di prova, alle seguenti categorie di docenti immessi in ruolo:

- a) genitore di figlio di età inferiore a 14 anni, ossia che compie i 14 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro quattordici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
- b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5.2.1992, n. 104;
- c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall'articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001 che rivestono la qualità di:

- 1) coniuge, parte di un'unione civile o convivente di fatto di cui all'art. 1, commi 36 e 37, della legge 20.5.2016, n. 76, convivente di soggetto con necessità di sostegno elevato o molto elevato;



- 2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
- 3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
- 4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
- 5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4);
- d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 30.3.1971, n.118;

Il possesso di una delle suddette condizioni deve essere dichiarato dagli interessati nella domanda di mobilità; nei casi di cui alle lettere b), c) e d) gli interessati devono allegare alla domanda la documentazione/certificazione comprovante la propria specifica situazione legittimante (a titolo esemplificativo: certificazioni relative all'invalidità e/o alla disabilità).

I docenti appartenenti ad una delle predette categorie beneficiano della deroga a condizione che abbiano espresso come prima preferenza il comune ove risulti domiciliato il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere. Il docente mantiene il diritto anche nel caso in cui prima del predetto comune siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi.

Il comune di residenza degli assistiti, dei figli minori di quattordici anni può essere indicato a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'O.M. sulla mobilità, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza e la data di decorrenza dell'iscrizione stessa devono essere dichiarate nell'apposita sezione della domanda presente sul portale Mobdoc.

In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti residente il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere, è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello di residenza del soggetto con posti richiedibili, ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza del soggetto.

L'indicazione della preferenza per il comune di ricongiungimento/assistenza è sempre obbligatoria. Si precisa che l'obbligo di indicazione della suddetta preferenza si considera assolto anche mediante l'indicazione della singola istituzione scolastica nei comuni in cui è presente un'unica sede. L'indicazione della preferenza relativa all'Istituzione scolastica Centro Regionale per l'Istruzione degli Adulti (CRIA) non è obbligatoria, ma può essere espressa, in aggiunta alla richiesta di tutte le sedi del comune di Aosta, qualora il docente sia interessato a richiedere la sede titolarità presso il CRIA. La mancata indicazione del comune di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento della domanda da parte dell'Ufficio competente.

Per i beneficiari degli artt. 21 e 33, comma 6, legge n. 104/1992, le condizioni che disciplinano l'espressione della preferenza di cui al precedente comma devono intendersi riferite al proprio comune di residenza.

16. La lavoratrice vittima di violenza di genere inserita nei percorsi di protezione di cui all'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ovvero in presenza di atto del tribunale che attesta la specifica condizione, può presentare, in qualunque momento ma entro l'inizio delle operazioni di mobilità da parte degli uffici, domanda di trasferimento o di assegnazione provvisoria per un comune diverso da quello di residenza, ovvero, nel caso di violenza riconducibile al luogo di lavoro, per lo stesso comune in cui presta l'attività lavorativa. La lavoratrice deve comprovare l'inserimento nei percorsi di protezione di cui al citato art. 24, comma 1, ovvero l'atto del tribunale che attesta la specifica condizione.

Art. 3- modalità e termini per la presentazione delle domande

1. Le domande di mobilità del personale docente ed educativo (trasferimento, passaggio di cattedra e passaggio di ruolo) sono presentate tramite il portale informatico "Mobdoc".

Il termine di presentazione delle domande di mobilità è fissato annualmente con l'apposita nota della Struttura Personale scolastico concernente l'avvio del relativo procedimento di mobilità.

exui
Deve
per

I docenti che conseguono il titolo di specializzazione per il sostegno oltre il termine di scadenza di presentazione delle domande possono presentare domanda di mobilità, esclusivamente per i posti di sostegno, nei termini e con le modalità previste dal successivo articolo 18, comma 7.

2. Le domande prodotte oltre i termini stabiliti o non presentate sull'apposito portale informatico "Mobdoc" non saranno prese in considerazione.

3. Gli insegnanti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio debbono presentare una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti.

Art. 4 - indicazione delle preferenze

1. Le preferenze devono essere indicate nell'apposita sezione della domanda. Esse potranno essere del seguente tipo:

- a) Sede (istituzione scolastica)
- b) comune;
- c) regione;
- d) Centro Regionale per l'Istruzione degli Adulti (CRIA), limitatamente ai docenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado; i docenti di scuola dell'infanzia possono esprimere tale preferenza solo nel caso di presentazione della domanda di passaggio di ruolo alla scuola primaria o secondaria di primo e di secondo grado.

2. Gli insegnanti aspiranti al movimento hanno, quindi, la possibilità di chiedere, con una sola preferenza, usando le indicazioni di cui alle lettere b) e c), tutte le istituzioni scolastiche ubicate rispettivamente nell'area territoriale del comune o della regione.

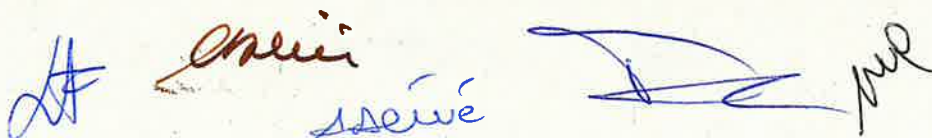
3. Le indicazioni di tipo sintetico di cui alle lettere b) e c) comportano, perciò, che l'assegnazione può essere disposta indifferentemente per una qualsiasi delle sedi scolastiche e loro sedi associate comprese, rispettivamente, nel comune o nella regione. Pertanto, qualora una domanda sia soddisfatta mediante una preferenza sintetica, al docente verrà assegnata la prima sede scolastica con posto disponibile secondo l'ordine risultante dall'organico di diritto, salvo che esistano altre sedi scolastiche con posti disponibili nell'ambito della suddetta preferenza sintetica e la sede scolastica che sarebbe stata assegnata secondo tale criterio sia stata richiesta da altro aspirante, con punteggio inferiore, mediante una indicazione di tipo specifico. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le sedi scolastiche in essa comprese, la prima sede scolastica con posto disponibile è assegnata al docente che l'ha richiesta con indicazione più specifica ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva sede scolastica con posto disponibile. In tal caso non si applica il vincolo triennale correlato all'ottenimento della mobilità volontaria su preferenza puntuale di sede scolastica.

4. Le preferenze espresse, comunque in numero non superiore a 20, potranno essere elencate nell'ordine prescelto dal docente, utilizzando indifferentemente uno o più dei tipi di indicazione previsti (sede, comune, regione, Centro Regionale per l'Istruzione degli Adulti – CRIA).

5. Non sono considerate valide, ai fini del trasferimento, le preferenze coincidenti con l'unità scolastica di titolarità del docente, relativamente alla tipologia di posto su cui insegna (comune o sostegno).

6. L'insegnante delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo o secondo grado che intenda chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio di cattedra deve indicare nella domanda relativa al trasferimento le preferenze che intende esprimere per il trasferimento e nelle domande relative al passaggio quelle che intende esprimere per il passaggio.

7. Il docente dovrà, altresì, precisare nell'apposita sezione della domanda di passaggio a quale movimento (trasferimento o passaggio) intenda dare la precedenza e, in caso di più richieste di passaggio, con quale ordine intende che esse siano trattate. In mancanza di indicazioni chiare sarà disposto con precedenza il trasferimento rispetto al passaggio di cattedra e, nel caso di più domande di passaggio, sarà seguito l'ordine di elencazione delle classi di concorso di cui al D.P.R. 14.2.2016, n. 19.



8. Nel caso in cui un docente presenti domanda sia di trasferimento che di passaggio di cattedra e di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace le altre domande presentate o il movimento eventualmente già operato.

Art. 5 – mobilità verso l'Istituzione scolastica Centro Regionale per l'Istruzione degli Adulti (CRIA).

1. Il presente articolo disciplina, in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Regionale Integrativo del 9.3.2021 citato in premessa, sottoscritto a seguito della ridefinizione dell'assetto del sistema regionale di istruzione degli adulti, la mobilità verso l'Istituzione scolastica Centro Regionale per l'Istruzione degli Adulti (CRIA) di Aosta.

2. L'Istituzione scolastica Centro Regionale per l'Istruzione degli Adulti (CRIA) di Aosta è richiedibile:

- a. in relazione ai Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e di primo livello, per posti di scuola primaria e per le classi di concorso A-22 - italiano, storia e geografia, A-23 – lingua italiana per discenti di lingua straniera, A-25 – lingua francese, A-25 – lingua inglese, A-28 – matematica e scienze, A-46 – scienze giuridico-economiche e A-60 – tecnologia;
- b. in relazione ai Percorsi di secondo livello, per le classi di concorso impartite nei percorsi di istruzione professionale – indirizzo “Servizi Commerciali”, indirizzo “Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale” e indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica”.

3. In considerazione delle peculiarità delle attività d'insegnamento nei corsi per gli adulti di cui al precedente comma è prevista una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi, a favore del personale docente che abbia maturato almeno tre anni di servizio utile ai fini della partecipazione a procedure selettive di cui all'articolo 11, comma 14, della legge n. 124/1999 e successive modifiche – ivi incluso l'anno in corso – negli ex corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, nei corsi di I livello (ex centro territoriale permanente) e in almeno una classe dei corsi serali di istruzione secondaria di II grado.

4. Ai fini del riconoscimento della priorità di cui al precedente comma, il docente deve compilare l'apposita sezione della domanda presente sul portale Mobdoc nella quale devono essere attestati gli anni scolastici di servizio nei corsi per adulti o in almeno una classe dei corsi serali di istruzione secondaria di II grado e l'istituzione scolastica di riferimento.

5. Il trasferimento all'istituzione scolastica “I. Manzetti – CRIA” ottenuto dal 1° settembre 2021 non interrompe la continuità del servizio per i docenti titolari nell'anno scolastico 2020/2021 nell'istituzione scolastica ove funzionavano i corsi serali di istruzione secondaria di II grado e che prestavano servizio in almeno una classe dei medesimi corsi.

Parimenti non interrompe la continuità del servizio l'assegnazione della sede di titolarità dal 1° settembre 2021 presso l'Istituzione scolastica “I. Manzetti – CRIA” disposta nei confronti dei docenti titolari nell'anno scolastico 2020/2021 presso i Percorsi di alfabetizzazione e di I livello adulti (ex Centro Territoriale Permanente), incardinati fino al predetto anno scolastico presso l'Istituzione scolastica “E. Martinet” di Aosta.

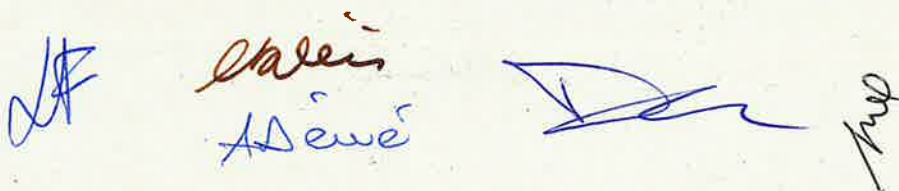
6. Sui posti dell'Istituzione scolastica Centro Regionale per l'Istruzione degli Adulti (CRIA) potranno essere disposti anche i trasferimenti d'ufficio previsti dal presente contratto.

Art. 6 - rinunzie, revoche e rettifiche alle domande

1. Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l'ordine) le preferenze già espresse, né la documentazione allegata.

2. È consentita la revoca alla domanda di movimento presentata entro il termine stabilito annualmente con la nota della Struttura Personale scolastico concernente l'avvio del procedimento di mobilità. La revoca deve essere effettuata accedendo al portale informatico Mobdoc.

3. Non è ammessa la rinuncia, a domanda degli insegnanti, del movimento concesso, a meno che tale rinuncia sia stata richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati, sia rimasto vacante il posto di provenienza e non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell'organico di fatto. È ovvio, in tal caso, che la disponibilità del posto lasciato libero dal rinunciatario non influisce sui movimenti effettuati.



4. Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di revoca o rinuncia deve, a norma dell'art. 2 della legge n. 241/90, essere concluso con un provvedimento espresso.

Art. 7 - individuazione e trattamento dei docenti in soprannumero

1. Si determina situazione di soprannumero in un'istituzione scolastica quando il numero di posti, ovvero delle cattedre interne e delle cattedre-orario esterne, nel caso dell'istruzione secondaria, esistente nell'organico di diritto è inferiore al numero dei docenti ivi titolari. A tal fine va precisato che l'organico di diritto delle istituzioni scolastiche verticalizzate comprensive di più gradi di istruzione è costituito da distinti e specifici organici riferiti a ciascun grado di istruzione.

2. Nella scuola di istruzione secondaria di secondo grado, per effetto dell'istituzione con decorrenza dal 1° settembre 2017 dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa di cui all'articolo 10 della legge regionale 3.8.2016, n. 18, si determina situazione di soprannumero in un'istituzione scolastica quando il numero complessivo delle cattedre curricolari, sia interne che esterne, e dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa ad essa assegnati, esistenti nell'organico di diritto, è inferiore al numero dei docenti titolari complessivamente considerati.

3. In considerazione dell'unificazione delle aree disciplinari relative ai posti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado prevista dall'articolo 15 del D.L. 12.9.2013, n. 104, convertito con modificazioni in legge 8.11.2013, n. 128 e alla conseguente costituzione dall'anno scolastico 2017/2018 dell'organico dei posti di sostegno senza la ripartizione in aree disciplinari, si determina situazione di soprannumero in un'istituzione scolastica quando il numero complessivo di posti di sostegno interni e di posti di sostegno esterni esistenti nell'organico di diritto è inferiore al numero complessivo dei docenti di sostegno ivi titolari.

4. Nella scuola di istruzione secondaria di primo e di secondo grado, la contrazione di ore nell'organico di diritto che comporta la costituzione di nuova cattedra-orario esterna da assegnare a docente già titolare nella scuola ed in servizio su cattedra interna nell'anno scolastico precedente a quello cui si riferisce detto organico, non determina situazione di soprannumero; tuttavia il docente da assegnare su tale cattedra-orario esterna dovrà essere identificato sulla base della graduatoria formulata secondo le modalità previste per l'individuazione del soprannumerario, aggiornata al 31 luglio, con la precisazione di cui al successivo comma 10.

Il docente assegnato alla cattedra-orario esterna permane su tale cattedra fino a quando non si venga a determinare la disponibilità di una cattedra interna sulla quale sarà automaticamente ed immediatamente assorbito. Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, qualora una contrazione di organico determini ex-novo la formazione di una cattedra orario esterna da assegnare a uno dei docenti già titolari dell'istituzione scolastica e attualmente in servizio su cattedra interna completa, tale assegnazione avrà carattere annuale sulla base di apposita graduatoria.

Resta ferma la facoltà, da parte di docenti interessati a ricoprire la cattedra-orario esterna, di richiedere volontariamente l'assegnazione su tale cattedra; in presenza di più richieste, i criteri e le modalità per l'assegnazione della cattedra saranno definiti dalla contrattazione di istituto, tenendo comunque conto dei titoli di precedenza di cui al successivo articolo 8, comma 1, e di altre agevolazioni di legge (ad es. tutela delle lavoratrici madri).

5. Per le situazioni di soprannumero relative all'organico determinato per l'anno scolastico per cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti a tempo indeterminato, gli insegnanti medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine:

- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico di diritto dell'istituzione con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o per assunzione in ruolo su sede di titolarità;
- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell'organico di diritto dell'istituzione dagli anni scolastici precedenti a quello di cui sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.



Sono da ricomprendere in tale fattispecie i docenti assunti con contratto a tempo determinato finalizzato all'immissione in ruolo che sono entrati a far parte dell'organico di diritto dell'istituzione scolastica dal precedente 1° settembre con la procedura di assegnazione della sede di cui al successivo articolo 25.

Il personale docente che rientra nell'istituzione scolastica di precedente titolarità con la precedenza di cui al punto II) del comma 1 del successivo articolo 8 è da considerare come titolare nell'istituzione dagli anni scolastici precedenti. Si considera invece come trasferito a domanda volontaria il personale docente perdente posto che, nel corso del decennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Sovrintendente agli studi prot. n. 14888 del 22.5.2012, il personale docente titolare al 1° settembre 2011 presso l'ex Istituto Magistrale "Regina M. Adelaide" di Aosta al quale, per effetto della revisione del piano di dimensionamento disposta dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3054 del 16.12.2011, è stata assegnata a decorrere dal 1° settembre 2012 la sede di titolarità presso il Liceo scientifico e linguistico "Edouard Bérard" di Aosta, è da considerare come titolare presso tale ultima istituzione dagli anni scolastici precedenti.

6. L'individuazione dei soprannumerari sarà effettuata, tenendo conto di quanto stabilito al comma 5, distintamente per le diverse tipologie di posto (comune, sostegno o educazione motoria nella scuola primaria) eventualmente esistenti negli organici dell'istituzione scolastica e, per l'istruzione secondaria, distintamente per classe di concorso prescindendo, per l'istruzione secondaria di secondo grado, dall'articolazione dell'istituzione in sezioni di tipo diverso.

7. Nel caso di istituzioni scolastiche funzionanti con sede associata, poiché la sede stessa va considerata, ai fini dei trasferimenti e dei passaggi, come unità scolastica dotata di un distinto organico, la posizione di soprannumero va individuata con riferimento all'organico della sede principale se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nella sede principale ovvero all'organico della sede associata se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nella sede associata.

8. Nella scuola dell'infanzia e primaria la predetta individuazione dei soprannumerari sarà effettuata con riferimento allo specifico organico funzionale di scuola dell'infanzia o di scuola primaria attribuito all'istituzione scolastica sia per i posti comuni, sia per i posti di sostegno, sia per i posti di educazione motoria nella scuola primaria dell'organico funzionale stesso.

9. I dirigenti scolastici competenti, allo scopo di identificare i docenti in soprannumero, sono tenuti a compilare apposite graduatorie tenendo conto di quanto indicato nei commi precedenti. A tal fine sono presi in considerazione tutti gli elementi di cui ai titoli I, II e III della tabella di valutazione per i trasferimenti d'ufficio (allegato A - tabella B). Ovviamente le esigenze di famiglia di cui alle lettere a) e d) del titolo II della citata tabella sono prese in considerazione con riferimento al comune di titolarità; per i docenti della scuola dell'infanzia e primaria le predette esigenze di famiglia sono prese in considerazione solamente se il comune di residenza risulta compreso nell'istituzione scolastica di titolarità. Ogni elemento valutabile deve essere documentato dagli interessati in conformità a quanto previsto dai successivi articoli 9, 10, 11 e 12. Qualora l'interessato non abbia provveduto a documentare i titoli ai fini delle graduatorie di cui sopra, il dirigente scolastico procederà d'ufficio all'attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso. Sono valutabili esclusivamente i titoli già in possesso dell'interessato alla data prevista per la presentazione delle domande di trasferimento dell'anno scolastico di riferimento. A parità di punteggio la precedenza è determinata dalla maggiore età anagrafica. Nelle graduatorie dovranno essere indicati il punteggio complessivo e i punteggi analitici di tutti gli insegnanti che vi sono inclusi, che dovranno essere riportati nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

10. Nelle suddette graduatorie non dovrà essere inserito il personale che si trovi nelle condizioni di cui ai punti I), III), IV) e VIII) del comma 1 del successivo articolo 8 a meno che la contrazione di organico non sia tale, da rendere strettamente necessario il coinvolgimento anche di detto personale; in tal caso detto coinvolgimento riguarderà prioritariamente il personale beneficiario di precedenza di tipo inferiore. In riferimento a quanto previsto al precedente comma 4, il diritto dei beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), IV) e VIII) di essere escluso dalla graduatoria per l'attribuzione della cattedra-orario esterna costituitasi ex novo, si applica esclusivamente per le cattedre-orario costituite tra scuole di comuni diversi. Il personale



beneficiario delle precedenze di cui ai punti III, IV e VIII) non inserito nella graduatoria di istituto per l'identificazione dei soprannumerari è tenuto a dichiarare, entro il termine di inizio delle operazioni di mobilità fissato, in via generale, al **30 aprile** dell'anno scolastico precedente a quello cui si riferiscono le operazioni di mobilità, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all'esclusione da tale graduatoria. In tali casi il competente dirigente scolastico è tenuto a riformulare immediatamente la graduatoria di istituto e a notificare agli interessati l'eventuale nuova posizione di soprannumero; il dirigente scolastico dovrà trasmettere immediatamente alla Dirigente della Struttura Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi la nuova graduatoria corredata delle fotocopie dei documenti dell'eventuale nuovo docente soprannumerario. Per quanto concerne la riammissione nei termini per la presentazione delle domande, si applica quanto previsto dal successivo comma 19 del presente articolo.

11. Il personale beneficiario della precedenza di cui al punto IV, titolare in scuola ubicata in comune diverso da quello ove risulta domiciliato l'assistito, è escluso dalla graduatoria per l'individuazione del docente in soprannumero a condizione che abbia presentato, per l'anno scolastico cui si riferisce la graduatoria medesima, domanda volontaria di trasferimento ai sensi del successivo articolo 8, comma 1, punto IV. L'esclusione dalla graduatoria per l'individuazione del docente in soprannumero del personale beneficiario della precedenza di cui al punto IV in caso di assistenza al coniuge, alla parte dell'unione civile, o a convivente di fatto di cui all'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20.05.2016, n. 76 di persona con necessità di sostegno intensivo (articolo 8, punto IV, lettera B) o ai figli con disabilità (articolo 8, punto IV, lettera A) si applica anche in caso di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità "rivedibile"), purché la durata del riconoscimento superi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria dell'anno scolastico di riferimento. L'esclusione dalla graduatoria per l'individuazione del docente in soprannumero non si verifica pertanto in presenza di certificazione di disabilità rivedibile per le categorie di cui al punto IV, lettere C e D, del successivo articolo 8.

Il personale beneficiario della precedenza di cui al punto VIII, titolare in scuola ubicata in comune diverso da quello in cui espleta il mandato, è escluso dalla graduatoria per l'individuazione del docente in soprannumero a condizione che abbia presentato, per l'anno scolastico cui si riferisce la graduatoria medesima, domanda volontaria di trasferimento ai sensi del successivo articolo 8, comma 1, punto VIII. L'esclusione opera solo se il mandato è espletato nell'amministrazione di ente locale della Regione o se il docente è nominato consigliere di pari opportunità per la Regione. Ai fini dell'esclusione dalle graduatorie gli interessati dovranno produrre la documentazione prevista dal comma 5 del successivo articolo 9.

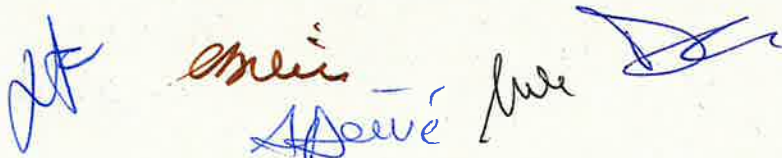
12. I dirigenti scolastici pubblicheranno le predette graduatorie in via provvisoria all'albo delle rispettive istituzioni scolastiche, nel rispetto della disciplina prevista per la protezione dei dati personali, entro **10 giorni** dalla data di comunicazione dell'organico di diritto e notificheranno immediatamente, per iscritto, agli interessati la loro posizione di soprannumero, informandoli che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d'ufficio nel caso in cui non abbiano presentato domanda di trasferimento, o qualora l'abbiano presentata, questa non possa essere accolta.

13. Trascorsi **5 giorni** dalla data della loro pubblicazione le graduatorie assumono carattere definitivo e dovranno essere immediatamente trasmesse alla Dirigente della Struttura Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi. Alle predette graduatorie dovranno essere allegate le fotocopie dei documenti sulla base dei quali sono stati attribuiti i punteggi relativi ai docenti individuati come soprannumerari.

14. Nei confronti dei docenti i quali risulteranno in soprannumero rispetto all'organico di diritto determinato per l'anno scolastico cui si riferiscono i trasferimenti e i passaggi, si procederà al trasferimento d'ufficio.

15. I docenti individuati come soprannumerari che intendono presentare domanda ai fini del trasferimento dovranno compilare il modulo-domanda nei termini e secondo le modalità previste dal presente contratto, tenendo presenti le precisazioni indicate nei commi successivi.

16. Tutti gli interessati dovranno innanzitutto riportare il punteggio con il quale sono stati inseriti nella graduatoria dei soprannumerari nell'apposita casella del modulo-domanda. Si fa presente, poi, che l'insegnante in soprannumero, qualora abbia interesse a permanere nell'istituzione scolastica di titolarità ed intenda, pertanto, partecipare al movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero nel corso del movimento medesimo, dovrà rispondere negativamente alla domanda riportata nella sezione "Docente

 13

soprannumerario" del modulo-domanda (domanda condizionata). In tal caso il docente potrà esprimere anche preferenze relative ad istituzioni scolastiche o sedi associate comprese in comuni diversi da quello di titolarità, purché esprima, prioritariamente, la preferenza sintetica relativa all'intero comune di titolarità; tale condizione si ritiene assolta anche nel caso in cui l'interessato esprima prioritariamente, in luogo della suddetta preferenza sintetica, la preferenza analitica per tutte le istituzioni scolastiche funzionanti nel comune di titolarità. L'indicazione della preferenza relativa all'Istituzione scolastica Centro Regionale per l'Istruzione degli Adulti (CRIA) non è obbligatoria, ma può essere espressa, in aggiunta alla richiesta di tutte le sedi del comune di Aosta, qualora il docente sia interessato a richiedere la sede titolarità presso il CRIA. Nel caso in cui tale condizione non sia assolta, tutte le preferenze relative a istituzioni scolastiche o sedi associate comprese in comuni diversi da quello di titolarità, espresse prioritariamente alle preferenze relative a istituzioni scolastiche di tale comune di titolarità, sono annullate. Il predetto docente, nell'eventualità che non sia possibile il trasferimento per le valide preferenze espresse, sarà trasferito d'ufficio a norma delle disposizioni contenute negli articoli seguenti. Non si darà corso al trasferimento del docente se la sua posizione di soprannumero viene a cessare nel corso del movimento. Nel caso di concorrenza tra più soprannumerari cessa dal soprannumero e viene riassorbito nell'organico della scuola il docente che precede nella graduatoria formulata dal dirigente scolastico.

17. I docenti titolari presso il CRIA individuati come soprannumerari possono presentare domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumero; i medesimi dovranno rispondere negativamente alla domanda riportata nella sezione "Docente soprannumerario" del modulo-domanda (domanda condizionata) ed esprimere, le preferenze relative ad altre scuole, alle condizioni di cui al precedente comma 16.

18. Il docente in soprannumero, qualora voglia comunque partecipare al movimento a domanda, dovrà rispondere affermativamente alla domanda riportata nella sezione "Docente soprannumerario". In tal caso, il docente potrà esprimere, analogamente agli aspiranti non perdenti posto, qualunque tipo di preferenza senza alcuna condizione. Si precisa che nell'ipotesi in esame il docente parteciperà in ogni caso al movimento per tutte le preferenze espresse, anche se nel corso del movimento medesimo viene a cessare la sua posizione di soprannumero. Si darà corso, invece, al trasferimento d'ufficio solo qualora il docente non venga soddisfatto per nessuna delle preferenze espresse in quanto non disponibili ovvero da assegnare ad aspiranti che lo precedano in graduatoria e permanga la sua posizione di soprannumero. Si precisa inoltre che in tal caso vengono meno sia il diritto di precedenza nel rientro nell'istituzione scolastica di precedente titolarità che la valutazione della continuità di servizio.

19. I docenti ai quali la posizione di soprannumerarietà venga notificata in data successiva a quella stabilita dal precedente articolo 3 per la presentazione delle domande di mobilità potranno presentare, entro **5 giorni** dalla predetta notifica, l'apposito modulo-domanda di trasferimento e/o passaggio compilato secondo le istruzioni impartite nei commi precedenti accedendo al portale Mobdoc. Nel caso in cui gli interessati abbiano già presentato, nei termini previsti, domanda di trasferimento, le eventuali nuove domande inviate a norma del presente comma sostituiscono integralmente quelle precedenti.

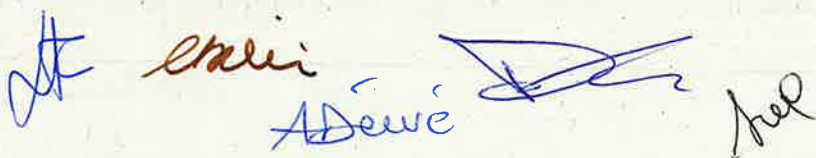
Art. 8 – precedenza

1. Le precedenza riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle fasi del movimento di cui al presente titolo I per le quali trovano applicazione. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore età anagrafica.

I. DISABILITA' E GRAVI MOTIVI DI SALUTE

Nel contesto delle procedure dei trasferimenti e dei passaggi ed indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza dell'interessato viene riconosciuta una precedenza assoluta, nell'ordine, al personale che si trovi nelle seguenti condizioni:

- 1) personale non vedente (art. 3 legge 28.3.1991, n. 120);
- 2) personale emodializzato (art. 61 legge 20.5.1982, n. 270).



II. PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI DIECI ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA DI PRECEDENTE TITOLARITA'

Gli insegnanti trasferiti nell'ultimo decennio d'ufficio o a domanda condizionata in quanto soprannumerari, anche su tipologia diversa di posto (comune, sostegno o educazione motoria nella scuola primaria) ad altre istituzioni scolastiche, anche di altro comune, hanno titolo nell'ambito della prima fase del movimento alla precedenza nel trasferimento all'istituzione scolastica di precedente titolarità.

La predetta precedenza spetta solo per la medesima tipologia di posto (comune, sostegno o educazione motoria nella scuola primaria) per cui il docente era titolare al momento del trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata.

Il diritto a tale precedenza è subordinato all'aver richiesto in ogni anno del decennio il trasferimento nell'istituzione scolastica di precedente titolarità. Tale diritto è, inoltre, subordinato all'aver presentato domanda di trasferimento condizionata o ad essere stati trasferiti d'ufficio senza aver presentato domanda. Ai docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune a posto di sostegno non si applica l'obbligo di permanenza quinquennale su tale tipologia di posto.

Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno riportare nell'apposita casella del modulo-domanda la denominazione esatta dell'istituzione scolastica (sede principale o sede associata) dalla quale furono trasferiti quali soprannumerari e richiedere quale prima preferenza tale istituzione scolastica (sede principale o sede associata), ovvero una preferenza sintetica che la comprenda.

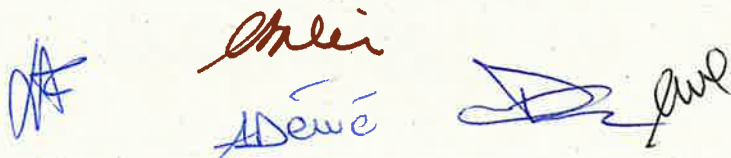
In caso di preferenza sintetica la precedenza ha effetto limitatamente all'istituzione scolastica corrispondente a quella di precedente titolarità che verrà esaminata prioritariamente rispetto alle altre istituzioni comprese nella preferenza sintetica, per le quali opera, ricorrendone le condizioni, la precedenza di cui al successivo punto V. La suddetta precedenza spetta per una sola istituzione scolastica anche qualora, nel corso del decennio, il docente sia stato più volte trasferito, in quanto soprannumerario, a diverse istituzioni scolastiche.

Il personale, trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nel decennio, che risulti soprannumerario nell'istituzione scolastica di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere in detta istituzione, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nell'istituzione scolastica di precedente titolarità, ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nell'istituzione di precedente titolarità. In tal caso:

- qualora la domanda di trasferimento condizionata venga soddisfatta, in quanto cessando la posizione di soprannumero non si procede al trasferimento del docente, permane il diritto, negli anni successivi ed entro i limiti del decennio iniziale, al rientro nell'istituzione scolastica di precedente titolarità, con conservazione del punteggio di continuità riferito a detta istituzione;
- qualora la domanda di trasferimento condizionata non venga soddisfatta, in quanto permanendo la posizione di soprannumero si procede al trasferimento del docente, il diritto al rientro nell'istituzione scolastica di precedente titolarità deve essere riferito, per il nuovo decennio, all'istituzione per la quale era stata prodotta domanda di trasferimento condizionata; cessano, pertanto, sia il preesistente diritto relativo ad altra istituzione scolastica, sia la correlata continuità del servizio.

Nei riguardi del personale soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno scolastico del decennio il rientro nella scuola di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso di tale decennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non fa perdere il diritto alla precedenza, al punteggio aggiuntivo e non interrompe la continuità del servizio.

Qualora più aventi diritto aspirino al rientro nella stessa istituzione scolastica, verrà rispettato l'ordine di graduatoria indipendentemente dall'anno scolastico in cui gli interessati sono stati trasferiti come soprannumerari.



III. PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE

Nel contesto delle procedure dei trasferimenti viene riconosciuta la precedenza, nell'ordine, al personale che si trovi nelle seguenti condizioni:

- 1) persone con disabilità di cui all'art. 21 della legge 5.2.1992, n. 104 con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10.8.1950, n. 648;
- 2) personale (non necessariamente persona con disabilità) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); il diritto a detta precedenza spetta per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa ad un comune in cui esista un centro di cura specializzato. La preferenza sintetica per il predetto comune è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune. Tale precedenza non opera nella prima fase dei movimenti.
- 3) personale appartenente alle categorie previste dall'art. 33, comma 6, della legge n. 104/92.

Il personale di cui ai punti 1) e 3), fermo restando il diritto a fruire della precedenza se partecipa ai movimenti nella prima fase, nella seconda e terza fase, può usufruire di tale precedenza nell'ambito e per la Regione Valle d'Aosta in cui è ubicato il comune di residenza e a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese nello stesso. La preferenza sintetica per il predetto comune è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune.

Per beneficiare delle suddette precedenze gli interessati dovranno produrre la documentazione prevista dal successivo articolo 9.

IV. ASSISTENZA AL CONIUGE ED AL FIGLIO CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE

Nell'ambito delle operazioni di trasferimento di cui alla seconda e terza fase è riconosciuta, in base all'art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, la precedenza alle seguenti categorie di docenti, in ordine di priorità nelle operazioni:

- A) genitori anche adottivi del disabile con necessità di sostegno intensivo a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela del disabile con necessità di sostegno intensivo. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio con necessità di sostegno intensivo perché affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto sessantacinque anni di età, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi con il soggetto con necessità di sostegno intensivo;
- B) coniuge, parte dell'unione civile, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20.5.2016, n. 76 di persona con necessità di sostegno intensivo;
- C) figli che prestano assistenza al genitore con necessità di sostegno intensivo;
- D) fratelli e sorelle non conviventi del soggetto con necessità di sostegno intensivo, alle stesse condizioni previste al precedente punto A) per i fratelli e le sorelle conviventi.

La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza di cui al presente punto IV nella mobilità a domanda deve avere carattere permanente. Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli con disabilità.

La suddetta precedenza spetta nell'ambito e per la Regione Valle d'Aosta a condizione che il docente abbia espresso come prima preferenza il comune in cui risulta domiciliato il soggetto con disabilità; detta precedenza permane anche nel caso in cui, prima della preferenza sintetica riferita al predetto comune, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese nello stesso. Qualora nel comune ove risulta domiciliato il soggetto con disabilità non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendono l'insegnamento del docente) è obbligatorio indicare il comune vicinore a quello di domicilio dell'assistito ove vi sono istituzioni scolastiche richiedibili. Il comune in cui è domiciliato il soggetto con disabilità deve essere compreso nel territorio della Regione. L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento è obbligatoria.

Per quanto riguarda i docenti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria, poiché per comune di ricongiungimento si intende quello in cui ha sede l'istituzione scolastica nell'ambito territoriale della quale è compreso il comune di domicilio del soggetto con disabilità, l'obbligo di indicare tutte le istituzioni scolastiche aventi sede in detto comune, ovvero di esprimere la preferenza sintetica relativa al comune medesimo, sussiste solo quando il comune di ricongiungimento è quello di Aosta.

La mancata indicazione della preferenza sintetica relativa al comune di ricongiungimento preclude la possibilità di attribuzione della precedenza sia per il comune che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda; in tal caso le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto a precedenza. Si precisa che l'obbligo di indicazione della suddetta preferenza si considera assolto anche mediante l'indicazione della singola istituzione scolastica nei comuni in cui è presente un'unica sede. L'indicazione della preferenza relativa all'Istituzione scolastica Centro Regionale per l'Istruzione degli Adulti (CRIA) non è obbligatoria, ma può essere espressa, in aggiunta alla richiesta di tutte le sedi del comune di Aosta, qualora il docente sia interessato a richiedere la sede titolarità presso il CRIA.

La suddetta precedenza non è riconoscibile al docente titolare su posto di sostegno che chiede il trasferimento su posto comune, o viceversa, (II^ fase della mobilità) qualora l'interessato risulti già titolare in una istituzione scolastica del comune di ricongiungimento con il soggetto con disabilità, in quanto la precedenza medesima opera nel caso di trasferimento tra comuni diversi.

Per beneficiare della suddetta precedenza gli interessati dovranno produrre la documentazione prevista dal successivo articolo 9.

V. PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI DIECI ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITÀ

Il personale beneficiario della precedenza di cui al precedente punto II) ha titolo, con precedenza rispetto ai movimenti della seconda fase, a rientrare a domanda, nel decennio successivo al trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata, nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, nel comune più vicino allo stesso. Detta precedenza spetta solo per la medesima tipologia di posto (comune, sostegno o educazione motoria nella scuola primaria) per cui il docente era titolare al momento del trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata.

Relativamente alla scuola dell'infanzia e primaria la precedenza è riferita al comune nel quale ha sede l'istituzione scolastica per la quale l'interessato ha titolo alla precedenza di cui al precedente punto II).

Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno compilare l'apposita casella del modulo domanda relativa alla precedenza per la scuola di precedente titolarità di cui al punto II del presente articolo.

Il personale, trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nel decennio, che risulti soprannumerario nella scuola di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere nell'istituzione scolastica di titolarità, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nel comune di precedente titolarità, ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nel comune di precedente titolarità. In tal caso:

- qualora la domanda di trasferimento condizionata venga soddisfatta, in quanto cessando la posizione di soprannumero non si procede al trasferimento del docente, permane il diritto, negli anni successivi ed entro i limiti del decennio iniziale, al rientro nel comune di precedente titolarità, con conservazione del punteggio di continuità riferito all'istituzione scolastica di precedente titolarità;
- qualora la domanda di trasferimento condizionata non venga soddisfatta, in quanto permanendo la posizione di soprannumero si procede al trasferimento del docente, il diritto al rientro nel comune di precedente titolarità deve essere riferito, per il nuovo decennio, al comune relativo all'istituzione per la quale era stata prodotta domanda di trasferimento condizionata, con conseguente cessazione del preesistente diritto relativo ad altro comune.

Nei riguardi del personale soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno scolastico del decennio il rientro



nel comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso di tale decennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non fa perdere il diritto alla precedenza, al punteggio aggiuntivo e non interrompe la continuità del servizio.

VI. PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA

In base al disposto dell'art. 17 della legge 28.7.1999, n. 266 e dell'art. 2 della legge 29.3.2001, n. 86, i docenti coniugi conviventi del personale militare o di categoria equiparata, nonché del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovino nelle condizioni previste dalle citate norme, hanno titolo, nelle operazioni di seconda e terza fase riguardanti i trasferimenti, alla precedenza nel trasferimento ai comuni richiesti, a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo-domanda si riferisca alla sede nella quale il coniuge è stato trasferito d'ufficio ovvero ha eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo o, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore. L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento è obbligatoria. Per quanto riguarda i docenti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria, poiché per comune di ricongiungimento si intende quello in cui ha sede l'istituzione scolastica nell'ambito territoriale della quale è compreso il comune ove il coniuge è stato trasferito d'ufficio ovvero ha eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo, l'obbligo di indicare tutte le istituzioni scolastiche aventi sede in detto comune, ovvero di esprimere la preferenza sintetica relativa al comune medesimo, sussiste solo quando il comune di ricongiungimento è quello di Aosta.

La mancata indicazione della preferenza sintetica relativa al comune di ricongiungimento preclude la possibilità di attribuzione della precedenza sia per il comune che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda; in tal caso le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto a precedenza. Si precisa che l'obbligo di indicazione della suddetta preferenza si considera assolto anche mediante l'indicazione della singola istituzione scolastica nei comuni in cui è presente un'unica sede. L'indicazione della preferenza relativa all'Istituzione scolastica Centro Regionale per l'Istruzione degli Adulti (CRIA) non è obbligatoria, ma può essere espressa, in aggiunta alla richiesta di tutte le sedi del comune di Aosta, qualora il docente sia interessato a richiedere la sede titolarità presso il CRIA. Si precisa che, ai sensi della legge 20.5.2016, n. 76, per coniuge si intende anche la parte dell'unione civile. Per fruire di tale precedenza i docenti interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del modulo-domanda ed allegarvi la documentazione prevista dal successivo articolo 9.

VII. PERSONALE UTILIZZATO IN ALTRA CLASSE DI CONCORSO

I docenti che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono stati utilizzati in altra classe di concorso, diversa da quella di titolarità, per la quale sono forniti di abilitazione, hanno titolo, successivamente alla categoria di cui al punto I) ed al personale proveniente da classi soppresse o che presentino situazioni di soprannumerarietà, alla precedenza nell'ambito delle operazioni di passaggio di cattedra e di ruolo relative a detta classe di concorso.

Per fruire di tale precedenza i docenti interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del modulo-domanda.

VIII. PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali, compresi i consiglieri di pari opportunità, a norma dell'art. 18 della legge 3.8.1999, n. 265 e del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 ha titolo, durante l'esercizio del mandato, nelle operazioni di seconda e terza fase riguardanti i trasferimenti alla precedenza nel trasferimento, a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo-domanda si riferisca al comune nel quale esercita il mandato o, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore. L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di esercizio del mandato è obbligatoria. Per quanto riguarda i docenti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria, poiché per comune di ricongiungimento si intende quello in cui ha sede l'istituzione scolastica nell'ambito territoriale della quale è

compreso il comune di esercizio del mandato, l'obbligo di indicare tutte le istituzioni scolastiche aventi sede in detto comune, ovvero di esprimere la preferenza sintetica relativa al comune medesimo, sussiste solo quando il comune di ricongiungimento è quello di Aosta.

La mancata indicazione della preferenza sintetica relativa al comune di esercizio del mandato preclude la possibilità di attribuzione della precedenza sia per il comune che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda; in tal caso le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto a precedenza. Si precisa che l'obbligo di indicazione della suddetta preferenza si considera assolto anche mediante l'indicazione della singola istituzione scolastica nei comuni in cui è presente un'unica sede. L'indicazione della preferenza relativa all'Istituzione scolastica Centro Regionale per l'Istruzione degli Adulti (CRIA) non è obbligatoria, ma può essere espressa, in aggiunta alla richiesta di tutte le sedi del comune di Aosta, qualora il docente sia interessato a richiedere la sede titolarità presso il CRIA.

Nell'ambito dei trasferimenti del personale non appartenente ai ruoli regionali analoga precedenza spetta ai docenti, in possesso del requisito linguistico di cui al comma 4 del precedente articolo 2, che espletano il loro mandato nella Regione.

Al termine dell'esercizio del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della precedenza in questione, detto personale rientra nella scuola in cui risultava titolare prima del mandato e, in mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario e vincolato alla mobilità ai sensi del precedente articolo 7, commi da 14 a 18.

Per beneficiare della suddetta precedenza gli interessati dovranno produrre la documentazione prevista dal successivo articolo 9.

Qualora il docente ometta le indicazioni richieste dal presente articolo perderà il diritto alla precedenza.

Art. 9 - documentazione delle domande

1. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione dei titoli, deve essere obbligatoriamente compilata l'apposita sezione "Tabella di valutazione" della domanda di trasferimento e passaggio presente sul portale Mobdoc.

2. Le dichiarazioni rese dal docente nelle apposite sezioni delle domande di mobilità presenti nella procedura informatizzata sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'insegnante che chiede il passaggio, sia di cattedra che di ruolo, deve dichiarare nell'apposita sezione della domanda presente sul portale Mobdoc, il possesso dell'abilitazione, ove richiesta, o del titolo di studio prescritto.

4. L'attribuzione delle precedenze previste dal comma 1 dell'articolo 8 del presente contratto è effettuata esclusivamente in base alla seguente documentazione, da allegare alla domanda, ove richiesta:

a) il rapporto di ascendenza, discendenza, coniugio, di unione civile, di convivenza di fatto di cui all'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20.5.2016, n. 76, di adozione e affidamento con il soggetto disabile con disabilità, deve essere comprovato mediante la compilazione dell'apposita sezione della domanda presente sul portale Mobdoc; con analoga modalità deve essere comprovato l'esercizio della legale tutela nei confronti del soggetto disabile con disabilità e devono essere indicati gli estremi del provvedimento della competente autorità giudiziaria (la figura dell'amministratore di sostegno non è in alcun modo equiparabile all'istituto della tutela legale).

L'impossibilità dei genitori a provvedere all'assistenza del figlio disabile in situazione di gravità deve essere documentata mediante certificazione medica comprovante le patologie invalidanti o, se ultrasessantacinquenni, dichiarata mediante la compilazione dell'apposita sezione della domanda presente sul Mobdoc.

Ai soggetti che presentano la domanda in deroga al vincolo triennale in forza della legge n. 104/92 e ai soggetti di cui alle lettere C e D dell'articolo 8, capo IV (figli che prestano assistenza al genitore disabile con necessità di sostegno intensivo e ai fratelli e sorelle non conviventi del soggetto con necessità di

sostegno intensivo, alle stesse condizioni previste al precedente punto A) per i fratelli e le sorelle conviventi) spettano rispettivamente il diritto a presentare domanda e la precedenza viene riconosciuta ai soggetti di cui alle precedenti lettere C e D a condizione che abbiano prodotto la documentazione attestante il diritto a fruire nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità dei giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza di cui all'articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26.3.2001, n. 151.

- b) lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata con le modalità previste dagli artt. 18 o 19 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, rilasciata dalle commissioni mediche, di cui all'art. 4 della legge n. 104/92, funzionanti presso le AA.SS.LL.; qualora tali commissioni non si pronuncino entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.1993, n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.1993, n. 423 e modificato successivamente con D.L. 24.6.2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11.8.2014, n. 114, documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità con certificazione rilasciata, ai soli fini previsti dagli artt. 21 e 33 della legge n. 104/1992 e dall'art. 42 del D. Lgs. 26.3.2001, n. 151, da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato. L'accertamento provvisorio di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.1993, n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.1993, n. 423 e modificato successivamente con D.L. 24.6.2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11.8.2014, n. 114, produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione. La commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104/92, deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo art. 4, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di accertamento.

La situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, con la citata certificazione, qualora le commissioni non si pronuncino, come previsto dall'art. 6, comma 3bis, del D.L. 10.1.2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9.3.2006, n. 80, entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei 15 giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio.

Ai sensi dell'art. 94, comma 3, della legge 27.12.2002, n. 289 la situazione di gravità necessità di sostegno elevato o molto elevato delle persone con sindrome di Down può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione delle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o del proprio medico di base.

- c) per le persone con disabilità che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21 della legge n. 104/92 è necessario che nelle predette certificazioni sia chiaramente indicato, oltre alla situazione di disabilità, anche il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge n. 648/50 riconosciute al medesimo, tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento della disabilità sono distinte;
- d) per le persone disabili con disabilità maggiorenni di cui all'art. 33, comma 6, della legge n. 104/92 nelle predette certificazioni deve risultare la necessità di sostegno elevato o molto elevato e, per le persone con disabilità assistite da soggetti di cui al citato art. 33, commi 5 e 7, deve risultare anche la necessità di un'assistenza globale e permanente, come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, ovvero tenendo conto di quanto disposto dall'art. 38, comma 5, della legge 23.12.1998, n. 448;
- e) i soggetti di cui alle lettere A), B), C) e D) dell'articolo 8, comma 1, del presente contratto devono comprovare nell'apposita sezione della domanda presente sul Mobdoc, che il soggetto con disabilità non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati;
- f) il domicilio del soggetto con necessità di sostegno intensivo deve essere dichiarato, da parte del docente che presta l'assistenza, nell'apposita sezione della domanda presente sul portale Mobdoc dovrà inoltre essere dichiarato che la decorrenza dell'elezione del domicilio è anteriore di almeno tre mesi rispetto alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di mobilità;
- g) per le persone bisognose di cure continuative per grave patologia nelle certificazioni, rilasciate dalla competente A.S.L., devono necessariamente risultare l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa;

- h) lo svolgimento, all'atto della presentazione della domanda di mobilità o al momento dell'individuazione della situazione di soprannumerarietà, di attività di assistenza (art. 33, comma 3, L. n. 104/1992) a favore del genitore disabile in situazione di gravità con necessità di sostegno intensivo va dichiarato nell'apposita sezione della domanda presente sul portale Mobdoc;
- i) il coniuge del personale militare o categoria equiparata dovrà allegare una dichiarazione dell'ufficio ove presta servizio il coniuge, dalla quale risulti che il medesimo è stato trasferito nella nuova sede d'autorità, nonché una dichiarazione nell'apposita sezione della domanda presente sul portale Mobdoc con la quale il coniuge trasferito si dichiara convivente con il richiedente (per coniuge si intende anche la parte dell'unione civile);
- j) il personale che ricopre cariche pubbliche nell'amministrazione degli enti locali e il personale nominato consigliere di pari opportunità ai sensi del Capo IV del decreto legislativo n. 198/2006 dovrà comprovare tale condizione mediante dichiarazione nell'apposita sezione della domanda presente sul portale Mobdoc, recante l'indicazione del periodo di durata del mandato.

Con riguardo alle certificazioni mediche rilasciate a partire dal 1° gennaio 2026 nei territori interessati dalla sperimentazione di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e dal 1° gennaio 2027 su tutto il restante territorio nazionale, gli Uffici scolastici territorialmente competenti tengono conto della disciplina introdotta dal suddetto decreto legislativo.

5. Nel caso in cui le dichiarazioni relative al titolo di precedenza rese nella domanda presente sul portale Mobdoc risultino incomplete, il competente ufficio della Struttura Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi assegnerà all'interessato un breve termine per la loro regolarizzazione, pena il non riconoscimento del titolo di precedenza.

6. Qualora vengano oggettivamente meno le condizioni che hanno determinato il diritto alla precedenza previste dall'articolo 8 del presente contratto, gli interessati hanno l'obbligo di darne comunicazione alla Dirigente della Struttura Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi entro il termine di inizio delle operazioni di mobilità fissato, in via generale, al **30 aprile** dell'anno scolastico precedente a quello cui si riferiscono le operazioni di mobilità.

Art. 10 - valutazione anzianità di servizio

1. L'anzianità di servizio di cui alle lettere a) e b) del titolo I della tabella di valutazione (tabella A) deve essere attestata dall'interessato mediante la compilazione dell'apposita sezione della domanda presente sul portale Mobdoc.

L'anzianità di servizio di cui alle lettere a) e b) del titolo I della tabella di valutazione (tabella B), da valutare ai fini della formulazione della graduatoria dei soprannumerari, deve essere attestata dall'interessato mediante il modello allegato B1 (recante l'istestazione per la documentazione prodotta ai fini della formulazione della graduatoria dei soprannumerari).

2. L'anzianità di servizio di cui alla lettera a) comprende gli anni di servizio comunque prestati, successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza. Non interrompe la maturazione del punteggio del servizio la fruizione del congedo parentale di cui agli art. 32, 33, 34 del decreto legislativo n. 151/2011 e del congedo biennale per l'assistenza ai familiari con necessità di sostegno elevato o molto elevato di cui all'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26.3.2001, n. 151. Per i docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado essa comprende anche i servizi effettivamente prestati in classe di concorso diversa da quella di titolarità e per la quale sia possibile il passaggio di cattedra. Per ogni anno di servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato. L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza, anteriore alla decorrenza economica, rientra invece, con esclusione di quella derivante dalla restitutio in integrum operata a seguito di un giudicato, nell'anzianità prevista dalla lettera b) qualora non sia stato prestato alcun servizio o se il servizio non sia stato prestato nel ruolo di appartenenza. Sono compresi nella lettera a) gli anni di servizio prestati dai docenti di educazione fisica nel ruolo unico (scuola secondaria di I° grado ed istituti di istruzione secondaria di II° grado) nonché nel ruolo ad esaurimento nel quale i docenti stessi furono inquadrati, a norma dell'articolo 16 della legge 30.3.1976, n. 88. Il servizio prestato in

ruoli diversi da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazione o assegnazione provvisoria, è valutato ai sensi della lettera a) con riferimento al ruolo di appartenenza.

3. L'anzianità di cui alla lettera b) comprende gli anni di ruolo prestati anteriormente alla nomina nel ruolo di appartenenza non coperti da effettivo servizio ovvero prestati in ruolo diverso da quello di appartenenza e valutati o riconosciuti o riconoscibili per intero ai fini giuridici ed economici nella carriera di attuale appartenenza. Non interrompe la maturazione del punteggio del servizio la fruizione del congedo parentale di cui agli art. 32, 33, 34 del decreto legislativo n. 151/2011 e del congedo biennale per l'assistenza ai familiari con con necessità di sostegno elevato o molto elevato di cui all'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26.3.2001, n. 151. Tale anzianità comprende anche il servizio pre-ruolo e di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia da valutare nella stessa misura dei servizi prestati nella scuola primaria; comprende, altresì, il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nell'insegnamento della religione cattolica ed i servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali di ogni ordine e grado, dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, che sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell'ingresso dello Stato nell'Unione Europea (Legge 6.6.2008, n. 101). Ai fini della valutazione tali servizi devono essere debitamente certificati dall'Autorità diplomatica italiana nello Stato estero.

L'anzianità di cui alla lettera b) comprende anche il servizio non di ruolo, incluso quello militare o il sostitutivo servizio civile, riconosciuto o riconoscibile a norma degli artt. 485, 487 e 490 del D.Lgs. n. 297/94, nonché il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno. Non è valutabile il beneficio di cui all'art. 1 della legge 24.5.1970, n. 336. Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. È fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie, del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali e del servizio prestato nelle scuole secondarie pareggiate (articolo 360 del D.Lgs. n. 297/94). Il servizio prestato in qualità di incaricato ex articolo 47 del C.C.N.L. 18.01.2024 è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo.

4. La valutazione del servizio non di ruolo nella mobilità a domanda viene effettuata per intero, (6 punti per ogni anno).

Nella mobilità d'ufficio la valutazione viene effettuata nella seguente maniera:

- se prestato nello stesso ruolo di titolarità:

a.s. 2025/2026 – 4 punti per ogni anno;

a.s. 2026/2027 – 5 punti per ogni anno;

a.s. 2027/2028 – 6 punti per ogni anno;

- se prestato in un ruolo diverso da quello di titolarità:

3 punti per ogni anno (fatto salvo quanto previsto dalla nota 3 della tabella B relativamente al servizio prestato nella scuola dell'infanzia per la scuola primaria e viceversa e al servizio prestato nella scuola secondaria di I grado per la scuola secondaria di II grado e viceversa).

Con riferimento alla valutazione dell'anzianità del servizio pre-ruolo, riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera, al servizio pre-ruolo svolto nei due diversi gradi di istruzione, infanzia/primaria oppure secondaria di I/II grado, di cui uno coincidente con quello di attuale titolarità, nella mobilità d'ufficio è attribuito il punteggio previsto per il servizio pre-ruolo prestato nel grado di scuola con contratto a tempo determinato di maggior durata.

Continua a trovare applicazione la disposizione secondo cui il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere 1974/75 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale di cui all'articolo 11, comma 14, della legge n. 124/1999.

5. Qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa non utili per l'anzianità di servizio, il punteggio per i servizi di ruolo di cui alle lettere a) e b) del titolo I della tabella di valutazione sarà attribuito per intero, a condizione che nel relativo anno scolastico l'interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio. I periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal decreto legislativo 26.3.2001, n. 151 (Capo III – congedo di maternità, Capo IV – congedo di paternità, Capo V – congedo parentale, Capo VII – congedi per la

malattia del figlio) sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Al personale docente a tempo indeterminato che abbia frequentato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13.8.1984, n. 476, i corsi di dottorato di ricerca ed al personale docente a tempo indeterminato assegnatario di borse di studio o assegni di ricerca, a norma dell'art. 453 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297, da parte di Amministrazioni statali, enti pubblici, Stati od enti stranieri, organismi ed enti internazionali, è riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa come effettivo servizio di ruolo e quindi è valutato ai fini del trasferimento a domanda o d'ufficio e della mobilità professionale ai sensi delle rispettive tabelle di valutazione ai sensi della lettera a), se si è in servizio nello stesso ruolo, mentre è valutato ai sensi della lettera b), nella parte relativa al servizio in altro ruolo, del titolo I della tabella di valutazione. Analogamente sono riconosciuti utili gli anni di servizio come ricercatore a tempo determinato del personale docente già di ruolo, ai sensi dell'articolo 24, comma 9bis, della legge 30.12.2010, n. 240 e successive modificazioni e integrazioni. Tale riconoscimento avviene tenuto conto della circostanza che il periodo di questo tipo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Detto periodo non è, invece, valutabile per l'attribuzione del punteggio relativo alla continuità del servizio nella stessa scuola - lettera c) delle tabelle A) e B), o nello stesso comune - lettera d) della tabella B).

6. Per ogni anno di servizio di ruolo e non di ruolo effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole, il punteggio è raddoppiato. Per ogni anno di insegnamento di ruolo e non di ruolo, prestato con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato, nelle classi differenziali o nei posti di sostegno il punteggio è raddoppiato qualora il trasferimento sia richiesto per posti di sostegno. Limitatamente agli insegnanti di scuola primaria, per ogni anno di insegnamento di ruolo e non di ruolo in scuola di montagna il punteggio è raddoppiato. Per la scuola primaria il servizio di ruolo effettivamente prestato per l'insegnamento della lingua straniera dall'anno scolastico 1992/93 fino all'anno scolastico 1997/98 dà diritto alla valutazione aggiuntiva prevista dalle lettere b2) e c1) del titolo I della tabella di valutazione.

7. La continuità del servizio prestato ininterrottamente da almeno un triennio nella scuola di attuale titolarità (lettera c) del titolo I della tabella di valutazione A) deve essere attestata dall'interessato mediante la compilazione dell'apposita sezione della domanda presente sul portale Mobdoc.

La continuità per ogni anno di servizio prestato nella scuola di attuale titolarità (lettera c) del titolo I della tabella di valutazione B), da valutare ai fini della formulazione della graduatoria dei soprannumerari, deve essere attestata dall'interessato mediante il modello allegato C1 (recante l'istestazione per la documentazione prodotta ai fini della formulazione della graduatoria dei soprannumerari).

8. Per l'attribuzione del punteggio previsto dal comma precedente, devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune, o educazione motoria nella scuola primaria ovvero sostegno o, per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado, nella classe di concorso di attuale appartenenza (con esclusione del periodo di servizio pre-ruolo, del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina e del servizio di ruolo prestato su sede provvisoria) e la prestazione del servizio presso l'istituzione scolastica, scuola o, per i docenti dell'organico funzionale dei posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria, circolo di titolarità. Da tale ultimo requisito, fermo restando quanto indicato nel successivo comma 9, si prescinde limitatamente al solo personale di cui ai punti II) e V del comma 1 del precedente articolo 8. L'esistenza delle condizioni richieste per l'attribuzione del predetto punteggio deve essere accertata con riferimento all'istituzione scolastica di titolarità del docente nell'anno scolastico in corso alla data di presentazione della domanda di mobilità, ancorché, ai sensi del successivo comma 15, detto anno scolastico non sia valutabile.

Il trasferimento da posto di sostegno a posto comune o viceversa interrompe la continuità di servizio nella scuola e nel comune.

9. Il punteggio in questione va attribuito in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nell'istituzione scolastica, scuola o circolo di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima istituzione scolastica, scuola o circolo, fatta eccezione per quanto stabilito dal precedente comma 5. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità del servizio deve essere attribuito nel caso di assenze per motivi di salute, per i congedi di cui al decreto legislativo 26.3.2001, n. 151, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico e

amministrativo, nel caso di utilizzazioni (ivi compresa quella nei licei musicali), di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I. e del Consiglio Superiore della P.I., di esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite, di incarico di presidenza di scuole secondarie, di esoneri dall'insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici, di esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso, di collocamento fuori ruolo ai sensi dell'art. 15 della l.r. 15.6.1983, n. 57 o dell'art. 21, comma 1, della l.r. 26.7.2000, n. 19 per il periodo in cui viene mantenuta la sede di titolarità ai sensi del D.L. 28.8.2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27.10.2000, n. 306, per il servizio prestato nelle scuole militari, nonché per il periodo di servizio prestato nei progetti previsti dall'articolo 1, comma 65, della legge 13.7.2015, n. 107. Analogamente all'assenza per malattia, non interrompe la continuità del servizio l'utilizzazione in altri compiti per inidoneità temporanea. Non interrompe la maturazione del punteggio della continuità neanche la fruizione del congedo biennale per l'assistenza a familiari con necessità di sostegno elevato o molto elevato di cui all'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26.3.2001, n. 151. Si precisa, inoltre, che nel caso di dimensionamento della rete scolastica (sdoppiamento, aggregazione, soppressione o fusione di scuole, ivi compreso il caso di confluenza di singoli corsi di studio in altra istituzione scolastica), la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa al fine dell'attribuzione del punteggio in argomento. Non interrompe la continuità del servizio il trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata del docente dichiarato soprannumerario a seguito dello spostamento di tutte le classi funzionanti presso la sede associata di un'istituzione scolastica alla sede principale della medesima istituzione e della conseguente cessazione del funzionamento della sede associata. Non interrompe la continuità del servizio l'utilizzazione in altra istituzione scolastica del docente in soprannumero nell'istituzione scolastica di titolarità né il trasferimento del docente, in quanto soprannumerario, qualora il medesimo richieda, beneficiando della specifica precedenza assoluta, in ciascun anno del decennio successivo anche il trasferimento nell'istituzione scolastica di precedente titolarità ovvero, in caso di soppressione, in altra istituzione scolastica della sede di precedente titolarità o, in mancanza, ad un'istituzione scolastica del comune più vicino alla sede stessa. Nei riguardi del personale soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno del decennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso del decennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio. Qualora, scaduto il decennio in questione, il docente non abbia ottenuto il rientro nell'istituzione scolastica di precedente titolarità il punteggio relativo alla continuità del servizio è riferito esclusivamente agli anni di servizio maturati nell'istituzione scolastica di attuale titolarità. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti appartenenti a posto o classe di concorso in esubero utilizzati a domanda o d'ufficio in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità, ai docenti utilizzati per insegnamenti affini, nonché ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio su posti di sostegno anche in istituzioni scolastiche, scuole, circoli o sedi diverse da quella di titolarità ed ai docenti di scuola primaria utilizzati come specialisti per la lingua straniera anche in istituzioni scolastiche, plessi o circoli diversi da quello di titolarità.

10. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nell'istituzione scolastica, scuola o circolo di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno scolastico.

11. Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso in cui il docente ottenga l'assegnazione provvisoria o abbia ottenuto il trasferimento annuale, salvo che si tratti di docente trasferito nel decennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno del decennio stesso, il rientro nell'istituzione scolastica di precedente titolarità. In quest'ultimo caso l'aver ottenuto l'assegnazione provvisoria fuori Regione determina comunque la perdita del punteggio di continuità a partire dalla mobilità dell'anno scolastico 2020/2021, mentre continua a permanere il diritto di rientro.

Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 47 del C.C.N.L. 18.01.2024 interrompe la continuità del servizio qualora abbia avuto una durata superiore a 180 giorni.

12. La continuità del servizio prestato nel comune di attuale titolarità (lettera d) del titolo I della tabella di valutazione B) per i trasferimenti d'ufficio deve essere attestata dai docenti in soprannumero attraverso la compilazione della sezione D del modello allegato C1 (recante l'intestazione per la documentazione prodotta ai fini della formulazione della graduatoria dei soprannumerari).

13. Il punteggio di cui al comma precedente non è cumulabile, per lo stesso anno scolastico, con quello previsto dalla lettera c) del titolo I della medesima tabella di valutazione.

14. Il diritto all'attribuzione del punteggio una tantum previsto dalla lettera d) del titolo I della tabella di valutazione dei titoli (Tabella A), deve essere attestato dall'interessato mediante la compilazione dell'apposita sezione della domanda presente sul portale Mobdoc.

Il diritto all'attribuzione del punteggio una tantum previsto dalla lettera e) del titolo I della tabella di valutazione dei titoli (Tabella B), deve essere attestato dall'interessato mediante la compilazione del modello allegato D.

15. Nel computo dei servizi valutabili ai sensi del presente articolo non va considerato l'anno scolastico in corso.

16. Nel caso in cui le dichiarazioni relative all'anzianità di servizio rese nella domanda presente sul portale Mobdoc risultino incomplete, il competente ufficio della Struttura Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi assegnerà all'interessato un breve termine per la loro regolarizzazione, pena la non attribuzione del relativo punteggio.

17. È esclusa l'attribuzione d'ufficio del punteggio relativo al servizio non di ruolo riconoscibile in carriera (punto 3 – allegato B – sezione Anzianità di servizio della domanda presente sul portale Mobdoc), qualora il docente ometta o dichiari in modo incompleto gli anni scolastici riconoscibili nell'apposito prospetto riportato nell'allegato B).

Art. 11 - valutazione delle esigenze di famiglia

1. La valutazione delle esigenze di famiglia avverrà ai sensi del titolo II della tabella di valutazione e sarà effettuata in base alla documentazione che gli interessati avranno prodotto nei termini unitamente alla domanda.

2. Nel caso in cui le dichiarazioni relative alle esigenze di famiglia rese nella domanda presente sul portale Mobdoc risultino incomplete, il competente ufficio della Struttura Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi assegnerà all'interessato un breve termine per la loro regolarizzazione, pena il mancato riconoscimento del titolo relativo alle esigenze di famiglia.

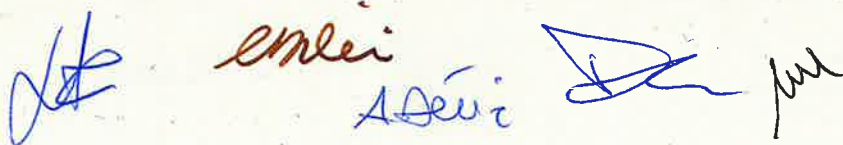
3. Il comune di ricongiungimento deve essere compreso nel territorio della Regione Valle d'Aosta. Il punteggio per il ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile ai sensi della legge 20.5.2016, n. 76, al convivente di fatto di cui all'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20.5.2016, n. 76, ai genitori o ai figli – lettera a) del suddetto titolo II – verrà attribuito se il rapporto di parentela, la loro residenza e la stabilità della convivenza anagrafica saranno dichiarate nell'apposita sezione della domanda presente sul portale Mobdoc.

4. Nel caso di ricongiungimento ai genitori o ai figli il docente interessato dovrà, inoltre dichiarare nell'apposita sezione d della domanda presente sul portale Mobdoc la propria posizione di stato civile.

5. La decorrenza dell'iscrizione anagrafica deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di mobilità; per i figli nati entro la scadenza del suddetto termine si prescinde da tale requisito. Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di trasferimento. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.

6. Qualora nel comune di residenza della persona a cui si chiede il ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili, ovvero che non comprendono l'insegnamento del richiedente, il punteggio di ricongiungimento sarà attribuito per tutte le istituzioni scolastiche, purché comprese tra le preferenze espresse, del comune più vicino in cui esistono tali istituzioni scolastiche; la viciniorietà è determinata sulla base delle distanze chilometriche prendendo a riferimento la distanza tra le località ove sono ubicati i Municipi dei comuni interessati.

7. Il punteggio correlato ai propri figli minorenni – lettere b) e c) del titolo II della tabella di valutazione – verrà attribuito se la loro esistenza sarà comprovata con dichiarazione nell'apposita sezione della domanda presente sul portale Mobdoc, nella quale deve essere precisata la data di nascita.



8. Nell'ambito della valutazione delle esigenze di famiglia i punteggi riferiti al figlio si devono intendere estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.

9. Relativamente alla lettera c) del titolo II della tabella di valutazione, lo stato di figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalla competente A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali, fermo restando che l'esistenza di tale figlio maggiorenne deve essere dichiarata con le modalità di cui al precedente comma 8.

10. Relativamente alla lettera d) del titolo II della tabella di valutazione, il ricovero permanente del figlio, del coniuge o della parte dell'unione civile o del convivente di fatto di cui all'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20.5.2016, n. 76, o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno, per i medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto di cura deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'A.S.L. o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare. L'interessato dovrà, altresì, comprovare, con dichiarazione nell'apposita sezione della domanda presente sul portale Mobdoc, che il figlio, il coniuge o la parte dell'unione civile o il convivente di fatto, o il genitore può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo possa essere assistito. Per i figli tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene (artt. 114, 118 e 122 del D.P.R. 9.10.1990, n. 309). L'interessato dovrà comprovare con dichiarazione nell'apposita sezione della domanda presente sul portale Mobdoc che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo possa essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo ovvero perché in tale comune - residenza abituale- il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, del citato D.P.R. n. 309/90.

11. Le esigenze di famiglia non si valutano per i trasferimenti nell'ambito della sede, per i passaggi di cattedra e per i passaggi di ruolo. Per il personale titolare in altro comune, perché trasferitovi nell'ultimo decennio per soppressione di posto, che richieda il rientro nell'istituzione scolastica e nel comune di precedente titolarità, le esigenze di famiglia non sono valutabili limitatamente alla preferenza riferita alla sola istituzione scolastica di precedente titolarità.

12. Per i docenti della scuola dell'infanzia e primaria le esigenze di famiglia di cui alle lettere a) e d) del titolo II della tabella di valutazione sono prese in considerazione se il comune cui si riferiscono tali esigenze risulta compreso nell'istituzione scolastica richiesta.

Art. 12 - valutazione dei titoli generali

1. Per i trasferimenti a domanda e d'ufficio e per i passaggi nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e nelle istituzioni educative si valutano i titoli di cui al titolo III delle tabelle di valutazione (tabella A e tabella B – allegato A).

2. Ai fini dei trasferimenti può essere valutato un solo superamento di pubblico concorso ordinario per esami e titoli (lettera a) del titolo III delle suddette tabelle di valutazione.

3. I titoli di cui al titolo III delle sopracitate tabelle di valutazione devono essere comprovati dal docente interessato secondo le seguenti modalità:

1) i titoli di cui alla tabella A devono essere dichiarati nell'apposita sezione della domanda presente sul portale Mobdoc;

2) i titoli di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), i), e l) della tabella B, relativa alla graduatoria per l'individuazione del docente in soprannumero ai fini del trasferimento d'ufficio, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dalla quale risultino gli estremi identificativi del titolo oggetto della dichiarazione e, qualora richiesti dalla suddetta tabella, i requisiti previsti ai fini della sua valutazione;

3) il titolo di cui alla lettera h) della tabella B, relativa alla graduatoria per l'individuazione del docente in soprannumero ai fini del trasferimento d'ufficio, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di

cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dalla quale risultino gli estremi identificativi del titolo oggetto della dichiarazione.

4. Nel caso in cui le dichiarazioni relative ai titoli generali rese nella domanda presente sul portale Mobdoc risultino incomplete, il competente ufficio della Struttura Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi assegnerà all'interessato un breve termine per la sua regolarizzazione, qualora non fosse possibile procedere d'ufficio sulla base delle risultanze degli atti in suo possesso. La mancata regolarizzazione preclude l'attribuzione del relativo punteggio.

5. Nel caso in cui il docente abbia attestato nel modello di domanda il possesso di uno o più titoli generali di cui risulti del tutto mancante la relativa dichiarazione, il competente ufficio della Struttura Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi procederà secondo quanto previsto al precedente comma 4.

Art. 13 - adempimenti dei dirigenti scolastici e della Sovrintendenza agli studi

1. La scrupolosa e tempestiva esecuzione da parte dei dirigenti scolastici degli adempimenti loro attribuiti dal presente contratto, ed in particolare di quelli di cui al precedente articolo 8, costituisce un preciso dovere d'ufficio e comporta la responsabilità personale dei singoli dirigenti scolastici.

2. I competenti uffici della Struttura Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi, scaduto il termine per la presentazione delle domande, procederanno alla valutazione delle stesse, attribuendo i relativi punteggi sulla base della tabella di valutazione e riconoscendo gli eventuali diritti di precedenza e preferenza. Il punteggio assegnato sarà comunicato all'interessato sulla piattaforma Mobdoc, nella sezione "Scheda punteggio e reclamo".

3. Il decreto della Dirigente della Struttura Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi concernente la mobilità definitiva, disposta per l'anno scolastico di riferimento, sarà adottato entro il termine stabilito annualmente con la nota della Struttura Personale scolastico concernente l'avvio del procedimento di mobilità del medesimo anno scolastico; tale decreto conterrà l'elenco degli insegnanti che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, dell'istituzione scolastica e del posto o classe di concorso di provenienza, dell'istituzione scolastica di assegnazione e del relativo posto o classe di concorso, del relativo punteggio, delle eventuali precedenza, nel rispetto delle norme di cui al novellato D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice privacy), nonché dell'eventuale applicazione del vincolo triennale di cui al precedente articolo 2, comma 8.

Il suddetto decreto sarà pubblicato sul sito informatico istituzionale www.scuole.vda.it alla pagina "Docenti – Mobilità". Di tale pubblicazione verrà data informazione ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ed educative della Regione per la notifica al personale interessato. Limitatamente alla mobilità concernente il personale proveniente dai ruoli statali, sarà data comunicazione individuale al docente interessato, alle competenti istituzioni scolastiche e all'Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di provenienza.

4. I dirigenti scolastici trasmetteranno, entro il *31 agosto* dell'anno scolastico precedente a quello cui si riferiscono le operazioni di mobilità, i fascicoli personali dei docenti interessati dalle operazioni di mobilità all'istituzione scolastica di nuova titolarità.

5. I dati personali dei soggetti interessati alla mobilità sono trattati ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679.

Art. 14 – contenzioso

1. Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico nonché avverso la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio e il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto, rivolto all'organo che lo ha emanato.

I termini per la presentazione del reclamo, da effettuarsi nella sezione "Scheda punteggio e reclamo" del portale informatico Mobdoc, decorrono dalla data di pubblicazione della scheda punteggio sul portale stesso e sono i seguenti:

- entro 5 giorni, per le domande ordinarie;



- entro 3 giorni, per le domande dei docenti soprannumerari che presentano istanza di mobilità ai sensi dell'art. 7, commi da 15 a 19, del C.C.R.I.

I reclami saranno esaminati entro i successivi 10 giorni. I docenti sono invitati a visualizzare, sempre sul portale "Mobdoc", la decisione del reclamo, avente carattere definitivo.

2. Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli articoli 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto il 29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4.11.2010, n. 183, facendone richiesta entro 10 giorni dalla pubblicazione degli esiti. Non saranno prese in considerazione altre forme di contestazione dell'esito della mobilità se non quelle previste in sede di giustizia amministrativa o civile.

3. Le richieste relative alle procedure di cui al precedente comma 2 vanno proposte all'Ufficio di Segreteria di conciliazione del Dipartimento Sovrintendenza agli studi della Valle d'Aosta e all'Ufficio legislativo scolastico della predetta Sovrintendenza.

4. Resta ferma la possibilità di effettuare, in sede di autotutela, rettifiche ed eventuali errori materiali relativi ai trasferimenti e passaggi disposti.

5. L'accesso agli atti relativi alle procedure di mobilità è di competenza della Struttura Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi.

Art. 15 – controlli e sanzioni

1. La Dirigente della Struttura Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi potrà procedere, ove ne ravvisi l'opportunità, alla verifica d'ufficio della veridicità delle dichiarazioni personali rese nei casi previsti dal presente contratto.

2. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti.

CAPO II - TRASFERIMENTI E PASSAGGI

Art. 16 - posti disponibili

1. Ai fini dei trasferimenti nell'ambito della Regione sono disponibili, per ciascuno degli anni scolastici di vigenza del presente contratto, tutti i posti della dotazione organica, ivi compresi i posti per il potenziamento dell'offerta formativa nella scuola secondaria di secondo grado, privi di titolare o che si renderanno tali, per qualsiasi motivo, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico cui si riferiscono i trasferimenti, per effetto di provvedimenti disposti o da disporre entro e non oltre il **30 aprile** dell'anno scolastico precedente, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi 3, 4 e 5.

I posti della dotazione organica dell'anno scolastico di riferimento, la cui vacanza venga accertata con provvedimenti disposti oltre la suddetta data del 30 aprile, ma comunque prima della pubblicazione dell'elenco delle sedi vacanti e disponibili ai fini della mobilità definitiva, assumono rilevanza limitatamente per l'assorbimento di situazioni di soprannumero individuate a livello di istituzione scolastica o a livello di organico regionale.

2. Sono, ovviamente, disponibili agli stessi fini i posti che si rendono vacanti per effetto del movimento stesso.

3. Per l'anno scolastico 2026/2027 i posti di sostegno assegnati ai docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2025/2026 a seguito della procedura straordinaria dalle Graduatorie Regionali per le Supplenze (GRS) di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c-bis) del decreto legge 2.3.2024 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29.4.2024 n. 56 che ha esteso fino al 31 dicembre 2025 le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 5 a 11, del decreto legge 22.4.2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21.6.2023 n. 74, non sono disponibili per le operazioni di trasferimento nell'ambito

della Regione, in quanto sono numericamente accantonati per i docenti da assumersi a tempo indeterminato per effetto dell'esito positivo del percorso annuale di formazione iniziale e prova e del giudizio positivo relativo alla lezione simulata, ovvero per i docenti che, non avendo superato il periodo di prova nell'anno scolastico 2025/2026 o avendolo differito, sono tenuti a svolgerlo nell'anno scolastico 2026/2027.

Le sedi scolastiche di servizio assegnate ai suddetti docenti sono indisponibili ai fini delle operazioni di mobilità territoriale, sia in ambito regionale che da altra provincia, e professionale, in quanto funzionali all'assunzione a tempo indeterminato degli stessi o alla reiterazione del periodo di prova.

4. Per l'anno scolastico 2026/2027 le cattedre assegnate ai docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2025/2026 dalla procedura concorsuale per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, su posto comune e di sostegno, indetto con decreto del Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 12 del 15.1.2024, non sono disponibili per le operazioni di trasferimento nell'ambito della Regione, in quanto sono numericamente accantonate per i docenti da assumersi a tempo indeterminato a seguito dell'acquisizione dei prescritti crediti formativi universitari.

5. Per l'anno scolastico 2026/2027 le cattedre assegnate ai docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2025/2026 dalla procedura concorsuale per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, su posto comune e di sostegno, indetto con decreto del Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 25 del 22.1.2025, non sono disponibili per le operazioni di trasferimento nell'ambito della Regione, in quanto sono numericamente accantonate per i docenti da assumersi a tempo indeterminato a seguito dell'acquisizione dei prescritti crediti formativi universitari.

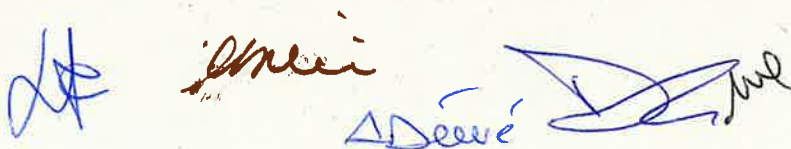
Le sedi scolastiche di servizio assegnate ai suddetti docenti sono indisponibili ai fini delle operazioni di mobilità territoriale, sia in ambito regionale che da altra provincia, e professionale, in quanto funzionali all'assunzione a tempo indeterminato degli stessi.

6. Non sono disponibili i posti che, per qualunque causa, vengano istituiti dopo la data di definizione degli organici di diritto.

7. I trasferimenti da posto di sostegno a posto comune e viceversa potranno essere disposti, ferma restando la loro effettuazione nell'ambito della seconda fase dei movimenti e secondo l'ordine stabilito dall'articolo 24 del presente contratto, nel limite del contingente di posti destinato, secondo quanto previsto dal successivo comma 8, alle operazioni di mobilità della terza fase.

8. I trasferimenti da altra provincia, i passaggi di cattedra ed i passaggi di ruolo potranno essere disposti in numero non superiore al 50% dei posti che risulteranno vacanti e disponibili dopo aver effettuato, detraendoli dal numero complessivo dei posti in organico, i seguenti accantonamenti:

- 1) numero dei docenti a tempo indeterminato con sede definitiva;
- 2) numero dei docenti a tempo indeterminato senza sede di titolarità;
- 3) per l'anno scolastico 2026/2027 numero dei docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2024/2025 a seguito della procedura straordinaria dalle Graduatorie Regionali per le Supplenze (GRS) di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c-bis) del decreto legge 2.3.2024 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29.4.2024 n. 56 che ha esteso fino al 31 dicembre 2025 le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 5 a 11, del decreto legge 22.4.2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21.6.2023 n. 74, che, non avendo superato il periodo di prova nell'anno scolastico 2024/2025 o avendolo differito, all'anno scolastico 2024/2025, lo hanno ulteriormente ripetuto nell'anno scolastico 2025/2026.
- 4) per l'anno scolastico 2026/2027 numero dei docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2025/2026 a seguito della procedura straordinaria dalle Graduatorie Regionali per le Supplenze (GRS) di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c-bis) del decreto legge 2.3.2024 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29.4.2024 n. 56 che ha esteso fino al 31 dicembre 2025 le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 5 a 11, del decreto legge 22.4.2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21.6.2023 n. 74, in funzione della successiva assunzione a tempo indeterminato ovvero della reiterazione del periodo di prova nell'anno scolastico 2026/2027; numero dei posti destinati alle procedure concorsuali ordinarie per il reclutamento del personale



docente nella scuola primaria e secondaria bandite nell'anno 2020 a livello regionale non ancora assegnati alle assunzioni a tempo indeterminato dei vincitori;

6) per l'anno scolastico 2026/2027 numero dei docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2025/2026 dalla procedura concorsuale per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, su posto comune e di sostegno, indetto con decreto del Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 12 del 15.1.2024, in funzione della successiva assunzione a tempo indeterminato;

7) per l'anno scolastico 2026/2027 numero dei docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2025/2026 dalla procedura concorsuale per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, su posto comune e di sostegno, indetto con decreto del Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 25 del 22.1.2025, in funzione della successiva assunzione a tempo indeterminato;

8) per l'anno scolastico 2026/2027 numero dei posti destinati alla procedura concorsuale per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, su posto comune e di sostegno, indetto con decreto del Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 499 del 22.10.2025; nel caso in cui il numero dei candidati idonei sia inferiore al numero dei posti banditi l'accantonamento verrà ridotto di conseguenza.

9. Gli accantonamenti di cui al precedente comma 8 dovranno essere effettuati distintamente per le diverse tipologie di posto (comune o sostegno) e, relativamente all'istruzione secondaria, con riferimento alle singole classi di concorso.

10. L'eventuale posto dispari non è computato ai fini del calcolo dell'aliquota di cui al suddetto comma 8; tale posto non è pertanto disponibile per le operazioni di mobilità della III^a fase, ad eccezione dei casi in cui risultino domande di mobilità professionale in ambito regionale presentate da docenti, in possesso dell'abilitazione prescritta per il passaggio richiesto, appartenenti ad un ruolo o ad una classe di concorso che presenta situazione di soprannumero che siano già utilizzati nel corrente anno scolastico sul posto o classe di concorso richiesti e che abbiano riportato tra le preferenze l'indicazione sintetica del tipo regione.

Nel caso in cui l'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento presenti un unico posto vacante, tale posto può essere assegnato alla mobilità della terza fase, in deroga a quanto previsto dal periodo precedente, se sussistano le seguenti condizioni:

- mancanza di graduatorie vigenti finalizzati al reclutamento di docenti a tempo indeterminato
- stabilità del posto sulla base della dotazione organica del triennio scolastico (anno scolastico di riferimento e due anni scolastici precedenti).

11. La suddetta aliquota del 50% è ripartita in quote paritetiche (ciascuna pari al 50% dell'aliquota stessa) tra le operazioni di mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) in ambito regionale e le operazioni di mobilità interprovinciale (trasferimenti e passaggi da fuori Regione); i posti attribuiti a ciascuna di dette operazioni ed eventualmente non utilizzati per una di esse vanno ad incrementare la quota assegnata all'altra.

12. Qualora il calcolo delle quote di cui al precedente comma 11 dia luogo ad un numero dispari, l'arrotondamento va operato a favore della mobilità professionale in ambito regionale.

13. I posti che si dovessero rendere vacanti per effetto di movimenti della terza fase vanno ad incrementare la disponibilità iniziale di posti vacanti determinando il ricalcolo dell'aliquota di cui al precedente comma 8.

Art. 17 - assegnazione della sede agli insegnanti che rientrano nei ruoli

1. Le operazioni di mobilità sono precedute dall'assegnazione della sede definitiva alle seguenti categorie di personale che rientrano nel ruolo di provenienza o di appartenenza:

- insegnanti appartenenti ai ruoli regionali della Valle d'Aosta e collocati fuori ruolo a disposizione dell'Amministrazione scolastica ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 26.7.2000, n. 19 che cessano dal collocamento fuori ruolo dopo il quinquennio di mantenimento della sede di titolarità;
- insegnanti appartenenti ai ruoli regionali della Valle d'Aosta e collocati fuori ruolo per le attività previste dall'art. 15 della legge regionale 15.6.1983, n. 57 che cessano dal collocamento fuori ruolo dopo il quinquennio di mantenimento della sede di titolarità;

- insegnanti appartenenti ai ruoli regionali della Valle d'Aosta e collocati fuori ruolo a disposizione dell'Amministrazione regionale ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della legge regionale 15.6.1983, n. 57 che cessano dal collocamento fuori ruolo;
- insegnanti appartenenti ai ruoli regionali della Valle d'Aosta che hanno perso la sede di titolarità per effetto dell'esercizio, da parte dell'Amministrazione scolastica, della facoltà prevista dall'articolo 4 della legge 11.2.1980, n. 26 che rientrano in servizio, al termine dell'aspettativa per il ricongiungimento al coniuge all'estero, dal 1° settembre dell'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di mobilità.

2. Ai fini dell'assegnazione della sede gli interessati presenteranno via PEC all'indirizzo istruzione@pec.regione.vda.it domanda in carta libera, per la stessa classe di concorso e per lo stesso ruolo di appartenenza all'atto del collocamento fuori ruolo o all'atto dell'esercizio da parte dell'Amministrazione scolastica della facoltà di cui all'articolo 4 della legge n. 26/1980, alla Dirigente della Struttura Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità dell'anno scolastico di riferimento. Nella domanda, da documentare nei modi previsti dai precedenti articoli 9, 10, 11 e 12, gli interessati indicheranno in stretto ordine di preferenza e senza limitazioni numeriche le istituzioni scolastiche alle quali desiderano essere assegnati.

3. Fra più aspiranti alla stessa sede trovano applicazione gli elementi di cui alla tabella di valutazione per i trasferimenti a domanda.

4. L'assegnazione della sede agli insegnanti di cui al presente articolo sarà disposta dalla Dirigente della Struttura Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi entro **10 giorni** dal termine di presentazione delle relative domande o, se successiva, dalla data di pubblicazione degli organici di diritto relativi all'anno scolastico da cui decorre l'assegnazione.

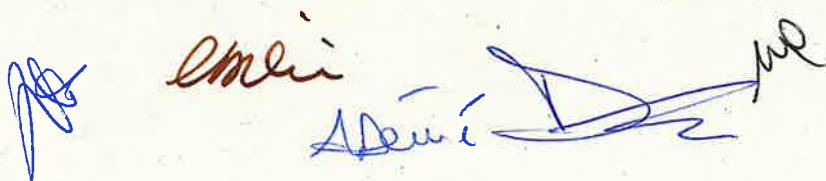
5. Nell'impossibilità di assegnare le sedi richieste, per mancanza di disponibilità iniziali, la sede definitiva verrà assegnata nel corso delle operazioni della seconda fase contestualmente ai trasferimenti intercomunali e, in subordine, sarà assegnata d'ufficio al termine delle operazioni della fase stessa; nell'assegnazione d'ufficio della sede definitiva il personale che cessa dal collocamento fuori ruolo è trattato prioritariamente rispetto al restante personale privo di sede.

Art. 18 – posti di sostegno

1. I posti costituiti per le attività di sostegno in presenza di alunni con disabilità possono essere assegnati solamente agli insegnanti in possesso del prescritto titolo di specializzazione. L'accesso ai predetti posti può avvenire sia per trasferimento che per passaggio di ruolo e, nell'ambito della scuola primaria, per passaggio di cattedra dei docenti titolari di un posto di educazione motoria.

2. Per il trasferimento sui predetti posti è richiesto il relativo titolo di specializzazione conseguito al termine del corso previsto dall'art. 325 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297 o il titolo conseguito a conclusione dello specifico percorso di formazione di cui all'articolo 13 del D.M. 10.9.2010, n. 249, ovvero, per la scuola dell'infanzia e primaria, il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in scienze della formazione primaria e, per la scuola secondaria di I° e II° grado, il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso dalle Scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria. Per il trasferimento sui posti di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria sono validi anche i titoli riconosciuti ai sensi del D.P.R. n. 970/75, solamente per gli insegnanti appartenenti a detti gradi di istruzione che se ne siano già avvalsi per il conseguimento dell'assunzione in ruolo ovvero per precedente movimento. Il docente interessato dovrà documentare, unitamente alla domanda di mobilità, il possesso del titolo di specializzazione mediante dichiarazione nell'apposita sezione della domanda presente sul portale Mobdoc la predetta dichiarazione non sia completa, il competente ufficio della Struttura Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi assegnerà all'interessato un breve termine per la sua regolarizzazione, qualora non fosse possibile procedere d'ufficio sulla base delle risultanze degli atti in suo possesso. La mancata regolarizzazione preclude l'ammissione della domanda di mobilità sui posti di sostegno.

3. L'accesso ai posti di sostegno vi comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti.



Il personale docente immesso in ruolo per l'insegnamento su posti di sostegno è tenuto a permanere per almeno un quinquennio, a far data dalla decorrenza giuridica dell'immissione in ruolo, su tali tipologie di posto.

Tale obbligo non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto comune a posto di sostegno; pertanto tale personale conserva titolo alle precedenze di cui al precedente articolo 8, punti II) e V.

Ai fini del computo del quinquennio (che include l'eventuale anno di decorrenza giuridica derivante dall'applicazione del D.L. 3.7.2001, n. 255, convertito con la legge 20.8.2001, n. 333 – art. 1, comma 4bis) è calcolato l'anno scolastico in corso.

Ai fini del computo del quinquennio è calcolato, altresì:

- l'anno scolastico in cui il docente, per espressa previsione di legge, ha svolto il periodo di formazione e prova con contratto a tempo determinato su posto di sostegno;
- l'anno di servizio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 47 del CCNL 18.1.2024 solo se prestato su posto di sostegno.

Pertanto tutti i docenti titolari su posti di sostegno, che non abbiano concluso il suddetto quinquennio, possono chiedere il trasferimento esclusivamente per posti di sostegno. Viceversa il passaggio di ruolo sui predetti posti di sostegno non è precluso ai docenti di sostegno di altro ruolo che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza nel ruolo di appartenenza. Tutti coloro che ottengono il passaggio di ruolo su tale tipologia di posto hanno l'obbligo di permanere per un quinquennio sui posti di sostegno del ruolo in cui sono transitati. I docenti titolari di posto di sostegno nei ruoli statali che ottengono il trasferimento su tale tipologia di posto nei ruoli regionali del personale docente istituiti con D.P.R. n. 861/1975, non hanno l'obbligo di permanervi per un nuovo quinquennio, ma solo di completarlo.

4. Il movimento nella scuola secondaria di secondo grado, sia nel caso di trasferimento a domanda e d'ufficio, che nel caso di domanda di passaggio, sarà disposto su posti dell'organico di sostegno non ripartito in aree disciplinari, in considerazione dell'unificazione delle stesse prevista dall'articolo 15 del D.L. 12.9.2013, n. 104, convertito con modificazioni in legge 8.11.2013, n. 128.

5. I posti di sostegno nella scuola dell'infanzia e primaria sono istituiti con riferimento all'istituzione scolastica per quanto riguarda la titolarità mentre, per quanto riguarda il funzionamento, possono essere attivati anche in più scuole o plessi dipendenti dall'istituzione stessa, o, comunque, in una scuola o plesso diversi da quelli sede dell'istituzione scolastica. Il trasferimento in un posto di sostegno comporta, pertanto, l'obbligo per il titolare di prestare servizio nelle scuole o plessi in cui la relativa attività si svolge.

6. Il docente titolare su posto comune o su posto di educazione motoria nella scuola primaria, in possesso del prescritto titolo di specializzazione, può chiedere la mobilità solo su posto di sostegno oppure su posto comune, di educazione motoria nella scuola primaria e di sostegno, graduando l'ordine di preferenza per le tipologie di posto contrassegnando, nell'ordine prescelto, le apposite caselle numerate dell'apposita sezione del modulo-domanda.

Il docente titolare di posto su sostegno, che ha concluso il prescritto quinquennio di permanenza su tale tipologia di posto, può chiedere la mobilità solo su posto di sostegno, oppure solo su posto comune, oppure solo su posto di educazione motoria nella scuola primaria, oppure su posto di sostegno, comune e di educazione motoria nella scuola primaria, graduando l'ordine di preferenza per le tipologie di posto contrassegnando, nell'ordine prescelto, le apposite caselle della sezione del modulo-domanda.

Il personale docente titolare su posto di sostegno della scuola secondaria, ma privo del titolo di abilitazione all'insegnamento su posto comune, non può presentare domanda di mobilità per cambiare tipologia di posto da sostegno a comune.

Analogamente, il docente titolare nei ruoli statali su posto di sostegno della scuola secondaria che ottiene il trasferimento nei ruoli regionali su posto di sostegno della scuola secondaria può presentare successiva domanda di mobilità su posto comune solo nel caso in cui la classe di concorso richiama, per la quale è in possesso della relativa abilitazione, sia presente nell'organico di diritto delle istituzioni scolastiche funzionanti nella Regione.

7. I docenti che partecipano ai corsi universitari di specializzazione sul sostegno possono presentare la domanda di mobilità in caso di conseguimento del titolo successivo al termine di scadenza per la presentazione di dette domande per l'anno scolastico di riferimento entro il termine stabilito annualmente con la nota della



Struttura Personale scolastico concernente l'avvio del procedimento di mobilità. La predetta domanda deve essere presentata accendendo al portale informatico "Mobdoc".

Art. 19 - sedi e sezioni associate, succursali e cattedre articolate su più scuole

1. Le sedi associate funzionanti in comune diverso da quello della sede principale dell'istituzione scolastica vanno considerate, ai fini dei movimenti, come unità scolastiche dotate di un distinto organico. Pertanto i movimenti per tali sedi verranno disposti soltanto se l'aspirante ne avrà fatta esplicita richiesta con apposita preferenza, secondo quanto previsto dal precedente articolo 4, comma 4, tenendo sempre presente che il numero complessivo delle preferenze non dovrà essere superiore a 20.

2. Le sezioni o succursali funzionanti nello stesso comune vanno, invece, considerate, ai fini dei movimenti, come parte integrante dell'istituzione cui appartengono e non risultano indicate nelle tabelle organiche. I movimenti verranno, pertanto, disposti esclusivamente per l'istituzione principale.

3. I movimenti a domanda su cattedre-orario che prevedono il completamento in altre istituzioni scolastiche del medesimo o di altro comune saranno disposti soltanto se gli interessati ne avranno fatta esplicita richiesta nell'apposita casella della correlata sezione del modulo-domanda. Tale richiesta non è differenziabile a livello delle singole preferenze e vale pertanto, se espressa, per tutte le preferenze. L'istituzione scolastica di completamento è quella risultante dagli abbinamenti previsti dall'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, indipendentemente dal fatto che tale istituzione figuri o meno tra le preferenze espresse.

4. Le modalità di assegnazione delle cattedre sia per i movimenti a domanda che per quelli d'ufficio, saranno le seguenti:

- 1) in caso di preferenza puntuale (singola istituzione scolastica) verranno esaminate in stretto ordine sequenziale:
 - a) le cattedre interne alle istituzioni scolastiche;
 - b) le cattedre-orario esterne con completamento nello stesso comune;
 - c) le cattedre-orario esterne con completamento in comuni diversi;
- 2) in caso di preferenza sintetica (comune e Regione) verranno esaminate in stretto ordine sequenziale:
 - a) le cattedre interne per ciascuna istituzione scolastica compresa nella preferenza sintetica, secondo l'ordine risultante dall'organico di diritto;
 - b) le cattedre-orario esterne con completamento nello stesso comune per ciascuna istituzione scolastica compresa nella preferenza sintetica, secondo l'ordine risultante dall'organico di diritto;
 - c) le cattedre-orario esterne con completamento in comuni diversi per ciascuna istituzione scolastica compresa nella preferenza sintetica, secondo l'ordine risultante dall'organico di diritto.

5. Il docente trasferito a domanda o d'ufficio su cattedra-orario costituita tra istituzioni scolastiche diverse sarà tenuto a completare l'orario di insegnamento nella seconda e nella terza eventuale istituzione, così come verrà indicato negli elenchi del personale trasferito. Il docente dovrà intendersi titolare nella prima delle istituzioni indicate, per cui, se si libererà o si costituirà una cattedra nell'istituzione di titolarità, l'interessato sarà automaticamente ed immediatamente assorbito in tale istituzione. Non sono necessari a tal fine ulteriori provvedimenti da parte dell'Ufficio scolastico.

6. I docenti che siano titolari di cattedra-orario costituita tra istituzioni scolastiche diverse, qualora intendano essere trasferiti nell'istituzione di completamento dovranno, viceversa, farne apposita domanda.

7. Le cattedre-orario costituite su più istituzioni scolastiche possono essere modificate negli anni scolastici successivi per quanto riguarda gli abbinamenti, qualora non si verifichi più una adeguata disponibilità di ore nell'istituzione assegnata per completamento d'orario. Pertanto i docenti, trasferiti sia a domanda che d'ufficio, su tali cattedre sono tenuti a completare l'orario d'obbligo nelle istituzioni nelle quali il nuovo organico prevede il completamento.

Art. 20 - passaggi di cattedra della scuola secondaria

1. I docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella scuola secondaria di primo grado, che abbiano superato il periodo di prova e formazione possono chiedere il passaggio a cattedre di qualsiasi altra classe di concorso di scuola secondaria di primo grado per la quale siano in possesso della prescritta abilitazione



all'insegnamento. Analogamente i docenti titolari nella scuola secondaria di secondo grado, ivi compresi i docenti titolari su insegnamenti di arte applicata, possono chiedere il passaggio di cattedra, nell'ambito del ruolo (dei docenti laureati o dei docenti diplomati) di appartenenza, per qualsiasi classe di concorso per la quale siano in possesso della prescritta abilitazione, ove richiesta.

Il passaggio di cattedra a classi di concorso comprese nella tabella B allegata al D.P.R. 14.2.2016, n. 19 può essere chiesto dagli insegnanti tecnico-pratici in possesso del titolo di accesso alla classe di concorso della predetta tabella B richiesta con la domanda di passaggio.

Le abilitazioni per classi di concorso di cui al previgente ordinamento confluite nelle classi di concorso previste dal D.P.R. n. 19/2016 hanno comunque valore ai fini dei passaggi. L'abilitazione per una delle classi di concorso oggetto di accorpamento, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca del 22 dicembre 2023, n. 255, consente il passaggio sull'altra classe di concorso accorpata. I titoli di accesso per classi di concorso di cui al previgente ordinamento confluite nelle classi di concorso previste dal medesimo D.P.R. (tabella B) hanno comunque valore ai fini dei passaggi.

2. Il passaggio di cattedra può essere chiesto anche dal personale collocato fuori ruolo e potrà essere disposto a condizione che l'interessato cessi dal collocamento fuori ruolo, con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico cui si riferiscono i passaggi, per effetto di provvedimento adottato entro e non oltre la data di cui al comma 1 del precedente articolo 16 (30 aprile dell'anno scolastico precedente a quello cui si riferiscono i movimenti).

3. I passaggi di cattedra saranno effettuati, per ciascuna classe di concorso, nell'ambito delle aliquote fissate dai commi 7 e 9 del precedente articolo 16; i passaggi stessi saranno disposti secondo i medesimi criteri stabiliti per i trasferimenti, e successivamente ad essi, sulla base di graduatorie compilate secondo i punteggi previsti dalla tabella di valutazione (allegato A – tabella A), con esclusione di quelli per le esigenze di famiglia; è, altresì, esclusa la valutazione della continuità legata alla scuola di precedente titolarità del personale trasferito d'ufficio nell'ultimo decennio in quanto soprannumerario.

4. Successivamente alle categorie di personale individuate dal precedente articolo 8, comma 1, punto D), e prioritariamente al personale di cui al punto VII) del medesimo articolo, hanno titolo alla precedenza nelle operazioni di passaggio di cattedra, per le classi di concorso per le quali sono in possesso dell'abilitazione, i docenti provenienti da classi soppresse o che presentano situazioni di soprannumerarietà accertata numericamente come tale all'inizio delle operazioni di mobilità, nei limiti del riassorbimento dell'esubero.

Art. 21 - passaggi di ruolo

1. Il personale docente ed educativo che abbia superato il periodo di prova e formazione e che sia in possesso del titolo di studio prescritto nonché, ove richiesta, dell'abilitazione all'insegnamento, può chiedere il passaggio ad altro ruolo.

2. Il passaggio di ruolo può essere chiesto anche dal personale collocato fuori ruolo e potrà essere disposto a condizione che l'interessato cessi dal collocamento fuori ruolo, con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico cui si riferiscono i passaggi, per effetto di provvedimento adottato entro e non oltre la data di cui al comma 1 del precedente articolo 16 (30 aprile dell'anno scolastico precedente a quello cui si riferiscono i movimenti).

3. Conservano valore di abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, entro l'anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10.3.1997 e del D.P.R. 15.3.2014. Per il personale educativo il passaggio di ruolo nella scuola dell'infanzia e primaria è possibile solo se in possesso di tali diplomi ovvero della laurea in Scienze della formazione primaria.

Le abilitazioni per classi di concorso di cui al previgente ordinamento confluite nelle classi di concorso previste dal D.P.R. 14.2.2016, n. 19 hanno comunque valore ai fini dei passaggi. L'abilitazione per una delle classi di concorso oggetto di accorpamento, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca del 22 dicembre 2023, n. 255, consente il passaggio sull'altra classe di concorso accorpata.

4. Il passaggio nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado può essere chiesto dal personale docente di scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, dal

personale appartenente al ruolo dei docenti laureati o diplomati delle scuole secondarie di secondo grado e dal personale educativo che sia in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso della tabella B allegata al D.P.R. 14.2.2016, n. 19.

I titoli di accesso per classi di concorso di cui al previgente ordinamento confluite nelle classi di concorso previste dal D.P.R. n. 19/2016 (tabella B) hanno comunque valore ai fini dei passaggi.

5. Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (infanzia, primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado, istituzioni educative). La violazione di tale disposizione comporta la nullità di tutte le domande di passaggio di ruolo prodotte.

6. Nell'ambito del singolo ruolo di scuola secondaria di primo grado o di scuola secondaria di secondo grado, è consentita la presentazione di domande di passaggio per più classi di concorso appartenenti allo stesso grado di istruzione. Ogni singola domanda di passaggio di ruolo deve contenere l'esplicita indicazione, per ciascuna classe di concorso, dell'ordine di preferenza di una domanda rispetto alle altre.

Analogamente nell'ambito del singolo ruolo di scuola primaria è consentita la presentazione del passaggio di ruolo sia per posto comune che per posto di educazione motoria. Ogni singola domanda di passaggio di ruolo deve contenere l'esplicita indicazione, per ciascuna tipologia di posto, dell'ordine di preferenza di una domanda rispetto alle altre.

7. Il passaggio su posto di sostegno nel ruolo della scuola dell'infanzia primaria, secondaria di primo e secondo grado può essere chiesto dal personale docente ed educativo che, oltre ad aver superato l'anno di prova nel ruolo di appartenenza, possiede anche lo specifico titolo di specializzazione per l'insegnamento sul corrispondente posto di sostegno. Pertanto tale passaggio può essere chiesto dal personale docente ed educativo in possesso di specializzazione su sostegno per altro grado di istruzione, anche se privo dell'abilitazione sul grado richiesto.

8. I passaggi di ruolo saranno effettuati, per ciascun ruolo e per ogni classe di concorso, nell'ambito delle aliquote fissate dai commi 7 e 9 del precedente articolo 16; i passaggi stessi saranno disposti secondo i medesimi criteri stabiliti per i trasferimenti ed i passaggi di cattedra, e successivamente ad essi, sulla base di graduatorie compilate secondo i punteggi previsti dalla tabella di valutazione (allegato A – tabella A), con esclusione di quelli per esigenze di famiglia; è, altresì, esclusa la valutazione della continuità legata alla scuola di precedente titolarità del personale trasferito d'ufficio nell'ultimo decennio in quanto soprannumerario.

9. Successivamente alle categorie di personale individuate dal precedente articolo 8, comma 1, punto I), e prioritariamente al personale di cui al punto VII) del medesimo articolo, hanno titolo alla precedenza nelle operazioni di passaggio di ruolo, per le classi di concorso per le quali sono in possesso dell'abilitazione, i docenti provenienti da classi soppresse o che presentano situazioni di soprannumerarietà accertata numericamente come tale all'inizio delle operazioni di mobilità nei limiti del riassorbimento dell'esubero.

10. Il conseguimento del passaggio di ruolo comporta l'inquadramento in periodo di formazione e prova nel nuovo ruolo.

Art. 22 - mobilità territoriale e professionale del personale docente per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria

1. I docenti titolari sui posti per l'insegnamento dell'educazione motoria istituiti nella scuola primaria partecipano alle operazioni di mobilità con le regole previste per tutti gli altri docenti, con le seguenti precisazioni.

Per l'individuazione del soprannumerario in caso di riduzione di posti del corrispondente organico nella istituzione scolastica di titolarità si applicano le regole previste per tutti gli altri docenti.

I movimenti dei docenti impegnati negli altri insegnamenti della scuola primaria (comune e sostegno) verso i posti di educazione motoria, e viceversa, sono equiparati a passaggi di cattedra.

La mobilità professionale verso i posti di educazione motoria è consentita ai docenti titolari su altro posto/classe di concorso in possesso della specifica abilitazione conseguita a seguito di superamento del relativo concorso ordinario.

I docenti titolari sui posti di educazione motoria partecipano alla mobilità professionale dai posti di educazione motoria verso altre tipologie di posto/classe di concorso per le quali siano in possesso della specifica abilitazione.

Art. 23 – disposizioni per la mobilità professionale sugli insegnamenti specifici del liceo musicale

1. La mobilità territoriale e professionale regionale per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 verso i posti degli insegnamenti specifici dei licei musicali si effettua con le regole generali sulla base della tabella di valutazione di titoli ai fini della mobilità territoriale e professionale di cui all'Allegato A – Tabella A del presente contratto.

2. Nelle more dell'espletamento della procedura di abilitazione speciale e dell'istituzione di specifici percorsi di abilitazione, essendo decorsi i termini transitori di cui alla tabella A del D.P.R. 14.2.2016, n. 19 e del D.M. 9.5.2017, n. 259, per le classi di concorso A-53 – Storia della musica, A-55 – Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A-63 – Tecnologie musicali e A-64 – Teoria, analisi e composizione, hanno titolo al passaggio di ruolo e di cattedra gli aspiranti in possesso dell'abilitazione per le classi di concorso A-29, A-30 e A-56, nonché in possesso di titoli di cui all'allegato E del D.M. n. 259/2017 e, per la classe di concorso A-55, dei titoli di servizio ivi previsti. Sono inoltre abilitati per le predette classi di concorso gli assunti in ruolo dalle corrispettive graduatorie di merito del concorso bandito con D.D.G. 23.2.2016, n. 106 e dal corrispondente concorso bandito con decreto del Presidente della Regione 7.3.2016, n. 89, nonché gli abilitati a seguito del superamento delle procedure di cui ai D.D. 21.4.2020, n. 499 e 23.4.2020, n. 510 e delle corrispondenti procedure bandite, rispettivamente, con decreti del Presidente della Regione 9.6.2020, n. 233 e 26.5.2020, n. 217.”

Art. 24 - effettuazione dei movimenti

1. Il movimento dei trasferimenti e dei passaggi si attua nelle seguenti tre distinte fasi, precedute dalla operazione propedeutica sotto specificata:

operazione propedeutica: assegnazione della sede alle lavoratrici vittime di violenza;

I^a fase comunale dei trasferimenti: movimenti dei docenti richiedenti il trasferimento su cattedra o posto di altra istituzione scolastica nell'ambito del comune di titolarità e trasferimenti del personale titolare in altra scuola, perché trasferito nell'ultimo decennio in quanto soprannumerario, che chiede di tornare all'istituzione scolastica o, in subordine, nel comune di precedente titolarità; a tale fase partecipa anche il personale beneficiario della precedenza assoluta di cui al punto I) del comma 1 del precedente articolo 8;

II^a fase regionale dei trasferimenti: movimenti dei docenti richiedenti il trasferimento per comuni diversi da quelli di titolarità, trasferimenti d'ufficio in altro comune dei docenti soprannumerari, trasferimenti da posti di sostegno a posti comuni e viceversa, nell'ambito della Regione;

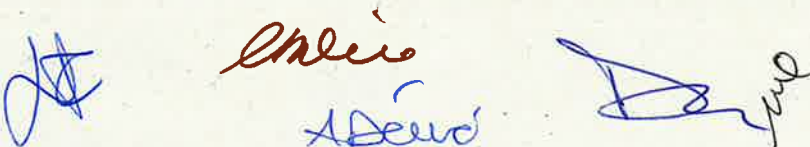
III^a fase della mobilità professionale e territoriale: passaggi di cattedra e di ruolo nell'ambito della Regione, trasferimenti e passaggi a scuole della Regione del personale non appartenente ai ruoli regionali.

Per le istituzioni scolastiche comprensive di scuola dell'infanzia e primaria, dalle quali dipendono scuole e plessi ubicati in comuni diversi, il riferimento territoriale utilizzato per l'individuazione delle fasi dei movimenti è rappresentato, per tutte le scuole e plessi ricompresi nell'istituzione scolastica, dal comune dove è ubicata la sede centrale dell'istituzione stessa.

I movimenti dei docenti titolari della scuola primaria su posto comune o di sostegno verso i posti di educazione motoria nella scuola primaria, e viceversa, sono equiparati a passaggi di cattedra.

2. Le operazioni di cui alla I^a fase si svolgono secondo il seguente ordine:

- 1) trasferimenti a domanda dei docenti non vedenti e emodializzati indipendentemente dal comune o provincia di provenienza beneficiari della precedenza di cui al punto I del comma 1 del precedente articolo 8 (sono compresi i trasferimenti da fuori Regione);
- 2) trasferimenti a domanda dei docenti trasferiti nell'ultimo decennio in quanto soprannumerari nell'istituzione scolastica di precedente titolarità beneficiari della precedenza di cui al punto II del comma 1 del precedente articolo 8;
- 3) trasferimenti a domanda, nell'ambito del comune di titolarità, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto III del comma 1 del precedente articolo 8, limitatamente al personale di cui ai punti 1) e 3);



- 4) trasferimenti a domanda, nell'ambito del comune di titolarità, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 3 del precedente articolo 5;
- 5) trasferimenti a domanda in istituzioni scolastiche del comune di titolarità. Nel corso di tali operazioni il trasferimento a domanda di un docente soprannumerario non può comportare il trasferimento d'ufficio fuori sede di altro docente che lo preceda nell'apposita graduatoria dei soprannumerari;
- 6) trasferimenti d'ufficio nell'ambito del comune di titolarità dei docenti soprannumerari che non hanno prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non hanno ottenuto il movimento a domanda.
- 7) trasferimenti a domanda dei docenti trasferiti nell'ultimo decennio in quanto soprannumerari nel comune di precedente titolarità beneficiari della precedenza di cui al punto V del comma 1 del precedente articolo 8.

3. Le operazioni di cui alla II^a fase si svolgono secondo il seguente ordine:

- 1) trasferimenti d'ufficio in comune diverso da quello di titolarità dei docenti soprannumerari che non hanno prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non hanno ottenuto il movimento a domanda; trasferimenti a domanda condizionata solo per la stessa tipologia di posto di titolarità;
- 2) trasferimenti a domanda, da fuori sede, degli insegnanti beneficiari delle precedenze di cui al punto III) del comma 1 del precedente articolo 8, con le priorità dallo stesso stabilite;
- 3) trasferimenti a domanda, da fuori sede, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto IV) del comma 1 del precedente articolo 8 per i genitori o i sostituti di cui alla lettera A) del medesimo comma, di persona con disabilità;
- 4) trasferimenti a domanda, da fuori sede, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto IV) del comma 1 del precedente articolo 8 per assistenza al coniuge/parte dell'unione civile/convivente di fatto di cui all'articolo 1, commi 36 e 37 della legge 20.05.2016 n. 76
- 5) trasferimenti a domanda, da fuori sede, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto IV) del comma 1 del precedente articolo 8 per assistenza al genitore con disabilità;
- 6) trasferimenti a domanda, da fuori sede, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto IV) del comma 1 del precedente articolo 8 per assistenza a fratelli e sorelle con disabilità non conviventi alle condizioni di cui al medesimo articolo 8 comma 1 punto IV lettera D del presente contratto;
- 7) trasferimenti a domanda, da fuori sede, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 3 del precedente articolo 5;
- 8) trasferimenti a domanda, da fuori sede, degli insegnanti beneficiari della precedenza di cui al punto VI) del comma 1 del precedente articolo 8;
- 9) trasferimento a domanda, da fuori sede, degli insegnanti beneficiari della precedenza di cui al punto VIII) del comma 1 del precedente articolo 8;
- 10) trasferimenti a domanda da fuori sede nell'ambito della Regione, compresi quelli dei docenti privi della sede;
- 11) trasferimenti a domanda da posto comune a posto di sostegno dei docenti senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune;
- 12) trasferimenti d'ufficio dei docenti privi di sede che non hanno prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non hanno ottenuto il movimento richiesto, con priorità per quelli cessati dal collocamento fuori ruolo;
- 13) trasferimenti a domanda da posto di sostegno a posto comune dei docenti senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune.

Nell'ambito delle operazioni della II^a fase di cui ai punti 2), 3), 4), 8) e 9) sono compresi i trasferimenti dei docenti titolari dei posti di sostegno che transitano sui posti comuni e viceversa anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune.



4. Le operazioni di cui alla *III^ fase* si svolgono secondo il seguente ordine:

A) Mobilità professionale regionale

- 1) passaggi di cattedra dei docenti non vedenti e emodializzati titolari nella Regione beneficiari della precedenza di cui al punto I del comma 1 del precedente articolo 8 (sono compresi i passaggi da fuori Regione);
- 2) passaggi di ruolo dei docenti non vedenti e emodializzati titolari nella Regione beneficiari della precedenza di cui al punto I del comma 1 del precedente articolo 8 (sono compresi i passaggi da fuori Regione);
- 3) passaggi di cattedra dei docenti titolari nella Regione provenienti da classi di concorso soppresse o con situazione di soprannumerarietà nel limite del riassorbimento dell'esubero;
- 4) passaggi di ruolo dei docenti titolari nella Regione provenienti da classi di concorso soppresse o con situazione di soprannumerarietà nel limite del riassorbimento dell'esubero o da eventuali analoghe situazioni relative ai ruoli della scuola dell'infanzia e primaria;
- 5) passaggi di cattedra dei docenti titolari nella Regione beneficiari della precedenza di cui al punto VII) del comma 1 del precedente articolo 8;
- 6) passaggi di ruolo dei docenti titolari nella Regione beneficiari della precedenza di cui al punto VII) del comma 1 del precedente articolo 8;
- 7) passaggi di cattedra dei docenti titolari nella Regione che non fruiscono di precedenza, ivi compresi i movimenti da e verso i posti di educazione motoria nella scuola primaria;
- 8) passaggi di ruolo dei docenti titolari nella Regione che non fruiscono di precedenza;

B) Trasferimenti e mobilità professionale da fuori Regione

- 1) trasferimenti a domanda da fuori Regione degli insegnanti beneficiari delle precedenza di cui al punto III) del comma 1 del precedente articolo 8, con le priorità dallo stesso stabilite;
- 2) trasferimenti a domanda da fuori Regione dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto IV del comma 1 del precedente articolo 8 per i genitori o i sostituti di cui alla lettera A) del medesimo comma, di persona con disabilità;
- 3) trasferimenti a domanda da fuori Regione dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto IV del comma 1 del precedente articolo 8 per assistenza al coniuge/parte dell'unione civile/convivente di fatto;
- 4) trasferimenti a domanda da fuori Regione dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto IV del comma 1 del precedente articolo 8 per assistenza al genitore disabile;
- 5) trasferimenti a domanda da fuori Regione degli insegnanti beneficiari della precedenza di cui al punto VI) del comma 1 del precedente articolo 8 per assistenza a fratelli e sorelle disabili non conviventi, alle condizioni di cui al medesimo articolo 8 comma 1 punto IV lettera D del presente contratto;
- 6) trasferimenti a domanda da fuori Regione degli insegnanti beneficiari della precedenza di cui al punto VIII) del comma 1 del precedente articolo 8;
- 7) trasferimenti a domanda, da fuori sede, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al comma 3 del precedente articolo 5;
- 8) trasferimenti a domanda da fuori Regione dei docenti che non fruiscono di precedenza;
- 9) passaggi di cattedra e di ruolo da fuori Regione dei docenti che non fruiscono di alcuna precedenza.

5. Nell'ambito di ciascuna delle fasi sopraindicate i movimenti verranno effettuati rispettando rigorosamente l'ordine di graduatoria di tutti gli aspiranti e le preferenze espresse nel modulo-domanda. A parità di punteggio e precedenza l'ordine è determinato dalla maggiore anzianità anagrafica.

6. Per i trasferimenti d'ufficio relativi ai posti comuni e di sostegno dell'organico funzionale nella scuola dell'infanzia e primaria, ferma restando la titolarità sull'istituzione scolastica dei posti medesimi, si procederà, sulla base di quanto previsto dal successivo comma 9, all'individuazione dell'istituzione più vicina a quella di precedente titolarità facendo riferimento alla scuola sede delle rispettive istituzioni.

7. Compiuta ciascuna delle tre fasi, le operazioni devono essere riprese per assegnare i posti che si siano eventualmente resi vacanti per effetto dei movimenti disposti nelle fasi precedenti. Le tre fasi si succedono nuovamente, nel medesimo ordine, fino a quando non siano stati effettuati tutti i movimenti possibili.

8. Qualora in una qualsiasi fase del movimento si renda possibile assegnare l'insegnante, già trasferito in una precedente fase, ad altra istituzione scolastica o posto indicato come più gradito, in luogo del trasferimento già deliberato, si dispone quello per l'istituzione o posto più gradito.

9. Il trasferimento d'ufficio di cui al punto 1) della II^a fase sarà effettuato per un'istituzione scolastica del comune più vicino a quello di precedente titolarità. Qualora nel comune più vicino a quello di precedente titolarità vi siano più istituzioni scolastiche sede dell'insegnamento di titolarità del docente soprannumerario, il trasferimento d'ufficio verrà disposto secondo quanto previsto dal precedente articolo 19, comma 4, punto 2), in ordine alla modalità di assegnazione delle cattedre in caso di preferenza sintetica. La viciniorietà è determinata sulla base delle distanze chilometriche prendendo a riferimento la distanza tra le località ove sono ubicati i Municipi dei comuni sede delle istituzioni scolastiche interessate. Ove ciò non sia possibile per carenza di posti in tutti i comuni della Regione, l'interessato sarà assegnato in soprannumero ad un posto dell'organico sede.

10. Il trasferimento d'ufficio dei docenti di cui al precedente articolo 2, comma 2, (docenti con sede provvisoria, docenti privi di sede in quanto soprannumerari sull'organico regionale e docenti che hanno perso la titolarità della sede ai sensi dell'articolo 47 del C.C.N.L. del comparto Istruzione e ricerca sottoscritto il 18.01.2024) che non hanno ottenuto il movimento a domanda sarà effettuato assegnando la prima sede disponibile in ambito regionale seguendo il criterio di viciniorietà di cui al precedente comma 9, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa; qualora tale preferenza sia sinteticamente riferita alla Regione, si considera come comune di partenza il comune di Aosta. Si considera come comune di partenza il comune di Aosta anche nel caso in cui il docente non abbia presentato la domanda di trasferimento.

11. I docenti soprannumerari su posti di sostegno, qualora non possano essere trasferiti d'ufficio per carenza di posti di sostegno in tutte le istituzioni scolastiche della Regione, saranno assegnati definitivamente o provvisoriamente, a seconda che abbiano o meno concluso il quinquennio di permanenza, a posti di tipo comune (con il punteggio spettante per il posto comune) o, infine, in soprannumero ad un posto dell'organico sede. L'assegnazione a posti di tipo comune viene effettuata prioritariamente nel corso dei trasferimenti d'ufficio nell'ambito del comune di titolarità (punto 6 della I^a fase) e, in subordine, nel corso dei trasferimenti d'ufficio di cui al punto 1) della II^a fase dei movimenti. L'eventuale assegnazione di carattere provvisorio è limitata al solo anno scolastico di assegnazione ed è utile ai fini del compimento del quinquennio; nel corso dei trasferimenti per l'anno scolastico successivo, l'insegnante sarà considerato perdente posto nell'ambito dell'istituzione scolastica di precedente titolarità. Se trasferito in via definitiva a posto di tipo comune, il docente avrà diritto al rientro nella sede di titolarità ai sensi del precedente articolo 8, punti II e V), esclusivamente per posto di sostegno e, nel caso in cui ottenga detto rientro, non decorrerà nuovamente il vincolo quinquennale di permanenza su tale tipologia di posto.

12. L'assegnazione provvisoria o definitiva su posti di tipo comune non si applica se nell'organico adeguato alla situazione di fatto è prevista la disponibilità di posti di sostegno sui quali è quindi possibile l'utilizzazione del docente soprannumerario su posto di sostegno per l'anno scolastico di riferimento. In tal caso il docente soprannumerario su posto sostegno è assegnato all'organico sede.

Art. 25 – personale assunto con contratto a tempo determinato finalizzato all'immissione in ruolo

1. I docenti assunti dalle Graduatorie Regionali per le Supplenze (GRS) della Valle d'Aosta a seguito della procedura straordinaria di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c-bis) del decreto legge 2.3.2024 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29.4.2024 n. 56 che ha esteso fino al 31 dicembre 2025 le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 5 a 11, del decreto legge 22.4.2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21.6.2023 n. 74, all'esito positivo del percorso annuale di formazione iniziale e prova e del giudizio positivo relativo alla lezione simulata di cui all'articolo 6 del D.M. 6.6.2024 n. 111, sono assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2024.

2. In caso di contrazione di posto nella scuola di servizio, il docente in questione è assegnato ad un posto di una istituzione scolastica tra quelli rimasti disponibili al termine delle operazioni di mobilità e comunque prima delle immissioni in ruolo.

3. L'assegnazione della sede di cui al precedente comma 2 trova applicazione anche in relazione ai docenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato finalizzato all'immissione in ruolo, sulla base dei concorsi, per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado indetti con decreto del Presidente della Regione n. 12 del 15.01.2024 e con decreto del Presidente della Regione n. 25 del 22.01.2025.

4. L'individuazione del docente perdente posto nella scuola di servizio, in caso di concorrenza tra docenti assunti dalla procedura straordinaria dalle Graduatorie Regionali per le Supplenze (GRS) della Valle d'Aosta e dalla procedura concorsuale di reclutamento, avverrà secondo il seguente ordine:

1. docenti assunti da procedura straordinaria GRS; in caso di docenti assunti da procedure riferite ad anni scolastici diversi, l'individuazione del docente perdente posto avverrà a partire dalla procedura straordinaria temporalmente più recente;
2. docenti assunti dalla procedura concorsuale; in caso di concorrenza tra più docenti della stessa procedura concorsuale sarà individuato quale perdente posto il docente che nella rispettiva graduatoria ha riportato il minor punteggio; in caso di docenti assunti da procedure concorsuali riferite ad anni scolastici diversi, l'individuazione del docente perdente posto avverrà a partire dalla procedura concorsuale più recente.

5. Ai fini dell'assegnazione della sede di cui al comma 2, i docenti interessati sono convocati presso la Struttura Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi per la scelta dell'istituzione scolastica che avverrà secondo il seguente ordine:

1. docenti assunti dalla procedura concorsuale secondo l'ordine di collocazione nella relativa graduatoria di merito;
2. docenti assunti da procedura straordinaria GRS secondo l'ordine di collocazione nella relativa Graduatoria Regionale per le Supplenze (GRS).

6. La suddetta convocazione è effettuata dopo l'adozione del decreto concernente la mobilità dell'anno scolastico per il quale si deve procedere alle assunzioni a tempo indeterminato.

7. Con apposito decreto della Dirigente della Struttura Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi è formalizzata l'assegnazione della sede scolastica disposta ai sensi del precedente comma 5.

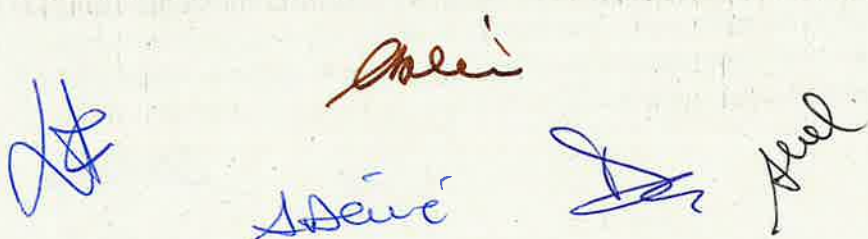
8. Il provvedimento di cui al precedente comma 7 è inviato ai competenti dirigenti delle istituzioni scolastiche per la notifica al personale interessato.

9. La procedura concernente l'assegnazione della sede di cui ai precedenti commi trova applicazione anche in relazione alla procedura straordinaria di assunzione dalla Graduatorie Regionali per le Supplenze (GRS) di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c-bis) del decreto legge 2.3.2024 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29.4.2024 n. 56 che ha esteso fino al 31 dicembre 2025 le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 5 a 11, del decreto legge 22.4.2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21.6.2023 n. 74, nei confronti dei docenti che non hanno superato il periodo di prova o lo hanno differito, reiterandolo nell'anno scolastico 2025/2026.

10. La procedura concernente l'assegnazione della sede di cui ai precedenti commi trova analogia applicazione nei confronti dei docenti assunti a tempo determinato finalizzato all'immissione in ruolo con contratto di lavoro a tempo determinato finalizzato all'immissione in ruolo, sulla base dei concorsi per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado indetti con decreto del Presidente della Regione n. 12 del 15.01.2024 e con decreto del Presidente della Regione n. 25 del 22.01.2025 che hanno rinviato il completamento del percorso di abilitazione in un momento successivo.

11. La procedura concernente l'assegnazione della sede di cui ai precedenti commi trova applicazione anche per le successive procedure straordinarie di assunzione dalla Graduatorie Regionali per le Supplenze (GRS) e per le successive procedure concorsuali con assunzione a tempo determinato finalizzato all'immissione in ruolo.

12. Il docente assunto con contratto a tempo determinato finalizzato all'immissione in ruolo su cattedra-orario costituita tra istituzioni scolastiche diverse sarà tenuto a completare l'orario di insegnamento nella seconda e nella terza eventuale istituzione, così come verrà indicato nel decreto di assegnazione della sede di cui al comma 7. Il docente dovrà intendersi titolare nella prima delle istituzioni indicate, per cui, se si libererà o si costituirà una cattedra nell'istituzione di titolarità, l'interessato sarà automaticamente ed immediatamente assorbito in tale istituzione. Non sono necessari a tal fine ulteriori provvedimenti da parte dell'Ufficio scolastico.



CAPO III - RESTITUZIONI AL RUOLO DI PROVENIENZA E RIAMMISSIONI IN SERVIZIO

Art. 26 - posti disponibili

1. Le restituzioni a domanda al ruolo di provenienza, previste dall'art. 515 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297, potranno essere disposte sui posti rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di trasferimento e passaggio della III fase nel limite del contingente ad esse riservato.
2. Le riammissioni in servizio, previste dall'art. 516 del D.Lgs. 16.4.1994, n. 297, potranno essere disposte, dopo le operazioni di trasferimento, passaggio e restituzione al ruolo di provenienza, nei limiti del 10% delle cattedre e posti assegnati, a norma del comma 6 del precedente articolo 16, al contingente riservato alla mobilità della III fase e solamente qualora l'intera disponibilità non si sia esaurita nel corso di tali operazioni.
3. Qualora i posti attribuiti ai trasferimenti da fuori Regione ed ai passaggi siano più di uno, ma meno di dieci, un posto potrà essere utilizzato per le operazioni di riammissione in servizio, a condizione che ne permanga la disponibilità dopo l'effettuazione di tali trasferimenti e passaggi e delle restituzioni al ruolo di provenienza.
4. Le operazioni di cui al presente capo saranno effettuate distintamente per le singole classi di concorso e per le singole tipologie di posto (comune, sostegno o educazione motoria nella scuola primaria).
5. I provvedimenti relativi alle operazioni di cui al presente articolo saranno adottati entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del decreto dei trasferimenti e dei passaggi di cui al precedente articolo 13, comma 3.
6. La riammissione in servizio nelle istituzioni scolastiche della Regione può essere disposta esclusivamente nei confronti del personale che apparteneva, all'atto della cessazione dal servizio, ai ruoli regionali istituiti con il D.P.R. 31.10.1975, n. 861.

Art. 27 - presentazione delle domande

1. La domanda di restituzione al ruolo di provenienza, redatta in carta semplice, dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici, le indicazioni relative al ruolo, alla tipologia di posto, alla classe di concorso ed alla sede di attuale titolarità.
Ai sensi dell'articolo 515 del D.lgs. n.297 del 16 aprile 1994 il personale docente che ha ottenuto il passaggio di ruolo deve presentare la suddetta domanda esclusivamente nel primo anno di servizio coincidente con il previsto periodo di formazione e prova e a condizione che non presenti domanda di mobilità. Il docente assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe spettata nel caso di permanenza nel ruolo stesso.
2. La domanda di riammissione in servizio, redatta in carta legale, dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici, le indicazioni relative alla sede di titolarità, al ruolo, alla tipologia di posto o alla classe di concorso di appartenenza al momento della cessazione dal servizio, nonché l'indicazione della causa della cessazione stessa. Nella domanda dovrà, altresì, essere dichiarato il possesso del requisito di piena conoscenza della lingua di francese previsto dalla vigente normativa per l'accesso ai ruoli regionali di cui al D.P.R. 31.10.1975, n. 861.
3. Nelle predette istanze dovranno essere esplicitamente indicati ed eventualmente documentati i motivi per i quali viene richiesta la restituzione o la riammissione.
4. Nelle suddette domande gli interessati dovranno, inoltre, elencare, in stretto ordine di preferenza, le sedi alle quali desiderano essere assegnati in caso di accoglimento delle domande stesse precisando, altresì, il proprio assenso o diniego ad accettare un'assegnazione d'ufficio in caso di indisponibilità delle sedi richieste.
5. Le domande, redatte nei modi sopraindicati, dovranno essere trasmesse tramite PEC all'indirizzo istruzione@pec.regione.vda.it alla Dirigente della Struttura Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi della Valle d'Aosta entro il termine di presentazione delle domande di mobilità previsto, per l'anno scolastico di riferimento, dal precedente articolo 3, comma 1. Si precisa che, nel caso in cui la domanda venga trasmessa tramite l'Istituzione Scolastica, non è necessario allegare il documento di identità del docente.

PERSONALE EDUCATIVO

TITOLO II

Art. 28 - disposizioni generali

1. I trasferimenti e i passaggi del personale educativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel Convitto Regionale "F. Chabod" di Aosta sono disciplinati, salvo per quanto disposto dai successivi articoli, dalle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente ed educativo statale per il triennio scolastico 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028 sottoscritto in data 10.03.2026, nonché nella relativa Ordinanza Ministeriale.

2. I trasferimenti e i passaggi del personale educativo a tempo indeterminato non appartenente ai ruoli regionali potranno essere disposti solamente nei confronti del personale che, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di mobilità, abbia già sostenuto con esito positivo la prova di accertamento della piena conoscenza della lingua francese, prevista dall'art. 6 del D.P.R. 31.10.1975, n. 861.

Art. 29 - modalità e termini per la presentazione delle domande

1. Le domande di trasferimento e di passaggio devono essere inoltrate tramite il portale informatico "Mobdoc" alla Dirigente della Struttura Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi della Valle d'Aosta entro il termine di presentazione delle domande di mobilità previsto, per l'anno scolastico di riferimento, secondo le modalità indicate all'articolo 5, comma 1, del precedente Titolo I.

Art. 30 - effettuazione dei movimenti e contenzioso

1. I trasferimenti e i passaggi del personale educativo saranno disposti dalla Dirigente della Struttura Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi della Valle d'Aosta.

2. Il decreto dei trasferimenti e passaggi sarà adottato nei termini e comunicato con le modalità previsti dall'articolo 13, comma 3, del precedente Titolo I.

3. In materia di contenzioso si applicano integralmente le disposizioni di cui all'articolo 14 del precedente Titolo I.

INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA

TITOLO III

Art. 31 - disposizioni generali

1. La mobilità territoriale e quella intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003, n. 186 è disciplinata, salvo per quanto disposto dai successivi articoli, dall'articolo 27 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente ed educativo statale per il triennio scolastico 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028 sottoscritto in data 10.03.2026, nonché dalle specifiche disposizioni attuative diramate con apposita Ordinanza Ministeriale.

2. La mobilità prevista dal precedente comma 1 degli insegnanti di religione cattolica non appartenenti ai ruoli regionali potrà essere disposta solamente nei confronti del personale che, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, abbia già sostenuto con esito positivo la prova di accertamento della piena conoscenza della lingua francese, prevista dall'art. 6 del D.P.R. 31.10.1975, n. 861.

Art. 32 - modalità e termini per la presentazione delle domande

1. Le domande di mobilità intersettoriale verso il diverso settore formativo degli insegnanti di religione cattolica appartenenti alla diocesi di Aosta e quelle di mobilità territoriale ed intersettoriale degli insegnanti di religione cattolica appartenenti a diocesi diverse da quella di Aosta, devono essere inoltrate tramite PEC

all'indirizzo istruzione@pec.regione.vda.it alla Dirigente della Struttura Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi della Valle d'Aosta nei termini previsti dall'Ordinanza Ministeriale di cui al comma 1 del precedente articolo 31. Si precisa che, nel caso in cui la domanda venga trasmessa tramite l'Istituzione Scolastica, non è necessario allegare il documento di identità del docente.

Art. 33 - effettuazione dei movimenti e contenzioso

1. La mobilità territoriale e intersettoriale di cui al precedente articolo 31 sarà disposta dalla Dirigente della Struttura Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi della Valle d'Aosta con le modalità previste dall'articolo 27 della sopracitata Ipotesi di C.C.N.I. sulla mobilità del personale scolastico e dall'Ordinanza Ministeriale di cui al comma 1 del precedente articolo 31.

2. Il decreto relativo alla suddetta mobilità sarà adottato nei termini e comunicato con le modalità previsti dall'articolo 13, comma 3, del precedente Titolo I. Il decreto medesimo sarà, inoltre, trasmesso alla diocesi di Aosta e, per quanto riguarda la mobilità degli insegnanti di religione cattolica provenienti dai ruoli statali, alla diocesi di provenienza.

3. In materia di contenzioso si applicano integralmente le disposizioni di cui all'articolo 14 del precedente Titolo I.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

TITOLO IV

ART. 34 – obblighi in materia di tutela del trattamento dei dati personali

1. Gli Uffici e le istituzioni scolastiche svolgono le attività di trattamento dei dati personali nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni, di cui al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, di cui alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014. In particolare, osservano la disciplina prevista nelle Linee guida in materia di:

a) comunicazione dei dati personali;

b) limiti alla diffusione dei dati personali, ivi compresi accorgimenti tecnici, aggiornamento dei dati personali e pubblicazione di graduatorie.

Gli Uffici raccomandano alle istituzioni scolastiche il rispetto di dette cautele con riferimento specifico alla pubblicazione delle graduatorie dei docenti perdenti posto.

2. Nel rispetto degli obblighi d'informazione nelle relazioni sindacali, le parti concordano che sarà cura dell'Amministrazione comunicare alle OO.SS. gli esiti analitici delle operazioni di mobilità, contenenti i dati nominativi del personale interessato, nelle date previste per la pubblicazione dei movimenti dalle OO.MM. sulla mobilità.

Le OO.SS. tratteranno i predetti dati osservando la disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

FURFARO Lisa

Dirigente della Struttura personale scolastico

LO NANO Valentina

Funzionario della Struttura personale scolastico

Lo Nemo

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

NOMINATIVI

F.L.C. C.G.I.L.

C.I.S.L. – Scuola

S.A.V.T. – École

S.N.A.L.S.

VINCI Davide

DÉMÉ Alessia

Alessia Demé

BOLICI Luigi

CELI Alessandro

TABELLA A

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E DELLA MOBILITA' PROFESSIONALE

TITOLO I: ANZIANITA' DI SERVIZIO		PUNTI
a)	per ogni anno di servizio comunque prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza (1)	6
a1)	per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza (1) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (2) in aggiunta al punteggio di cui alla lettera a)	6
b)	per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia (3)	6
b1)	- per ogni anno di servizio pre-ruolo, anche nella scuola dell'infanzia, prestato nel medesimo ruolo di titolarità, e riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole (2) (3), in aggiunta al punteggio di cui alla lettera b)	6
	- per ogni anno di servizio sia di ruolo che di pre-ruolo, anche nella scuola dell'infanzia, prestato in ruolo diverso da quello di attuale titolarità, riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera (3) effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole (2) (3), in aggiunta al punteggio di cui alla lettera b)	3
b2)	per la scuola primaria, per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera dall'a.s. 1992/93 fino all'a.s. 1997/98, in aggiunta al punteggio di cui alle lettere b) e b1) rispettivamente:	
	- se il servizio è stato prestato nell'ambito del plesso di titolarità	0,5
	- se il servizio è stato prestato al di fuori del plesso di titolarità	1
c)	per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità (4), in aggiunta a quello previsto dalle lettere a), a1), b), b1) e b2)	12
	per ogni ulteriore anno di servizio:	5
	- entro il quinquennio	6
	- oltre il quinquennio	
	per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia	
c1)	per la scuola primaria:	1,5
	- per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio, senza soluzione di continuità a partire dall'a.s. 1992/93 fino all'a.s. 1997/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera, in aggiunta a quello previsto dalle lettere a), a1), b), b2) e c)	
	- per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio, senza soluzione di continuità a partire dall'a.s. 1992/93 fino all'a.s. 1997/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera, in aggiunta a quello previsto dalle lettere a), a1), b), b2) e c)	3
d)	a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/2001 e fino all'a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento o passaggio in ambito regionale dalla propria istituzione scolastica di attuale titolarità o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo (4bis) pari a	10

TITOLO II: ESIGENZE DI FAMIGLIA (5)		PUNTI
a)	per ricongiungimento al coniuge / parte dell'unione civile / convivente di fatto ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli (6)	6
b)	per ogni figlio di età inferiore a sei anni (7)	5
c)	per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 18° anno di età (7), ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro	4
d)	per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (6) (8)	6







TITOLO III: TITOLI GENERALI (19)		PUNTI
a)	per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza (1) o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (9)	12
b)	per ulteriori concorsi pubblici ordinari per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza, diversi da quello di cui al punto a), per ogni concorso (9) (9bis)	6
c)	per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti, ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge 19.11.1990, n. 341 (artt. 4, 6, 8), ovvero dal decreto 3.11.1999, n. 509 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (10) (10 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)	5
d)	per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (11)	3
e)	per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno (12) previsto dagli statuti, ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge 19.11.1990, n. 341 (artt. 4, 6, 8), ovvero dal decreto 3.11.1999, n. 509 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (10 bis) ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o delle discipline attualmente insegnate dal docente (13) (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)	1
f)	per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2017 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (11)	
	per i trasferimenti	5
	per la mobilità professionale	6
g)	per il conseguimento del titolo di "Dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo)	5
	per i trasferimenti	6
	per la mobilità professionale	5
h)	per la scuola primaria, per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal Ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di ricerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'Università (14)	6
i)	per ogni partecipazione agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10.12.1997, n. 425 e al D.P.R. 23.7.1998, n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001 in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta dal docente di sostegno all'alunno con disabilità che sostiene l'esame	1
l)	crediti professionali: per ogni anno di servizio, e comunque per un periodo non inferiore a 180 giorni, prestato in utilizzazione nello stesso posto o classe di concorso per cui è richiesto il passaggio (9bis)	3
m)	ai docenti tutor e ai docenti dell'orientamento di cui alla Direttiva del Ministro dell'istruzione e del merito n. 11 del 21 aprile 2023 è attribuito un punteggio aggiuntivo per il servizio svolto in tale qualità ai sensi del Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 63 del 5 aprile 2023: - per almeno un triennio scolastico continuativo nella medesima istituzione scolastica (15) (16)	3
n)	per il servizio di ruolo prestato a decorrere dall'a.s. 2023/24 senza soluzione di continuità per tre anni scolastici nelle istituzioni scolastiche di attuale titolarità situate in aree a forte rischio di abbandono, individuate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023, nel caso di mancata presentazione di domanda di mobilità territoriale o professionale, di assegnazione provvisoria, di utilizzazione e - per almeno un triennio scolastico continuativo nella medesima istituzione scolastica	3
o)	CLIL di Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del D.M. del 30 settembre 2011 N.B.: • è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4, comma 2) • ha frequentato il corso metodologico • ha sostenuto la prova finale	1
p)	CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di Livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento N.B.: in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l'esame finale N.B.: I titoli relativi alle lettere c), d), e), f), g), h), m), n), o), p) anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di (18) punti	0,5
		10

Chelini

Ascare

Del

NOTE ALLA TABELLA A

AI FINI DELLA VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE RICHIESTA SI RICHIAMA QUANTO DISPOSTO DAL D.P.R. 28.12.2000, N. 445
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
(TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA)

- (1) Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente a) alla scuola dell'infanzia; b) alla scuola primaria; c) alla scuola secondaria di I grado; d) agli istituti di istruzione secondaria di II grado; e) alle istituzioni educative.
Va valutato nella misura prevista dalla presente voce anche il servizio prestato dal personale durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell'art. 17, comma 5, del C.C.N.L. sottoscritto il 29.11.2007.
Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali o nei posti di sostegno, qualora il trasferimento sia richiesto per posti di sostegno, il punteggio è raddoppiato.
Relativamente ai docenti delle scuole primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola di montagna ai sensi della legge 1.3.1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.
Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio prestato, a decorrere dall'anno scolastico 1978/79, dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 463/78, come insegnanti di scuola materna.
Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato.
- (2) La dizione "piccole isole" è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna). Ai fini dell'attribuzione del punteggio il servizio deve essere effettivamente prestato, salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico. Il punteggio aggiuntivo previsto per il servizio prestato nelle piccole isole è attribuito indipendentemente dal luogo di residenza dell'interessato.
- (3) L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio, è valutata punti 3 per ogni anno. L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza, è valutata punti 6 per ogni anno per tutti gli anni. Il servizio pre ruolo e un precedente servizio di altro ruolo è valutato punti 6 per ogni anno per tutti gli anni.
Nella misura della presente voce continua a trovare applicazione la disposizione secondo cui è valutato anche il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell'infanzia, fino al termine delle attività educative, nei limiti previsti dagli artt. 485, commi 5, 6 e 7, e 490 del decreto legislativo n. 297/94, nonché il servizio prestato in ruolo diverso riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del decreto-legge 19/6/70 n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26/7/70 n. 576 e successive integrazioni, ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno.
Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali o nei posti di sostegno, qualora il trasferimento sia richiesto per posti di sostegno, il punteggio è raddoppiato.
Relativamente ai docenti delle scuole primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola di montagna ai sensi della legge 1.3.1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.
Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio dei docenti appartenenti al ruolo dei laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado, prestato precedentemente nel ruolo dei diplomati e viceversa. Il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati.
Nella stessa misura va valutato, altresì, il servizio del personale educativo transitato nel ruolo degli insegnanti di scuola primaria e viceversa.
- (4) Il punteggio va attribuito soltanto se la scuola di titolarità giuridica e la scuola in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato. L'introduzione nell'a.s. 1998/99 dell'organico funzionale di circolo, per la scuola primaria, e nell'a.s. 1999/2000 per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria dei comuni di montagna e delle piccole isole, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Il trasferimento ottenuto precedentemente all'introduzione dell'organico funzionale tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio. Per la scuola primaria, il trasferimento tra i posti dell'organico funzionale (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio. Il punteggio va anche attribuito nel caso disciplinato dall'articolo 8, comma 1, punti II e V del C.C.R.I. concernente la mobilità (diritto di rientro nel decennio del personale trasferito in quanto soprannumerario). Per i docenti di istruzione secondaria di I e II grado il servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarità. Il punteggio va anche attribuito ai docenti, già titolari sulla ex classe 75/A e transitati sulla ex classe 76/A in forza della C.M. n. 215/95, nella sola ipotesi che non sia cambiata l'istituzione di titolarità. Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.
- (4bis) Ai fini della maturazione una tantum del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l'anno scolastico 2000/2001 e quelle per l'anno scolastico 2007/2008.
Con le domande di mobilità per l'anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per l'acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.
Le condizioni previste dalla lettera d) del titolo I della tabella si sono concretizzate se nel periodo indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola per non meno di 4 anni consecutivi. L'anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito regionale. Le condizioni si sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo appena considerato, un trasferimento da fuori Regione.
Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito regionale:
- domanda condizionata di trasferimento, in quanto individuati soprannumerari;
- domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nel quinquennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell'articolo 8 7, comma 1, del C.C.R.I.
Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che hanno presentato domanda di trasferimento, in ambito provinciale per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell'organico dello stesso circolo di titolarità.
Tale punteggio, una volta attribuito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito regionale, il trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria.
Nei riguardi del personale individuato soprannumerario e trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda (limitatamente ai docenti trasferiti d'ufficio a decorrere dal 1° settembre 2005) o trasferito a domanda condizionata, non fa perdere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo l'aver ottenuto nel corso del periodo di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell'articolo 8, comma 1, del C.C.R.I. il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda o l'assegnazione provvisoria.
Analogamente non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.
In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità, anche in ambito regionale, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato attribuito.
- (5) Le situazioni di cui al presente titolo non si valutano per i trasferimenti nell'ambito della stessa sede (per sede si intende Comune) e per la mobilità professionale.
- (6) Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari (per i docenti della scuola dell'infanzia e primaria detto comune deve essere compreso nell'ambito territoriale dell'istituzione scolastica richiesta) a condizione che essi, alla data di scadenza per la presentazione della domanda, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza del familiare a cui si chiede il ricongiungimento deve essere documentata ai sensi dell'articolo 9 del presente C.C.R.I. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi precedenti alla data di scadenza per la presentazione della domanda. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.
Il punteggio di ricongiungimento e quello per la cura e l'assistenza dei familiari - lettera d) del titolo II - spettano anche nel caso in cui nel comune ove si registra l'esigenza familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendono l'insegnamento del richiedente); in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le istituzioni scolastiche del comune più vicino, purché comprese tra le preferenze espresse; tale punteggio sarà attribuito anche nel caso di preferenza riferita al Comune che comprende le predette scuole.
I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c) e d) sono cumulabili tra loro.
Ai sensi della legge 20.5.2016, n. 76 per coniuge si intende anche la parte dell'unione civile.
Per il convivente di fatto si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 1, commi 36 e 37, della medesima legge 76/2016.

- (7) Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.
- (8) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:
- a) figlio minorato, ovvero coniuge o parte dell'unione civile o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
 - b) figlio minorato, ovvero coniuge o parte dell'unione civile o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto medesimo;
 - c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt. 114, 118 e 122 del D.P.R. 9.10.1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, del citato D.P.R. 309/90.
- (9) È equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorso a cattedre negli istituti di istruzione artistica. Si precisa che i concorsi ordinari a posti della scuola dell'infanzia non sono valutabili nell'ambito della scuola primaria, così come i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nell'ambito della scuola secondaria di II grado. Analogamente i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado sono valutabili esclusivamente nell'ambito del ruolo dei docenti diplomati. I concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi di scuola primaria. I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento. A norma dell'art. 16, ultimo comma, del D.L. 30.1.1976, n. 13, convertito con modificazioni nella legge 30.3.1976, n. 88, il concorso a cattedre di educazione fisica indetto con D.M. 5.5.1973, i cui atti sono stati approvati con D.M. 28.2.1980, è valevole esclusivamente per cattedre nella scuola secondaria di I grado. Sono ovviamente esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione. Sono altresì esclusi i concorsi indetti ai sensi del D.D.G. n. 85 del 1.2.2018, e del D.M. n. 631 del 25.9.2018 (è il corrispondente concorso indetto nella Regione autonoma Valle d'Aosta con decreto del Presidente della Regione n. 130 del 2.3.2018), del D.D.G. 1546 del 2018 (e il corrispondente concorso indetto nella Regione autonoma Valle d'Aosta con decreto del Presidente della Regione n. 26596 del 14/12/2018), del D.D.G. 510 del 2020 (e il corrispondente concorso indetto nella Regione autonoma Valle d'Aosta con decreto del Presidente della Regione n. 217 del 26/5/2020), del D.D.G. 1081 del 2022 (e il corrispondente concorso indetto nella Regione autonoma Valle d'Aosta con decreto del Presidente della Regione n. 660 del 28/11/2022), del D.D.G. 1327 del 2024 e del D.D.G. 1328 del 2024 (e il corrispondente concorso indetto nella Regione autonoma Valle d'Aosta con decreto del Presidente della Regione n. 507 del 7/10/2024).
- Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 5.5.1973, sono esclusi coloro che hanno conseguito la sola abilitazione riportando un punteggio inferiore a 52,50/75 nei concorsi ordinari per l'accesso a posti e cattedre nella scuola banditi antecedentemente alla legge 20.5.1982, n. 270.
- (9bis) Tale valutazione spetta limitatamente ai fini della mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo).
- (10) Il punteggio va attribuito al personale in possesso di laurea. Vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6, L. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4, 1° comma, L. 341/90) anche i corsi previsti dalla L. 341/90, art. 8 e realizzati dalle Università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato, nonché i corsi attivati dalle Università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8, L. 341/90), nonché i corsi previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509 e successive modifiche ed integrazioni.
- Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).
- (10bis) A norma dell'art. 10 del D.L. 1.10.1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30.11.1973, n. 766, le denominazioni di Università, Ateneo, Politecnico, Istituto di istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge.
- Si precisa che non rientra tra quelli valutabili il titolo di specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. n. 970/75, rilasciato anche con l'eventuale riferimento alla legge n. 341/90 - articoli 4, 6, 8.
- Non si valutano, inoltre, i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SSIS). Parimenti, non sono valutabili i PAS (Percorsi Abilitanti Speciali) né i TFA (Tirocinio Formativo Attivo).
- I suddetti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l'accesso ai ruoli sia per il passaggio.
- (11) Il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza.
- Il diploma di laurea in scienze motorie non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF).
- La laurea triennale o di I livello che consente l'accesso alla laurea specialistica o magistrale non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto a queste ultime.
- Analogamente il diploma accademico di primo livello non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma accademico del medesimo secondo livello.
- Il diploma di laurea in scienze della formazione primaria non si valuta in quanto è un titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza. Pertanto alla laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo infanzia, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola primaria, deve essere attribuito il relativo punteggio in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza; ai docenti in ruolo nella scuola dell'infanzia che siano in possesso di laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo primaria, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola dell'infanzia, verrà riconosciuto il relativo punteggio in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza.
- Il diploma di laurea in Didattica della musica non si valuta:
- ai docenti titolari delle classi di concorso A-29 e A-30 (ex 31/A e 32/A) in quanto titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza;
 - ai docenti titolari della classe di concorso A-56 (ex 77/A) qualora riconosciuto come titolo valido ope legis ai fini dell'accesso a tale classe di concorso (art. 1, comma 2bis del D.L. 3.7.2001, n. 255, convertito con modificazioni dalla L. n. 333/2001; art. 2, comma 4bis del D.L. n. 97/2004, convertito con modificazioni dalla L. n. 143/2004; art. 1, comma 605 della L. n. 296/2006).
- (12) Il punteggio può essere attribuito anche al personale diplomato.
- (13) I corsi tenuti a decorrere dall'anno accademico 2005/2006 saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale.
- (14) Il punteggio viene attribuito per il conseguimento di un solo titolo linguistico.
- (15) Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.
- (16) Il punteggio è attribuito una sola volta. Ai fini del calcolo del triennio va considerato il servizio prestato senza soluzione di continuità nella medesima istituzione scolastica e nella medesima figura professionale.
- (17) Rientrano nell'applicazione di tale misura i docenti in sovrannumero negli anni presi in considerazione ai fini dell'applicazione stessa, destinatari di mobilità d'ufficio o che abbiano presentato domanda di mobilità condizionata.
- (18) Tale limite massimo non si applica nel caso di mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo).
- (19) Sono considerati validi anche i titoli conseguiti all'estero che hanno ottenuto dagli organi competenti il riconoscimento accademico o il riconoscimento finalizzato, ai sensi della normativa vigente.

Adone

Abile

AA

hal

TABELLA B

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI D'UFFICIO
PER SOPPRESSIONE DI POSTO O DI CATTEDRA

TITOLO I: ANZIANITA' DI SERVIZIO		PUNTI
a)	per ogni anno di servizio comunque prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza (1)	6
a1)	per ogni anno di servizio effettivamente prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza (1) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (2) in aggiunta al punteggio di cui alla lettera a)	6
b)	- per ogni anno di servizio pre-ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera, compreso quello reso nella scuola dell'infanzia, prestato nel medesimo ruolo di titolarità (3)	
	a.s. 2025/2026	4
	a.s. 2026/2027	5
	a.s. 2027/2028	6
	- per ogni anno di servizio sia di ruolo che di pre-ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera, compreso quello reso nella scuola dell'infanzia, prestato in ruolo diverso da quello di titolarità, (3)	3
b1)	- per ogni anno di servizio pre-ruolo, anche nella scuola dell'infanzia, prestato nel medesimo ruolo di titolarità, e riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole (2) (3), in aggiunta al punteggio di cui alla lettera b)	
	a.s. 2025/2026	4
	a.s. 2026/2027	5
	a.s. 2027/2028	6
	- per ogni anno di servizio sia di ruolo che di pre-ruolo, anche nella scuola dell'infanzia, prestato in ruolo diverso da quello di attuale titolarità, riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera (3) effettivamente prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole (2) (3), in aggiunta al punteggio di cui alla lettera b)	3
b2)	per la scuola primaria, per ogni anno di servizio di ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera dall'a.s. 1992/93 fino all'a.s. 1997/98, in aggiunta al punteggio di cui alle lettere b) e b1) rispettivamente:	
	- se il servizio è stato prestato nell'ambito del plesso di titolarità	0,5
	- se il servizio è stato prestato al di fuori del plesso di titolarità	1
c)	per ogni anno di servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità nella scuola di attuale titolarità (4), in aggiunta a quello previsto dalle lettere a), a1), b), b1) e b2)	
	entro il triennio	4
	entro il quinquennio	5
	oltre il quinquennio	6
c1)	per la scuola primaria:	
	- per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio, senza soluzione di continuità a partire dall'a.s. 1992/93 fino all'a.s. 1997/98, come docente "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera, in aggiunta a quello previsto dalle lettere a), a1), b), b2) e c)	1,5
	- per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio, senza soluzione di continuità a partire dall'a.s. 1992/93 fino all'a.s. 1997/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera, in aggiunta a quello previsto dalle lettere a), a1), b), b2) e c)	3
d)	per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella sede di attuale titolarità senza soluzione di continuità (5), in aggiunta a quello previsto dalle lettere a), a1), b), b1) e b2)	1
e)	a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/2001 e fino all'a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento o passaggio in ambito regionale dalla propria istituzione scolastica di attuale titolarità o, pur avendo presentato domanda, l'abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo (4bis) pari a	10
TITOLO II: ESIGENZE DI FAMIGLIA (5bis)		PUNTI
a)	per ricongiungimento al coniuge / parte dell'unione civile / convivente di fatto ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli (6)	6
b)	per ogni figlio di età inferiore a sei anni (7)	5
c)	per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 18° anno di età (7), ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro	4
d)	per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (8)	6



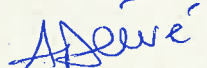





TITOLO III: TITOLI GENERALI (15)

		PUNTI
a)	per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza (1) o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (9)	12
b)	per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti, ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge 19.11.1990, n. 341 (artt. 4, 6, 8), ovvero dal decreto 3.11.1999, n. 509 e successive modifiche ed integrazioni, attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (10) (10bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici, o di corso)	5
c)	per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF)) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (11)	3
d)	per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno (12) previsto dagli statuti, ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge 19.11.1990, n. 341 (artt. 4, 6, 8), ovvero dal decreto 3.11.1999, n. 509 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (10bis) ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o delle discipline attualmente insegnate dal docente (13) (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)	1
e)	per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo livello (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio ordinamento, conseguito entro il 31.12.2017 - L. n. 228/2012) conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (11)	5
f)	per il conseguimento del titolo di "Dottorato di ricerca" (si valuta un solo titolo)	5
g)	per la scuola primaria, per la frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal Ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di ricerca (ex IRRSAE-IRRE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, INVALSI, INDIRE) e dell'Università (14)	1
h)	per ogni partecipazione agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10.12.1997, n. 425 e al D.P.R. 23.7.1998, n. 323, fino all'anno scolastico 2000/2001 in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta dal docente di sostegno all'alunno con disabilità che sostiene l'esame	1
i)	ai docenti tutor e ai docenti dell'orientamento di cui alla Direttiva del Ministro dell'istruzione e del merito n. 11 del 21 aprile 2023 è attribuito un punteggio aggiuntivo per il servizio svolto in tale qualità ai sensi del Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 63 del 5 aprile 2023: - per almeno un triennio scolastico continuativo nella medesima istituzione scolastica (15) (16)	3
l)	per il servizio di ruolo prestato a decorrere dall'a.s. 2023/24 senza soluzione di continuità per tre anni scolastici nelle istituzioni scolastiche di attuale titolarità situate in aree a forte rischio di abbandono, individuate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023, nel caso di mancata presentazione di domanda di mobilità territoriale o professionale, di assegnazione provvisoria, di utilizzazione e mancata accettazione di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso: (17) - per almeno un triennio scolastico continuativo nella medesima istituzione scolastica	3
m)	CLIL di Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, del D.M. del 30 settembre 2011 N.B.: il certificato viene rilasciato solo a chi: • è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art. 4, comma 2) • ha frequentato il corso metodologico • ha sostenuto la prova finale	1
n)	CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di Livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento N.B.: in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l'esame finale N.B.: I titoli relativi alle lettere b), c), d), e), f), g), i), l), m) e n) anche cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di punti	0,5
		10




NOTE ALLA TABELLA B

AI FINI DELLA VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE RICHIESTA SI RICHAMA QUANTO DISPOSTO DAL D.P.R. 28.12.2000, N. 445 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
(TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA)

- (1) Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente a) alla scuola dell'infanzia; b) alla scuola primaria; c) alla scuola secondaria di I grado; d) agli istituti di istruzione secondaria di II grado; e) alle istituzioni educative.
Va valutato nella misura prevista dalla presente voce anche il servizio prestato dal personale durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell'art. 17, comma 5, del C.C.N.L. sottoscritto il 29.11.2007.
Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali o nei posti di sostegno, qualora il trasferimento sia richiesto per posti di sostegno, il punteggio è raddoppiato.
Relativamente ai docenti delle scuole primarie, per ogni anno di insegnamento nelle scuole di montagna ai sensi della legge 1.3.1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.
Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio prestato, a decorrere dall'anno scolastico 1978/79, dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 463/78, come insegnanti di scuola materna.
Per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio è raddoppiato.
- (2) La dizione "piccole isole" è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione delle due isole maggiori (Sicilia e Sardegna). Ai fini dell'attribuzione del punteggio il servizio deve essere effettivamente prestato, salvo le assenze per gravidanza, puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico. Il punteggio aggiuntivo previsto per il servizio prestato nelle piccole isole è attribuito indipendentemente dal luogo di residenza dell'interessato.
- (3) L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio, è valutata punti 3 per ogni anno. L'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza, è valutata punti 3 per ogni anno per tutti gli anni. Il servizio pre-ruolo ai fini della compilazione delle graduatorie interne per l'individuazione del perdente posto viene valutato:
a.s. 2025/2026 - 4 punti per ogni anno;
a.s. 2026/2027 - 5 punti per ogni anno;
a.s. 2027/2028 - 6 punti per ogni anno.
Tale punteggio viene riconosciuto a condizione che il servizio pre-ruolo sia stato prestato nel medesimo ruolo di attuale titolarità.
In merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo e di pre-ruolo, prestato in un ruolo diverso, si precisa che gli anni di servizio di ruolo e di pre-ruolo prestati nella scuola dell'infanzia si valutano 3 punti per ogni anno per tutti gli anni ai sensi della presente voce, nella scuola primaria (e viceversa), mentre si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado. Gli anni di un precedente servizio di ruolo e di pre-ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si valutano 3 punti per ogni anno per tutti gli anni, sempre ai sensi della presente voce, nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa), mentre si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi se attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia.
Nella misura della presente voce continua a trovare applicazione la disposizione secondo cui è valutato anche il servizio pre-ruolo prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell'infanzia, fino al termine delle attività educative, nei limiti previsti dagli artt. 485, commi 5, 6 e 7, e 490 del decreto legislativo n. 297/94, nonché il servizio prestato in ruolo diverso riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del decreto-legge 19/6/70 n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26/7/70 n. 576 e successive integrazioni, ovvero il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno.
Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali o nei posti di sostegno, qualora il trasferimento sia richiesto per posti di sostegno, il punteggio è raddoppiato.
Relativamente ai docenti delle scuole primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola di montagna ai sensi della legge 1.3.1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.
Va valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio dei docenti appartenenti al ruolo dei laureati degli istituti di istruzione secondaria di II grado, prestato precedentemente nel ruolo dei diplomati e viceversa. Il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati.
Nella stessa misura va valutato, altresì, il servizio del personale educativo transitato nel ruolo degli insegnanti di scuola primaria e viceversa.
- (4) Il punteggio va attribuito soltanto se la scuola di titolarità giuridica e la scuola in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato. L'introduzione nell'a.s. 1998/99 dell'organico funzionale di circolo, per la scuola primaria, e nell'a.s. 1999/2000 per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria dei comuni di montagna e delle piccole isole, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Il trasferimento ottenuto precedentemente all'introduzione dell'organico funzionale tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio. Per la scuola primaria, il trasferimento tra i posti dell'organico funzionale (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità del servizio. Il punteggio va anche attribuito nel caso disciplinato dall'articolo 8, comma 1, punti II e V, del C.C.R.I. concernente la mobilità (diritto di rientro nel decennio del personale trasferito in quanto soprannumerario). Per i docenti di istruzione secondaria di I e II grado il servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarità. Il punteggio va anche attribuito ai docenti, già titolari sulla ex classe 75/A e transitati sulla ex classe 76/A in forza della C.M. n. 215/95, nella sola ipotesi che non sia cambiata l'istituzione di titolarità. Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.
- (4bis) Ai fini della maturazione una tantum del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l'anno scolastico 2000/2001 e quelle per l'anno scolastico 2007/2008.
Con le domande di mobilità per l'anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per l'acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.
Le condizioni previste dalla lettera e) del titolo I della tabella si sono concretizzate se nel periodo indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola per non meno di 4 anni consecutivi: l'anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito regionale. Le condizioni si sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo appena considerato, un trasferimento da fuori Regione.
Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito regionale:
- domanda condizionata di trasferimento, in quanto individuati soprannumerari;
- domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nel quinquennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell'articolo 8, comma 1, del C.C.R.I.
Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che hanno presentato domanda di trasferimento, in ambito provinciale per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell'organico dello stesso circolo di titolarità.
Tale punteggio, una volta attribuito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito regionale, il trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria.
Nei riguardi del personale individuato soprannumerario e trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda (limitatamente ai docenti trasferiti d'ufficio a decorrere dal 1° settembre 2005) o trasferito a domanda condizionata, non fa perdere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo l'aver ottenuto nel corso del periodo di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell'articolo 8, comma 1, del C.C.R.I. il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda o l'assegnazione provvisoria.
Analogamente non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.
In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità, anche in ambito regionale, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato attribuito.
- (5) Il punteggio va attribuito soltanto se la sede di titolarità giuridica e la sede in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato. Il punteggio va anche attribuito nel caso disciplinato dall'articolo 8, comma 1, punti II e V, del C.C.R.I. concernente la mobilità (diritto di rientro nel

SA

Adelino

[Signature]

[Signature]

Amor

- decennio del personale trasferito in quanto soprannumerario). Per i docenti di istruzione secondaria di I e II grado il servizio deve essere altresì prestato nella classe di concorso di attuale titolarità. Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda. Per sede si intende Comune.
- (5bis) Ai fini della formulazione della graduatoria per l'individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerare in questo caso come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal Comune di attuale titolarità, sono valutate nella seguente maniera:
- lettera a) (ricongiungimento al coniuge, ecc.) vale quando il familiare è residente nel Comune di titolarità del docente (per i docenti di scuola dell'infanzia e primaria il comune di residenza del familiare deve essere compreso nell'ambito territoriale dell'istituzione scolastica di titolarità); tale punteggio spetta anche nel caso in cui nel Comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendono l'insegnamento del richiedente) e il comune sede dell'istituzione di titolarità risulti essere quello più vicino al comune di residenza del familiare;
 - lettera b) e lettera c) valgono sempre;
 - lettera d) (cura e assistenza dei figli minorati, ecc.) vale quando il Comune in cui può essere prestata l'assistenza coincide con il Comune di titolarità del docente oppure è ad esso vicino, qualora nel comune medesimo non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili.
- Il punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di trasferimento d'ufficio del soprannumerario.
- (6) Il punteggio spetta solo per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di scadenza per la presentazione della domanda, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza del familiare a cui si chiede il ricongiungimento deve essere documentata ai sensi dell'articolo 9 del presente C.C.R.L. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di scadenza per la presentazione della domanda. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.
- I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c) e d) sono cumulabili tra loro.
- Ai sensi della legge 20.5.2016, n. 76 per coniuge si intende anche la parte dell'unione civile.
- Per il convivente di fatto si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 1, commi 36 e 37, della medesima legge 76/2016.
- (7) Il punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.
- (8) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:
- a) figlio minorato, ovvero coniuge o parte dell'unione civile o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;
 - b) figlio minorato, ovvero coniuge o parte dell'unione civile o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto medesimo;
 - c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt. 114, 118 e 122 del D.P.R. 9.10.1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, del citato D.P.R. 309/90.
- (9) È equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in tema di concorso a cattedre negli istituti di istruzione artistica. Si precisa che i concorsi ordinari a posti della scuola dell'infanzia non sono valutabili nell'ambito della scuola primaria, così come i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nell'ambito della scuola secondaria di II grado. Analogamente i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado sono valutabili esclusivamente nell'ambito del ruolo dei docenti diplomati. I concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi di scuola primaria. I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento. A norma dell'art. 16, ultimo comma, del D.L. 30.1.1976, n. 13, convertito con modificazioni nella legge 30.3.1976, n. 88, il concorso a cattedre di educazione fisica indetto con D.M. 5.5.1973, i cui atti sono stati approvati con D.M. 28.2.1980, è valevole esclusivamente per cattedre nella scuola secondaria di I grado. Sono ovviamente esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione. Sono altresì esclusi i concorsi indetti ai sensi del D.D.G. n. 85 del 1.2.2018, e del D.M. n. 631 del 25.9.2018 (e il corrispondente concorso indetto nella Regione autonoma Valle d'Aosta con decreto del Presidente della Regione n. 130 del 2.3.2018), del D.D.G. 1546 del 2018 (e il corrispondente concorso indetto nella Regione autonoma Valle d'Aosta con decreto del Presidente della Regione n. 26596 del 14/12/2018), del D.D.G. 510 del 2020 (e il corrispondente concorso indetto nella Regione autonoma Valle d'Aosta con decreto del Presidente della Regione n. 217 del 26/5/2020), del D.D.G. 1081 del 2022 (e il corrispondente concorso indetto nella Regione autonoma Valle d'Aosta con decreto del Presidente della Regione n. 660 del 28/11/2022), del D.D.G. 1327 del 2024 e del D.D.G. 1328 del 2024 (e il corrispondente concorso indetto nella Regione autonoma Valle d'Aosta con decreto del Presidente della Regione n. 507 del 7/10/2024).
- Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 5.5.1973, sono esclusi coloro che hanno conseguito la sola abilitazione riportando un punteggio inferiore a 52,50/75 nei concorsi ordinari per l'accesso a posti e cattedre nella scuola banditi precedentemente alla legge 20.5.1982, n. 270.
- (10) Il punteggio va attribuito al personale in possesso di laurea. Vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli Statuti delle Università (art. 6, L. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4, 1° comma, L. 341/90) anche i corsi previsti dalla L. 341/90, art. 8 e realizzati dalle Università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato, nonché i corsi attivati dalle Università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8, L. 341/90), nonché i corsi previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509 e successive modifiche ed integrazioni.
- Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).
- (10bis) A norma dell'art. 10 del D.L. 1.10.1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30.11.1973, n. 766, le denominazioni di Università, Ateneo, Politecnico, Istituto di istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge.
- Si precisa che non rientra tra quelli valutabili il titolo di specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. n. 970/75, rilasciato anche con l'eventuale riferimento alla legge n. 341/90 - articoli 4, 6, 8.
- Non si valutano, inoltre, i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SSIS).
- I suddetti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi per l'accesso al ruolo.
- (11) Il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza.
- Il diploma di laurea in scienze motorie non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF).
- La laurea triennale o di I livello che consente l'accesso alla laurea specialistica o magistrale non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto a queste ultime.
- Analogamente il diploma accademico di primo livello non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma accademico del medesimo secondo livello.
- Il diploma di laurea in scienze della formazione primaria non si valuta in quanto è un titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza. Pertanto alla laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo infanzia, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola primaria, deve essere attribuito il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza; ai docenti in ruolo nella scuola dell'infanzia che siano in possesso di laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo primaria, titolo non utile ai fini dell'accesso al ruolo della scuola dell'infanzia, verrà riconosciuto il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza.
- Il diploma di laurea in Didattica della musica non si valuta:
- ai docenti titolari delle classi di concorso A-29 e A-30 (ex 31/A e 32/A) in quanto titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza;
 - ai docenti titolari della classe di concorso A-56 (ex 77/A) qualora riconosciuto come titolo valido ope legis ai fini dell'accesso a tale classe di concorso (art. 1, comma 2bis del D.L. 3.7.2001, n. 255, convertito con modificazioni dalla L. n. 333/2001; art. 2, comma 4bis del D.L. n. 97/2004, convertito con modificazioni dalla L. n. 143/2004; art. 1, comma 605 della L. n. 296/2006).
- (12) Il punteggio può essere attribuito anche al personale diplomato.
- (13) I corsi tenuti a decorrere dall'anno accademico 2005/2006 saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale.
- (14) Il punteggio viene attribuito per il conseguimento di un solo titolo linguistico.
- (15) Sono considerati validi i titoli conseguiti all'estero che hanno ottenuto dagli organi competenti il riconoscimento accademico o il riconoscimento finalizzato, ai sensi della normativa vigente.

[Handwritten signatures and initials]

- 4) di aver prestato il seguente servizio in scuole di montagna (limitatamente agli insegnanti di scuola primaria) ovvero in scuole situate nelle piccole isole, ovvero in scuole o istituti situati in Paesi in via di sviluppo:
- a) servizio di ruolo = anni scolastici _____ per complessivi anni _____ (da riportare nell'apposito riquadro della casella 4 del modulo-domanda);
- b) servizio pre-ruolo = anni scolastici _____ per complessivi anni _____ (da riportare nell'apposito riquadro della casella 4 del modulo-domanda);
- 5) di aver prestato servizio in scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o in classi differenziali o su posti di sostegno con il possesso del prescritto titolo di specializzazione (limitatamente ai docenti che chiedono il trasferimento o il passaggio per posti di sostegno):
- a) servizio di ruolo = anni scolastici _____ per complessivi anni _____ (da riportare nell'apposito riquadro della casella 5 del modulo-domanda);
- b) servizio pre-ruolo = anni scolastici _____ per complessivi anni _____ (da riportare nell'apposito riquadro della casella 5 del modulo-domanda);
- 6) di aver prestato servizio di ruolo come specialista per l'insegnamento della lingua straniera (limitatamente agli insegnanti di scuola primaria), nell'ambito del plesso o circolo di titolarità negli anni scolastici _____ e al di fuori del plesso o circolo di titolarità negli anni scolastici _____ per complessivi anni _____ (da riportare negli appositi riquadri della casella 6 del modulo-domanda).

Data _____

Firma del docente _____

- (1) Nel computo dell'anzianità di servizio vanno detratti i periodi di aspettativa non utili ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio.
- (2) Le presenti voci (lettera a e lettera b) vanno compilate, rispettivamente, solo se nel periodo tra la data di decorrenza giuridica e quella di decorrenza economica della nomina nel ruolo di appartenenza non è stato prestato alcun servizio o se il servizio è stato prestato in altro ruolo. In tutti gli altri casi, ivi compresa la retrodatazione a seguito di giudizio, la relativa anzianità deve essere ricompresa in quella di cui al punto 1).
- (3) Nella mobilità a domanda la valutazione del servizio non di ruolo è effettuata per intero.
- (4) Il servizio pre-ruolo è valutabile solo se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio e con qualifica non inferiore a "buono", o "senza demerito" nei casi in cui sia stata attribuita la qualifica. Detto servizio è valutabile se prestato in scuole secondarie statali o parificate o annesse ad educandi femminili statali, in scuole elementari statali o parificate o annesse ad educandi femminili statali, in scuole materne statali o comunali autorizzate, in scuole popolari, sussidiarie o sussidiate, in convitti nazionali o parificati. Si ricorda, inoltre, che gli anni di servizio pre-ruolo sono valutabili se prestati alle seguenti condizioni:
- a) per gli anni scolastici dal 1955/56 al 1973/74, in relazione a quanto stabilito dall'art. 7 della legge 19.3.1955, n. 160 al professore deve essere stata attribuita la qualifica;
- b) per gli anni scolastici dal 1945/46 al 1973/74 l'insegnante elementare deve aver prestato servizio per una durata non inferiore a quella occorrente per acquisire titolo di professore; la retribuzione nei mesi estivi (dal 1° febbraio continuativamente sino al termine delle lezioni con partecipazione all'inizio delle operazioni di scrutini o esami), ovvero un periodo non continuativo corrispondente a quello iniziato dal 1° febbraio, qualora il docente abbia almeno iniziato le operazioni di scrutini ed esami percependo lo stipendio estivo, ovvero per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi;
- c) per gli anni scolastici anteriori al 1974/75 l'insegnante di scuola materna deve aver prestato servizio per almeno cinque mesi con relativa qualifica;
- d) per gli anni scolastici dal 1974/75 in poi l'insegnante di scuola materna deve aver prestato servizio per almeno 180 giorni.
- e) per gli anni scolastici dal 1974/75 in poi l'insegnante di scuola elementare ed il professore devono aver prestato servizio per almeno 180 giorni oppure ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
- (5) Depennare la dicitura che non interessa.
- (6) Detto servizio è valutabile solo se prestato, col possesso del prescritto titolo di studio, in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo.
- (7) R (ruolo); SAS (supplente annuale sovrintendenza); STS (supplente temporaneo sovrintendenza fino al termine delle attività didattiche); SAP (supplente annuale preside); STP (supplente temporaneo preside fino al termine delle attività didattiche); SSP (supplente saltuario preside).
- (8) La compilazione della presente colonna, mediante l'indicazione del totale dei giorni di supplenza prestati nell'anno scolastico di riferimento, è alternativa alla compilazione delle colonne intestate "dal" - "al", nelle quali devono essere riportate, rispettivamente, la data di inizio e di termine dei singoli periodi di supplenza. Il totale dei giorni di supplenza deve essere riportato nella colonna intestata "totale giorni" deve essere decurtato dei periodi di assenza non utili ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio.

Adami
Mele
Del

Dichiaro sotto la mia personale responsabilità:

- a) retrodatazione, agli effetti giuridici, della nomina di cui al punto 1) non coperta da servizio (2)
- b) retrodatazione, agli effetti giuridici, della nomina di cui al punto 1) coperta da servizio non prestato nel ruolo di appartenenza (2).....
- c) per i docenti di scuola secondaria di I° e II° grado:
servizio prestato in ruolo dell'istruzione secondaria diverso da quello di attuale appartenenza
- d) per i docenti di scuola dell'infanzia e primaria:
servizio prestato in ruolo dell'infanzia o primaria, compreso quello del personale educativo, diverso da quello di attuale appartenenza

	dal	al	aa.	mm.	gg.
a					

di avere, quindi, un'anzianità di servizio, valutabile ai sensi del titolo I, lettera b), della tabella di valutazione, di anni _____;

- 3) - barrare la casella che interessa e elencare nel prospetto il relativo servizio:
- ☐ per il personale che ha ottenuto il formale riconoscimento del servizio pre-ruolo: di avere ottenuto il riconoscimento dei servizi pre-ruolo elencati nel sotto riportato prospetto, nella misura di _____ (8);
- ☐ per il personale nei cui confronti non sia ancora stato adottato il decreto formale di riconoscimento dei servizi pre-ruolo: di aver prestato, con il possesso del prescritto titolo di studio, i servizi pre-ruolo elencati nel sotto riportato prospetto (3), ivi compreso il servizio militare di leva o per richiamo a servizio equiparato (4) (5) e i servizi pre-ruolo in scuole speciali o su posti di sostegno prestati senza il prescritto titolo di specializzazione;
- ☐ per i docenti titolari nelle scuole secondarie di I° e di II° grado già di ruolo nella scuola dell'infanzia o primaria: di aver prestato, precedentemente alla nomina nel ruolo di attuale appartenenza, il servizio di ruolo e non di ruolo (3) elencato nel sotto riportato prospetto;
- ☐ per i docenti titolari nella scuola dell'infanzia e primaria già di ruolo nella scuola secondaria di I° o di II° grado: di aver prestato, precedentemente alla nomina nel ruolo di attuale appartenenza, il servizio di ruolo e non di ruolo (3) elencato nel sotto riportato prospetto;

[illegible]

Nel caso in cui lo spazio non sia sufficiente, proseguire la dichiarazione su altro allegato B1, debitamente datato e sottoscritto, compilando il prospetto del punto 3.

per un totale di anni ____ (8).

At Meri

[Signature]

Adewe

segue Allegato B1

- 4) di aver prestato il seguente servizio in scuole di montagna (limitatamente agli insegnanti di scuola primaria) ovvero in scuole situate nelle piccole isole, ovvero in scuole o istituti situati in Paesi in via di sviluppo:

a servizio di ruolo = anni scolastici _____ per complessivi anni _____;
b) servizio pre-ruolo = anni scolastici _____ per complessivi anni _____;

- 5) di aver prestato servizio in scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o in classi differenziali o su posti di sostegno con il possesso del prescritto titolo di specializzazione (limitatamente ai docenti titolari su posto di sostegno):
a) servizio di ruolo = anni scolastici _____ per complessivi anni _____;
b) servizio pre-ruolo = anni scolastici _____ per complessivi anni _____;
- 6) di aver prestato servizio di ruolo come specialista per l'insegnamento della lingua straniera (limitatamente agli insegnanti di scuola primaria), nell'ambito del plesso o circolo di titolarità negli anni scolastici _____ e al di fuori del plesso o circolo di titolarità negli anni scolastici _____ per complessivi anni _____.

Data _____

Firma del docente _____

- (1) Nel computo dell'anzianità di servizio vanno detratti i periodi di aspettativa non utili ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio.
- (2) Le presenti voci (lettera a e lettera b) vanno compilate, rispettivamente, solo se nel periodo tra la data di decorrenza giuridica e quella di decorrenza economica della nomina nel ruolo di appartenenza non è stato prestato alcun servizio o se il servizio è stato prestato in altro ruolo. In tutti gli altri casi, ivi compresa la retrodatazione a seguito di giudicato, la relativa anzianità deve essere ricompresa in quella di cui al punto 1).
- (3) Il servizio pre-ruolo è valutabile solo se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio e con qualifica non inferiore a "buono", o "senza demerito" nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica. Detto servizio è valutabile se prestato in scuole secondarie statali o parificate o annesse ad educandi femminili statali, in scuole elementari statali o parificate o annesse ad educandi femminili statali, in scuole materne statali o comunali autorizzate, in scuole popolari, sussidiarie o sussidiate, in convitti nazionali in qualità di educatore. Si ricorda, inoltre, che gli anni di servizio pre-ruolo sono valutabili se prestati alle seguenti condizioni:
a) per gli anni scolastici dal 1955/56 al 1973/74, in relazione a quanto stabilito dall'art. 7 della legge 19.3.1955, n. 160 al professore deve essere stata attribuita la qualifica;
b) per gli anni scolastici dal 1945/46 al 1973/74 l'insegnante elementare deve aver prestato servizio per una durata non inferiore a quella occorrente per acquisire titolo alla retribuzione nei mesi estivi (dal 1° febbraio continuativamente sino al termine delle lezioni con partecipazione all'inizio delle operazioni di scrutini o esami), ovvero per un periodo non continuativo corrispondente a quello iniziato dal 1° febbraio, qualora il docente abbia almeno iniziato le operazioni di scrutini ed esami percependo lo stipendio estivo, ovvero per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi;
c) per gli anni scolastici anteriori al 1974/75 l'insegnante di scuola materna deve aver prestato servizio per almeno cinque mesi con relativa qualifica;
d) per gli anni scolastici dal 1974/75 in poi l'insegnante di scuola materna deve aver prestato servizio per almeno 180 giorni.
e) per gli anni scolastici dal 1974/75 in poi l'insegnante di scuola elementare ed il professore devono aver prestato servizio per almeno 180 giorni oppure ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
- (4) Depennare la dicitura che non interessa.
- (5) Detto servizio è valutabile solo se prestato, col possesso del prescritto titolo di studio, in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo.
- (6) R (ruolo); SAS (supplente annuale sovrintendenza); STS (supplente temporaneo sovrintendenza fino al termine delle attività didattiche); SAP (supplente annuale preside); STP (supplente temporaneo preside fino al termine delle attività didattiche); SSP (supplente saltuario preside).
- (7) La compilazione della presente colonna, mediante l'indicazione del totale dei giorni di supplenza prestati nell'anno scolastico di riferimento, è alternativa alla compilazione delle colonne intestate "dal" - "al", nelle quali devono essere riportate, rispettivamente, la data di inizio e di termine dei singoli periodi di supplenza. Il totale dei giorni riportato nella colonna intestata "totale giorni" deve essere decurtato dei periodi di assenza non utili ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio.
- (8) La valutazione del servizio pre-ruolo è effettuata ai sensi dell'articolo 10, comma 4.

St *maia*
Spévé *ser* *mel*

DICHIARAZIONE PUNTEGGIO "UNA TANTUM" (1)

Barrare la casella che interessa

a) Per il personale che chiede, per la prima volta con la presente domanda di mobilità, l'attribuzione del punteggio "una tantum":

Dichiaro sotto la mia personale responsabilità di non aver presentato, per gli anni scolastici (indicare tre anni scolastici continuativi compresi tra l'a.s. 2000/2001 e l'a.s. 2007/2008):

- 1) anno scolastico _____
- 2) anno scolastico _____
- 3) anno scolastico _____

domanda di trasferimento volontaria o passaggio in ambito regionale dalla propria istituzione scolastica di attuale titolarità o, pur avendo presentato domanda, di averla revocata nei termini previsti.

b) Per il personale che ha ottenuto, per la prima volta, l'attribuzione del punteggio "una tantum" in una precedente domanda presentata per le operazioni di mobilità relative agli anni scolastici compresi tra il 2003/2004 ed il 2007/2008:

Dichiaro sotto la mia personale responsabilità di aver ottenuto l'attribuzione del punteggio "una tantum" nelle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2003/2004 e di non aver ottenuto, a decorrere dal 1° settembre 2003, il trasferimento a domanda o il passaggio o, a decorrere dal 1° settembre 2004, il trasferimento a domanda, il passaggio o l'assegnazione provvisoria.

oppure

dichiaro sotto la mia personale responsabilità di aver ottenuto l'attribuzione del punteggio "una tantum" nelle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2004/2005 - 2005/2006 - 2006/2007 - 2007/2008 (cancellare gli anni scolastici che non interessano) e di non aver ottenuto, successivamente a tale attribuzione, il trasferimento a domanda, il passaggio o l'assegnazione provvisoria.

c) Per il personale che ha ottenuto, per la prima volta, l'attribuzione del punteggio "una tantum" in una precedente domanda presentata per le operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2008/2009 o ad un anno scolastico successivo:

dichiaro sotto la mia personale responsabilità di aver ottenuto l'attribuzione del punteggio "una tantum" nelle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico _____ (indicare l'anno scolastico della mobilità in cui è stata ottenuta, per la prima volta, l'attribuzione del punteggio "una tantum") e di non aver ottenuto, successivamente a tale attribuzione, il trasferimento a domanda, il passaggio o l'assegnazione provvisoria.

Data _____

Firma del docente _____

(1) Nota 4bis delle tabelle di valutazione A e B.

Ai fini della maturazione una tantum del punteggio è utile un triennio compreso nel periodo intercorrente tra le domande di mobilità per l'anno scolastico 2000/2001 e quelle per l'anno scolastico 2007/2008.

Con le domande di mobilità per l'anno scolastico 2007/2008 si è, infatti, concluso il periodo utile per l'acquisizione del punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.

Le condizioni previste dalla lettera d) ovvero dalla lettera e) del titolo I, rispettivamente della tabella A e B, si sono concretizzate se nel periodo indicato è stato prestato servizio nella stessa scuola per non meno di 4 anni consecutivi: l'anno di arrivo, più i successivi 3 anni in cui non è stata presentata domanda di mobilità volontaria in ambito regionale. Le condizioni si sono realizzate anche se si è ottenuto, nel periodo appena considerato, un trasferimento da fuori Regione.

Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuto anche a coloro che, nel suddetto periodo, hanno presentato in ambito regionale:

- domanda condizionata di trasferimento, in quanto individuati soprannumerari;
- domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità, nel quinquennio di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell'art. 8, comma 1.

Tale punteggio viene, inoltre, riconosciuta anche a coloro che hanno presentato domanda di trasferimento, in ambito provinciale per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell'organico dello stesso circolo di titolarità.

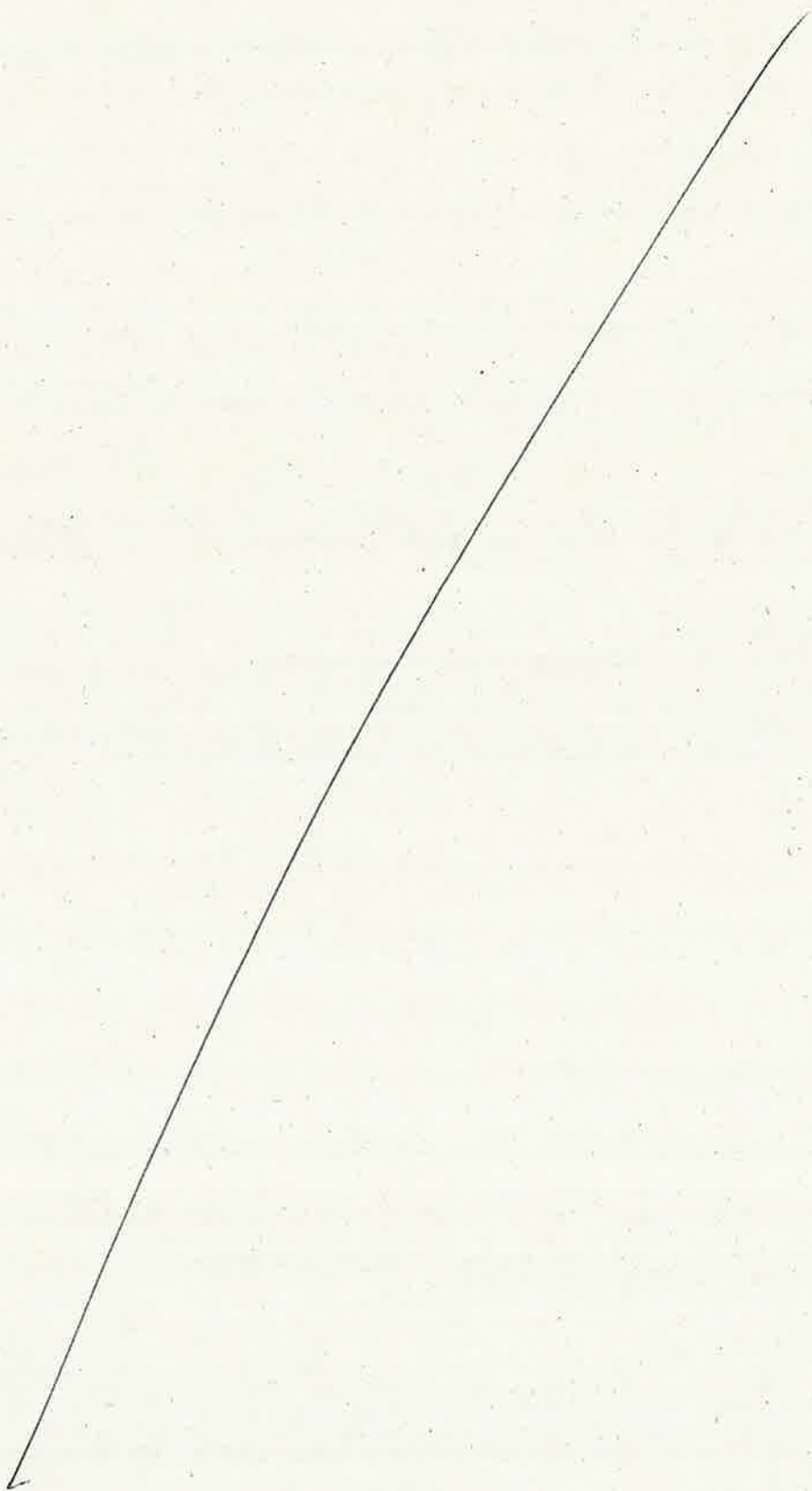
Tale punteggio, una volta attribuito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito regionale, il trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria.

Nei riguardi del personale individuato soprannumerario e trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda (limitatamente ai docenti trasferiti d'ufficio a decorrere dal 1° settembre 2005) o trasferito a domanda condizionata, non fa perdere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo l'aver ottenuto nel corso del periodo di fruizione del diritto alla precedenza di cui ai punti II e V dell'art. 8, comma 1, il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità o il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda o l'assegnazione provvisoria.

Analogamente non perde il riconoscimento del punteggio aggiuntivo il docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata che nel periodo di cui sopra non chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.

In ogni caso la sola presentazione della domanda di mobilità, anche in ambito regionale, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo una volta che lo stesso è stato attribuito.

[Handwritten signatures and initials]



At

Adewo

Chin

Mull

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni)

___ L ___ SOTTOSCRITT ___
NAT ___ A ___
IL/L' _____ A CONOSCENZA
DELLE MISURE PREVISTE DALL'ART. 75 (DECADENZA DAI BENEFICI
EVENTUALMENTE CONSEGUITI) E DALL'ART. 76 (NORME PENALI) DEL
D.P.R. 28.12.2000, N. 445, IN CASO DI DICHIARAZIONI NON
CORRISPONDENTI AL VERO, DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI

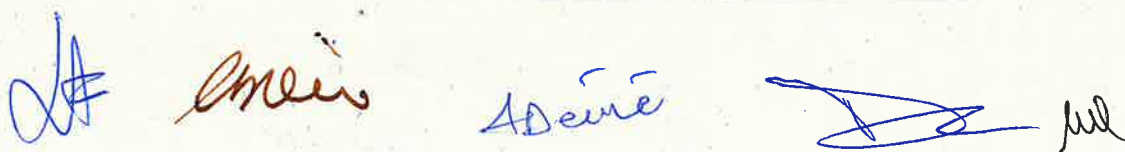
DICHIARA

- I SEGUENTI STATI, QUALITA' PERSONALI E FATTI:

- DI AVER PRESO VISIONE DELL'INFORMATIVA DI CUI ALL'ART. 13 DEL
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
UE 2016/679 RIPORTATA SUL RETRO.

DATA _____

FIRMA _____



INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI UE 2016/679

In relazione ai dati personali comunicati alla Sovrintendenza agli studi – Struttura personale scolastico e necessari per l'espletamento delle procedure relative alla mobilità del personale docente ed educativo, nonché al trattamento degli stessi, si forniscono, ai sensi dell'art. 13 del suddetto Regolamento, le seguenti informazioni:

L'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta, contattabile all'indirizzo pec segretario_generale@pec.regione.vda.it.

I dati di contatto del Responsabile delle protezione dei dati

Il responsabile della protezione dei dati della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI privacy@regione.vda.it, con una comunicazione avente la seguente intestazione: "All'attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste".

Finalità del trattamento

I dati forniti verranno trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico e per l'adempimento degli obblighi di legge relativi al contratto di lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e in base agli obblighi e ai compiti previsti nel vigente provvedimento concernente il procedimento della mobilità.

I destinatari e le categorie di destinatari cui i dati vengono/verranno comunicati

Il Titolare si avvale, nello svolgimento delle proprie attività, di soggetti esterni i quali potrebbero venire a conoscenza dei dati conferiti. Detti soggetti (quali, a titolo esemplificativo, SER.VAL SRL, GPI S.p.A.) sono stati nominati, con separato atto, "Responsabili esterni del trattamento" ai sensi dell'art. 28 GDPR 2016/679.

Il trattamento autorizzato consiste nell'acquisizione, archiviazione ed elaborazione dei dati tramite i software da questi forniti.

Su tali soggetti sono imposti da parte della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative dirette a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.

I dati possono essere comunicati a Istituzioni Scolastiche ed Università, Comuni, Organizzazioni sindacali e Tribunali, per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali ovvero per verifiche d'ufficio, nei limiti previsti da leggi o da regolamenti.

I dati personali sono altresì trattati dal personale dipendente dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento medesimo.

Modalità di trattamento

I dati forniti saranno sottoposti a trattamento cartaceo e elettronico, non saranno tuttavia sottoposti a processi decisionali completamente automatizzati e di profilazione.

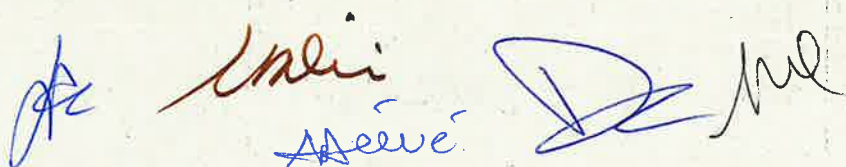
Il periodo di conservazione

Il periodo è quello suggerito dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini di archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

Diritti dell'interessato

L'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento. In particolare, potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali o opporsi al trattamento nei casi ivi previsti, inviando l'istanza al DPO della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente informativa.

L'interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito: www.garanteprivacy.it.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni)

___ L ___ SOTTOSCRITT ___
NAT ___ A ___
IL/L' ___ A CONOSCENZA DELLE MISURE
PREVISTE DALL'ART. 75 (DECADENZA DAI BENEFICI EVENTUALMENTE
CONSEGUITI) E DALL'ART. 76 (NORME PENALI) DEL D.P.R. 28.12.2000, N.
445, IN CASO DI DICHIARAZIONI NON CORRISPONDENTI AL VERO, DI
FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI

D I C H I A R A

- I SEGUENTI STATI, QUALITA' PERSONALI E FATTI (A):

- DI AVER PRESO VISIONE DELL'INFORMATIVA DI CUI ALL'ART. 13 DEL
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
UE 2016/679 RIPORTATA SUL RETRO.

DATA _____

FIRMA _____ (B)

- (A) La dichiarazione può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri
soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza.
- (B) La dichiarazione è sottoscritta in presenza del dipendente dell'istituzione scolastica
addetto a ricevere la domanda, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

VISTO: il docente ha sottoscritto la dichiarazione in mia presenza in data

IL DIPENDENTE DELLA SEGRETERIA SCOLASTICA ADDETTO ALLA RICEZIONE

COGNOME NOME _____ FIRMA _____



INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI UE 2016/679

In relazione ai dati personali comunicati alla Sovrintendenza agli studi – Struttura personale scolastico e necessari per l'espletamento delle procedure relative alla mobilità del personale docente ed educativo, nonché al trattamento degli stessi, si forniscono, ai sensi dell'art. 13 del suddetto Regolamento, le seguenti informazioni:

L'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta, contattabile all'indirizzo pec segretario_generale@pec.regione.vda.it.

I dati di contatto del Responsabile delle protezione dei dati

Il responsabile della protezione dei dati della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI privacy@regione.vda.it, con una comunicazione avente la seguente intestazione: "All'attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste".

Finalità del trattamento

I dati forniti verranno trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico e per l'adempimento degli obblighi di legge relativi al contratto di lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e in base agli obblighi e ai compiti previsti nel vigente provvedimento concernente il procedimento della mobilità.

I destinatari o le categorie di destinatari cui i dati vengono/verranno comunicati

Il Titolare si avvale, nello svolgimento delle proprie attività, di soggetti esterni i quali potrebbero venire a conoscenza dei dati conferiti. Detti soggetti (quali, a titolo esemplificativo, SER.VAL SRL, GPI S.p.A.) sono stati nominati, con separato atto, "Responsabili esterni del trattamento" ai sensi dell'art. 28 GDPR 2016/679.

Il trattamento autorizzato consiste nell'acquisizione, archiviazione ed elaborazione dei dati tramite i software da questi forniti.

Su tali soggetti sono imposti da parte della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative dirette a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.

I dati possono essere comunicati a Istituzioni Scolastiche ed Università, Comuni, Organizzazioni sindacali e Tribunali, per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali ovvero per verifiche d'ufficio, nei limiti previsti da leggi o da regolamenti.

I dati personali sono altresì trattati dal personale dipendente dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento medesimo.

Modalità di trattamento

I dati forniti saranno sottoposti a trattamento cartaceo e elettronico, non saranno tuttavia sottoposti a processi decisionali completamente automatizzati e di profilazione.

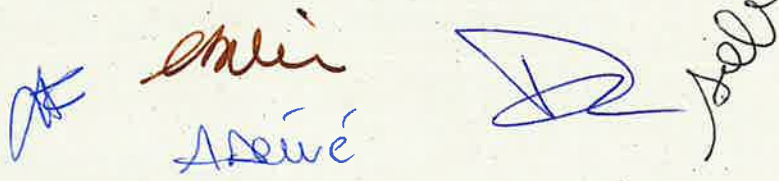
Il periodo di conservazione

Il periodo è quello suggerito dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini di archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

Diritti dell'interessato

L'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento. In particolare, potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali o opporsi al trattamento nei casi ivi previsti, inviando l'istanza al DPO della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente informativa.

L'interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito: www.garanteprivacy.it.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(artt. 19 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni)

(si utilizza per atti o documenti conservati o rilasciati da una Pubblica Amministrazione, titoli di studio o di servizio, pubblicazioni e documenti fiscali)

L SOTTOSCRITT

NAT A

IL/L' _____ A CONOSCENZA DELLE MISURE
PREVISTE DALL'ART. 75 (DECADENZA DAI BENEFICI EVENTUALMENTE
CONSEGUITI) E DALL'ART. 76 (NORME PENALI) DEL D.P.R. 28.12.2000, N.
445, IN CASO DI DICHIARAZIONI NON CORRISPONDENTI AL VERO, DI
FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI

DICHIARA

- CHE L'ALLEGATA COPIA DEL *(descrivere il documento)*

E' CONFORME ALL'ORIGINALE

- DI AVER PRESO VISIONE DELL'INFORMATIVA DI CUI ALL'ART. 13 DEL
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
UE 2016/679 RIPORTATA SUL RETRO.

DATA

FIRMA _____ (A)

(A) La dichiarazione è sottoscritta in presenza del dipendente dell'istituzione scolastica addetto a ricevere la domanda, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

VISTO: il docente ha sottoscritto la dichiarazione in mia presenza in data

IL DIPENDENTE DELLA SEGRETERIA SCOLASTICA ADDETTO ALLA RICEZIONE

COGNOME NOME FIRMA

da
mei
Z
mei

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI UE 2016/679

In relazione ai dati personali comunicati alla Sovrintendenza agli studi – Struttura personale scolastico e necessari per l'espletamento delle procedure relative alla mobilità del personale docente ed educativo, nonché al trattamento degli stessi, si forniscono, ai sensi dell'art. 13 del suddetto Regolamento, le seguenti informazioni:

L'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta, contattabile all'indirizzo pec segretario_generale@pec.regione.vda.it.

I dati di contatto del Responsabile delle protezione dei dati

Il responsabile della protezione dei dati della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI privacy@regione.vda.it, con una comunicazione avente la seguente intestazione: "All'attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste".

Finalità del trattamento

I dati forniti verranno trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico e per l'adempimento degli obblighi di legge relativi al contratto di lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e in base agli obblighi e ai compiti previsti nel vigente provvedimento concernente il procedimento della mobilità.

I destinatari o le categorie di destinatari cui i dati vengono/verranno comunicati

Il Titolare si avvale, nello svolgimento delle proprie attività, di soggetti esterni i quali potrebbero venire a conoscenza dei dati conferiti. Detti soggetti (quali, a titolo esemplificativo, SER.VAL SRL, GPI S.p.A.) sono stati nominati, con separato atto, "Responsabili esterni del trattamento" ai sensi dell'art. 28 GDPR 2016/679.

Il trattamento autorizzato consiste nell'acquisizione, archiviazione ed elaborazione dei dati tramite i software da questi forniti.

Su tali soggetti sono imposti da parte della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative dirette a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati.

I dati possono essere comunicati a Istituzioni Scolastiche ed Università, Comuni, Organizzazioni sindacali e Tribunali, per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali ovvero per verifiche d'ufficio, nei limiti previsti da leggi o da regolamenti.

I dati personali sono altresì trattati dal personale dipendente dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento medesimo.

Modalità di trattamento

I dati forniti saranno sottoposti a trattamento cartaceo e elettronico, non saranno tuttavia sottoposti a processi decisionali completamente automatizzati e di profilazione.

Il periodo di conservazione

Il periodo è quello suggerito dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini di archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

Diritti dell'interessato

L'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento. In particolare, potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali o opporsi al trattamento nei casi ivi previsti, inviando l'istanza al DPO della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente informativa.

L'interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito: www.garanteprivacy.it.

Handwritten signatures:
- A blue signature (possibly "A")
- A red signature (possibly "Mlin")
- A blue signature (possibly "Adewé")
- A black signature (possibly "D")

MODELLO DA UTILIZZARE PER LA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA AI FINI DELLA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI SOPRANNUMERARI

DICHIARAZIONE DI SERVIZIO CONTINUATIVO

SEZIONE A - per il personale titolare ed in servizio nella stessa scuola e che non si trovi nella condizione di cui alla sezione C.
La compilazione della presente sezione è alternativa a quella delle sezioni B e C.

Dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, di prestare servizio, nel corrente anno scolastico ____/____ presso l'unità scolastica _____, ubicata nel comune di _____, di attuale titolarità e di aver prestato ininterrottamente servizio nella medesima unità scolastica (1), conservandone la titolarità, dall'anno scolastico ____/____ (2) (3);

SEZIONE B - per il personale titolare di posto comune e utilizzato su posto di sostegno
La compilazione della presente sezione è alternativa a quella delle sezioni A e C.

Dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, di essere utilizzato, nel corrente anno scolastico ____/____, su posto di sostegno presso l'istituzione scolastica _____, ubicata nel comune di _____ e di aver prestato ininterrottamente servizio presso l'istituzione scolastica di attuale titolarità _____, ubicata nel comune di _____ (1), conservandone la titolarità, dall'anno scolastico ____/____ (2) (3) (4);

SEZIONE C - per il personale che si trova nel decennio successivo al trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata.
La compilazione della presente sezione è alternativa a quella delle sezioni A e B.

Dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, di essere stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata, a decorrere dal 1° settembre _____, dall'istituzione scolastica _____, ubicata nel comune di _____, all'istituzione scolastica di attuale titolarità _____, ubicata nel comune di _____ e di aver successivamente prestato il seguente servizio (5) (6):

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1) anno scolastico ____/____ | presso istituzione scolastica _____ |
| 2) anno scolastico ____/____ | presso istituzione scolastica _____ |
| 3) anno scolastico ____/____ | presso istituzione scolastica _____ |
| 4) anno scolastico ____/____ | presso istituzione scolastica _____ |
| 5) anno scolastico ____/____ | presso istituzione scolastica _____ |
| 6) anno scolastico ____/____ | presso istituzione scolastica _____ |
| 7) anno scolastico ____/____ | presso istituzione scolastica _____ |
| 8) anno scolastico ____/____ | presso istituzione scolastica _____ |
| 9) anno scolastico ____/____ | presso istituzione scolastica _____ |

SEZIONE D - per il personale titolare ed in servizio nello stesso comune (2) (7)

Dichiaro altresì di aver prestato ininterrottamente servizio nel comune di attuale titolarità _____ (8), conservando la titolarità in altre unità scolastiche del comune stesso, nei seguenti anni scolastici:

- | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1) anno scolastico ____/____ | 3) anno scolastico ____/____ | 5) anno scolastico ____/____ |
| 2) anno scolastico ____/____ | 4) anno scolastico ____/____ | 6) anno scolastico ____/____ |

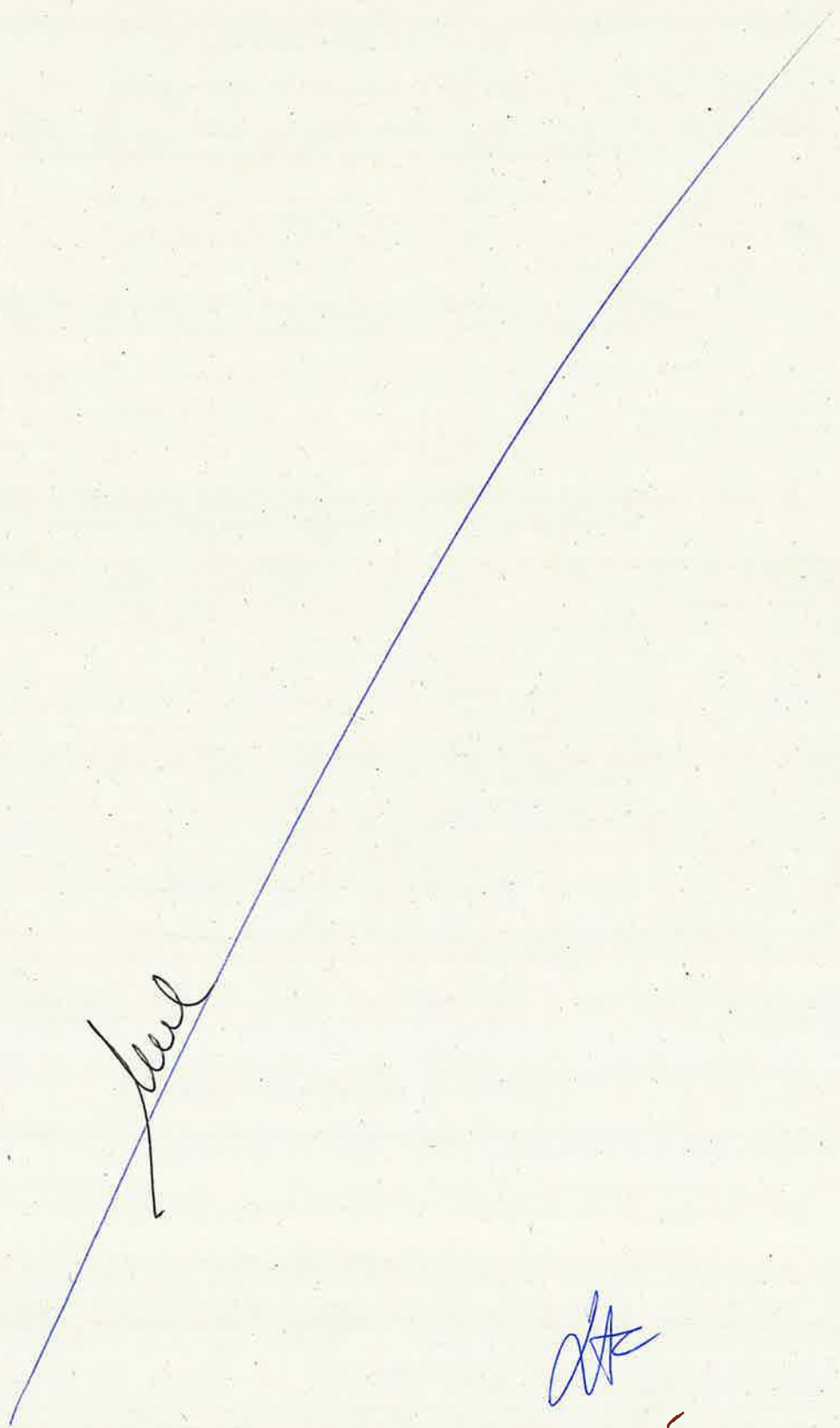
SEZIONE E - per il personale docente di scuola primaria

Dichiaro di aver prestato servizio di ruolo come docente specialista/specializzato (cancellare la dicitura che non interessa) per l'insegnamento della lingua straniera senza soluzione di continuità nel triennio dall'anno scolastico ____/____ all'anno scolastico ____/____.

Data _____

Firma del docente _____

- =====
- (1) L'introduzione nell'a.s. 1998/99 dell'organico funzionale di circolo per la scuola primaria e nell'a.s. 1999/2000 per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria dei comuni di montagna e delle piccole isole, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Il trasferimento ottenuto precedentemente all'introduzione dell'organico funzionale tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio. Per la scuola primaria, il trasferimento tra i posti dell'organico funzionale (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio.
 - (2) E' da escludere l'anno scolastico prestato in sede provvisoria.
 - (3) Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui alla lettera c) del titolo I della tabella di valutazione, non si considera interruttivo del servizio nella stessa scuola il servizio prestato in altra scuola a seguito di trasferimento come soprannumerario, a condizione che l'interessato abbia ottenuto nel successivo quinquennio, o a partire dall'anno scolastico 2010/2011 nel successivo sessennio, o partire dall'anno scolastico 2011/2012 nel successivo settennio, o a partire dall'anno scolastico 2012/2013 nel successivo decennio, il rientro nella scuola di precedente titolarità. A decorrere dalle operazioni di mobilità riferite all'anno scolastico 2005/2006, il predetto rientro deve essere avvenuto beneficiando della precedenza assoluta.
 - (4) Non interrompe la continuità del servizio riferita alla scuola di attuale titolarità l'utilizzazione a domanda o d'ufficio su posti di sostegno anche in istituzioni scolastiche, scuole, circoli o sedi diverse da quella di titolarità.
 - (5) Elencare il servizio prestato nell'anno scolastico del trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata e nei dieci anni scolastici successivi, fino all'anno scolastico in corso compreso, ancorché lo stesso non sia valutabile.
 - (6) Non interrompe la continuità del servizio l'utilizzazione nell'istituzione scolastica di precedente titolarità; la continuità del servizio non è, inoltre, interrotta nei casi previsti dall'art. 10, comma 9.
 - (7) Il punteggio per il servizio continuativo prestato nel comune di attuale titolarità non è cumulabile, per lo stesso anno scolastico, con quello relativo alla continuità del servizio nell'istituzione scolastica di titolarità.
 - (8) Indicare il Comune ove è ubicata l'istituzione scolastica di attuale titolarità.



Atk

mei

Deu

Deu

ELENCO DELLE SEDI SCOLASTICHE REGIONALI DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ESPRIMIBILI COME PREFERENZE

ISTITUZIONI SCOLASTICHE e SEDI ASSOCIATE di SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	SEDI SCOLASTICHE DIPENDENTI		
	SCUOLA DELL'INFANZIA	SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
"San Francesco" AOSTA	Aosta – Gianni Rodari Aosta – Excenex	Aosta – Centro	Aosta – San Francesco
"Saint-Roch" AOSTA	Aosta – Via Antica Vetreria Aosta – Quartiere Dora	Aosta – Ponte di Pietra Aosta – Quartiere Dora	Aosta – Saint-Roch
"Luigi Einaudi" AOSTA	Aosta – C. Gex Aosta – Porossan	Aosta – Einaudi Aosta – Porossan	Aosta – Einaudi
"Emile Lexert" AOSTA	Aosta – Quartiere Cogne Aosta – S. Allende	Aosta – Quartiere Cogne Aosta – E. Ramires	Aosta – E. Lexert
"Eugenia Martinet" AOSTA	Aosta – Saint-Martin de Corléans Aosta – O. Marcoz	Aosta – Saint-Martin de Corléans (G. Pezzoli)	Aosta – Cerlogne
"Valdigne Mont-Blanc" MORGEX	Courmayeur La Salle – Derby La Thuile Morgex Pré-Saint-Didier	Courmayeur La Salle La Thuile Morgex Pré-Saint-Didier	Morgex
Sede associata di scuola secondaria di primo grado di COURMAYEUR			Courmayeur
"Jean-Baptiste Cerlogne" ST-PIERRE	Aymavilles Saint-Nicolas Saint-Pierre Sarre – C. Blanc (cap.) Sarre – V. Bernin (Montan)	Aymavilles Saint-Nicolas Saint-Pierre Sarre – C. Blanc (cap.) Sarre – V. Bernin (Montan)	
"Maria Ida Viglino" VILLENEUVE	Arvier Avisé - Runaz Cogne Introd Rhêmes-Notre-Dame – (Don Aristide Jean Alexis Blanchet) Rhêmes-Saint-Georges Valgrisenche Valsavarenche Villeneuve	Arvier Cogne Introd Rhêmes-Notre-Dame – (Don Aristide Jean Alexis Blanchet) Rhêmes-Saint-Georges Valgrisenche Valsavarenche Villeneuve	Villeneuve
Sede associata di scuola secondaria di primo grado di COGNE			Cogne

Handwritten signatures and initials:






ISTITUZIONI SCOLASTICHE e SEDI ASSOCIATE di SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	SEDI SCOLASTICHE DIPENDENTI		
	SCUOLA DELL'INFANZIA	SCUOLA PRIMARIA	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
"Unité des Communes Valdôtaines Grand Combin" GIGNOD	Doues Etroubles Gignod Oyace – (Camille Vuillermin) Roisan Valpelline Aosta - Signayes	Doues Gignod – Capoluogo Gignod – Variney Oyace – (Camille Vuillermin) Roisan Saint-Rhémy en Bosses Valpelline	Gignod – Variney
"Unité des Communes Valdôtaines Mont Emilius 1" NUS	Fénis Nus Saint-Marcel	Fénis Nus Saint-Marcel	Nus
"Unité des Communes Valdôtaines Mont Emilius 2" QUART	Brissogne Quart – Chantignan Quart – Villair Saint-Christophe – Bret Saint-Christophe – Pallein	Brissogne Quart – Villair – (Maria Giuseppina Barbara Ronc) Saint-Christophe – Bret Saint-Christophe – Pallein	Quart-Villair – Don Bénigne Favre
"Unité des Communes Valdôtaines Mont Emilius 3" CHARVENSOD	Charvensod – Capoluogo Charvensod – Félinaz Gressan - Capoluogo Gressan – Chevrot Jovençon Pollein	Charvensod – Capoluogo Charvensod – Félinaz Gressan – Capoluogo Gressan – Chevrot Jovençon Pollein	Charvensod – Pont Suaz
"Abbé Prosper Duc" CHATILLON	Chambave Châtillon – Chaméran Châtillon – La Sounère Pontey Verrayes – capoluogo Verrayes – Champagnet	Chambave Châtillon (Amato Pio Aymonod) Châtillon – La Sounère Pontey Verrayes – capoluogo Verrayes – Diémoz	Châtillon – capoluogo
"Abbé J.M. Trèves" ST-VINCENT	Antey-Saint-André Saint-Vincent – capoluogo Saint-Vincent – Moron Torgnon Valtournenche – Breuil Valtournenche – capoluogo	Antey-Saint-André Saint-Vincent – capoluogo Saint-Vincent – Moron Torgnon Valtournenche – Breuil Valtournenche – capoluogo	Saint-Vincent
Sede associata di scuola secondaria di primo grado di VALTOURNENCHE			Valtournenche
"Luigi Barone" VERRES	Ayas – Champoluc Brusson Challand-Saint-Anselme Challand-Saint-Victor	Ayas – Champoluc Brusson Challand-Saint-Anselme Challand-Saint-Victor	Verrès
Sede associata di scuola secondaria di primo grado di BRUSSON			Brusson

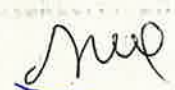




 ADONE

"Ottavio Jacquemet" VERRES	Arnad Champdepraz – Fabbrica Emarèse Issogne Montjovet – capoluogo Verrès	Arnad – (L. Duc) Champdepraz – Fabbrica Emarèse Issogne Montjovet – capoluogo Verrès	
"Unité des Communes Valdôtaines Mont Rose A" PONT ST-MARTIN	Champorcher Donnas – capoluogo Donnas – Vert Hône	Champorcher Donnas – capoluogo Donnas – Vert Hône	Pont-Saint-Martin
"Elio Reinotti" PONT ST-MARTIN	Gaby e Issime Gressoney-La-Trinité Gressoney-Saint-Jean Lillianes e Fontainemore Perloz Pont-Saint-Martin – Prati Nuovi	Fontainemore Gressoney-La-Trinité Gressoney-Saint-Jean Issime e Gaby Lillianes Perloz Pont-Saint- Martin – capoluogo Pont-Saint-Martin – Prati Nuovi	
Sede associata di scuola media di GRESSONEY ST-JEAN			Gressoney-Saint-Jean







**ELENCO DELLE SEDI SCOLASTICHE REGIONALI DI SCUOLA SECONDARIA
DI SECONDO GRADO ESPRIMIBILI COME PREFERENZE**

ISTITUZIONI SCOLASTICHE e SEDI ASSOCIATE	
Liceo classico, artistico e musicale	AOSTA
Liceo scientifico e linguistico "Edouard Bérard"	AOSTA
Liceo delle scienze umane e scientifico "Regina Maria Adelaide"	AOSTA
Istituzione scolastica di istruzione tecnica e professionale "Innocent Manzetti"	AOSTA
Istituto tecnico e professionale regionale "Corrado Gex"	AOSTA
Istituzione scolastica di istruzione liceale, tecnica e professionale	VERRES

ISTITUZIONE SCOLASTICA ESPRIMIBILE PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I E II GRADO

Centro Regionale per l'Istruzione degli Adulti - CRIA	AOSTA
---	-------

Chaleri *Stc*
hup
Adelie